

Regione  
Toscana

Repubblica Italiana



# BOLLETTINO UFFICIALE

## della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 20

mercoledì, 26 marzo 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

# Sommario

<b>Sommario</b> .....	<b>2</b>
<b>SEZIONE I</b> .....	<b>3</b>
<b>TESTI COORDINATI E TESTI AGGIORNATI</b> .....	<b>4</b>
Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro). .....	4
Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2017, n. 32/R Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 Norme per il governo del territorio- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti). .....	77
<b>CONSIGLIO REGIONALE</b>	
- Deliberazioni .....	91
<b>DELIBERAZIONE 12 marzo 2025, n. 10</b> Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2025. .....	91
<b>SEZIONE III</b> .....	<b>125</b>
<b>COMMISSARI REGIONALI</b>	
- Ordinanze .....	126
<b>ORDINANZA 24 marzo 2025, n. 29</b> D.C.M. 3/11/2023 - O.C.D.P.C. 1037/2023 D.C.M. 5/12/2023 O.C.D. 59/2024 - O.C.D. 93/2024 - Eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca. Rimodulazione e integrazione dei Piani stralcio degli interventi urgenti. .....	126

**SEZIONE**

**I**

## AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”), coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2025, n. 13/R (Disposizioni in materia di programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, sistema regionale delle competenze, accreditamento degli organismi formativi e sistema regionale per l’impiego. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003), pubblicato sul BURT n. 14 del 26 febbraio 2025, parte prima.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R

Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro). (144)

## INDICE

### **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Capo I - Disposizioni generali**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Sistema regionale delle competenze

Art. 3 - Sistema informativo regionale integrato dell'istruzione, formazione e lavoro

Art. 4 - Semplificazione telematica

### **Titolo II - IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO**

#### **Capo I - Caratteristiche del sistema integrato**

Art. 5 - Soggetti del sistema integrato

Art. 6 - Programmazione e gestione delle attività

Art. 7 - Regole generali di funzionamento del sistema integrato

#### **Capo I bis - Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione**

Art. 7 bis - Composizione della Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione

Art. 7 ter - Nomina e durata in carica

Art. 7 quater - Modalità di funzionamento

### **Titolo III - SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (86)**

### **Titolo IV - CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE NON FORMALE DELL'INFANZIA DEGLI ADOLESCENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI**

#### **Capo I - Organizzazione delle reti locali dei soggetti educativi**

Art. 35 - Reti locali dei soggetti educativi

Art. 36 - Funzioni dei comuni nell'organizzazione delle reti locali

**Titolo V - DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA****Capo I - Soggetti e procedure per la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica**

Art. 37 - Istituzioni scolastiche

Art. 38 - Comuni

Art. 39 - Province e città metropolitana

Art. 39 bis - Regione

**Titolo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE****Capo I Disposizioni generali (243)****Capo II - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (244)****Capo III - Modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante**

Art. 50 - Standard per la realizzazione dell'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali

Art. 51 - Contenuti, durata e strumenti dell'offerta formativa pubblica

Art. 51.1 - Erogazione dell'offerta formativa pubblica

Art. 51.2 - Compiti dei servizi per l'impiego

Art. 51.3 - Individuazione, validazione e certificazione delle competenze

Art. 51.4 - Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro

**Capo IV - Apprendistato di alta formazione e di ricerca (245)****Titolo VII - DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO****Capo I - Coordinamento degli interventi fra la regione e le università (34)****Capo II - Azienda per il diritto allo studio universitario**

Art. 53 - Articolazioni organizzative territoriali dell'azienda

Art. 54 - Criteri per l'organizzazione dei servizi agli studenti

Art. 55 - Consiglio di amministrazione

Art. 56 - Il Presidente

Art. 57 - Il Collegio dei revisori

Art. 58 - Il direttore

Art. 59 - Gettone di presenza

Art. 60 - Regolamento organizzativo

Art. 60 bis - Fascicolo elettronico del lavoratore

Art. 60 ter - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

Art. 61 - Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio

Art. 62 - Utilizzo di beni di altri enti

Art. 63 - Carta dei servizi

Art. 64 - Procedura di reclamo degli utenti dei servizi

Art. 65 - Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti

**Titolo VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DELLE COMPETENZE****Capo I - Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze****Principi generali**

Art. 66 - Caratteristiche del sistema regionale delle competenze

Art. 66 bis - Libretto formativo del cittadino

Art. 66 ter - Repertorio regionale della formazione regolamentata

**Sezione II - Repertorio regionale delle figure professionali. Riconoscimento e certificazione delle competenze**

Art. 66 quater - Repertorio regionale delle figure professionali

Art. 66 quinquies - Procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze

Art. 66 sexies - Individuazione e validazione delle competenze

Art. 66 septies - Esiti del procedimento di individuazione e validazione delle competenze

Art. 66 octies - Dichiarazione degli apprendimenti

Art. 66 nonies - Certificazione delle competenze

Art. 66 decies - Commissione d'esame per la certificazione delle competenze

Art. 66 undecies - Oneri per lo svolgimento dell'esame

### **Sezione III - Riconoscimento di equipollenza**

*Art. 66 duodecies - Riconoscimento di equipollenza*

## **Capo II - Accreditalamento**

### **Sezione I - Soggetti e tipologie di accreditalamento**

Art. 67 - Finalità dell'accreditalamento e soggetti accreditalabili

Art. 68 - Istituzione dell'elenco degli organismi accreditalati per la formazione

Art. 69 - Soggetti non tenuti all' accreditalamento

Art. 70 - Regimi particolari di accreditalamento

Art. 70 bis - Accreditalamento per i servizi di descrizione e validazione

### **Sezione II - Requisiti di accesso e di mantenimento dell'accreditalamento**

Art. 71 - Requisiti per l'accreditalamento

Art. 71 bis - Requisiti relativi alla struttura organizzativa ed amministrativa

Art. 71 ter - Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale

Art. 71 quater - Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditalamento

Art. 71 quinquies - Mantenimento e verifica dell'accreditalamento

Art. 72 - Efficienza ed efficacia delle attività formative

Art. 72 bis - Crediti e debiti del sistema di accreditalamento

Art. 73 - Valutazione degli organismi formativi

Art. 73 bis Monitoraggio e valutazione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS)

### **Sezione III - Procedura di accreditalamento, sospensione, revoca e rinuncia**

Art. 74 - Procedura di accreditalamento

Art. 75 - Revoca dell'accreditalamento

Art. 76 - Sospensione dell'accreditalamento

Art. 76 bis - Rinuncia all'accreditalamento

## **Capo III - Attività formative**

### **Sezione I - Progettazione e realizzazione di percorsi formativi**

Art. 76 ter - Catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica

Art. 77 - Standard dei percorsi formativi

Art. 77 bis - Tipologie di percorsi formativi

Art. 77 ter - Obiettivi di apprendimento

Art. 77 quater - Articolazione e attività dei percorsi

Art. 77 quinquies - Verifica dei requisiti di ingresso

Art. 77 sexies - Riconoscimento delle attività formative

Art. 78 - Interventi formativi

Art. 79 - Finanziamenti a domanda individuale

Art. 80 - Percorsi formativi e crediti

Art. 81 - Conclusione delle attività formative

Art. 82 - Criteri di composizione della commissione d'esame

Art. 83 - Modalità di lavoro della commissione d'esame

Art. 84 - Indennità per i componenti della commissione d'esame

Art. 85 - Moduli professionalizzanti

Art. 86 - Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale

### **Sezione I bis - Tirocini non curricolari**

Art. 86 bis - Obblighi del soggetto promotore

Art. 86 ter - Requisiti e obblighi del soggetto ospitante

Art. 86 quater - Obblighi e diritti del tirocinante

Art. 86 quinquies - Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso  
Art. 86 sexies - Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto promotore  
Art. 86 septies - Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto ospitante  
Art. 86 octies - Contenuti della convenzione, del progetto formativo, del dossier individuale e della relazione finale

Art. 86 nonies - Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti  
Art. 86 decies - Deroga al limite dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti privati  
Art. 86 undecies - Registrazione del tirocinio nel *fascicolo elettronico del lavoratore*  
Art. 86 duodecies - Informazione e monitoraggio  
Art. 86 terdecies - Interruzione del tirocinio

Art. 86 quaterdecies - Violazioni sanabili e non sanabili

#### **Sezione II - Istruzione e formazione tecnica superiore**

Art. 87 - Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore  
Art. 87 bis - Commissione d'esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore  
Art. 88 - Funzioni del Comitato regionale

#### **Capo IV - PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA**

##### **Sezione I - Rendicontazione delle spese**

Art. 89 - Sistema di riconoscimento delle spese  
Art. 90 - Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte  
Art. 91 - Verifica dei rendiconti di spesa  
Art. 92 - Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard  
Art. 93 - Bilancio consuntivo  
Art. 94 - Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione

##### **Sezione II - Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica**

Art. 95 - Monitoraggio e valutazione degli interventi  
Art. 95 bis - Verifiche degli interventi

#### **Titolo IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

##### **Capo I - Organismi istituzionali**

##### **Sezione I - Commissione regionale permanente tripartita**

Art. 96 - Composizione della Commissione regionale permanente tripartita  
Art. 97 - Nomina e durata in carica  
Art. 98 - Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese  
Art. 99 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese  
Art. 100 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  
Art. 101 - Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili  
Art. 102 - Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei disabili  
Art. 103 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni rappresentative delle imprese  
Art. 104 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  
Art. 105 - Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili  
Art. 106 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese  
Art. 107 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori  
Art. 108 - Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili  
Art. 109 - Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti

**Sezione II - Comitato di coordinamento istituzionale**

Art. 110 - Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale

Art. 111 - Nomina e durata in carica

**Sezione III - Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili**

Art. 112 - Composizione del Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili

Art. 113 - Nomina e durata in carica

Art. 114 - Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro

Art. 115 - Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori

Art. 116 - Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili

**Capo II - Servizi per l'impiego**

Art. 117 - *Sistema regionale per l'impiego*

Art. 118 - *Abrogato*

Art. 119 - *Abrogato*

Art. 120 - *Qualità e omogeneità delle prestazioni*

Art. 121 - *Masterplan regionale dei servizi per l'impiego*

**Capo III - Albo regionale delle agenzie per il lavoro ed elenco dei soggetti accreditati****Sezione I - Albo regionale delle agenzie per il lavoro**

Art. 122 - *Autorizzazione delle agenzie per il lavoro. Articolazione e tenuta dell'albo*

Art. 123 - *Soggetti autorizzati*

Art. 124 - *Regime particolare di autorizzazione*

Art. 125 - *Requisiti per l'autorizzazione*

Art. 126 - *Procedura per l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo*

Art. 127 - *Autorizzazione provvisoria*

Art. 128 - *Autorizzazione a tempo indeterminato*

Art. 129 - *Sospensione e revoca dell'autorizzazione*

Art. 130 - *Requisiti professionali*

Art. 131 - *Locali*

Art. 132 - *Pubblicità e trasparenza*

Art. 133 - *Comunicazioni*

Art. 134 - *Divieto di transazione commerciale*

**Sezione II - Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro**

Art. 135 - *Accreditamento per lo svolgimento dei servizi al lavoro*

Art. 136 - *Forme di affidamento dei servizi al lavoro*

Art. 137 - *Articolazione e tenuta dell'elenco e ambito di svolgimento delle attività*

Art. 138 - *Requisiti di ammissibilità di carattere generale, giuridico-finanziario e strutturali per l'iscrizione dei soggetti privati*

Art. 139 - *Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici*

Art. 140 - *Abrogato*

Art. 141 - *Requisiti professionali*

Art. 142 - *Procedura per l'accREDITAMENTO e l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro*

Art. 143 - *Abrogato*

Art. 144 - *Abrogato*

Art. 144 bis - *Procedura semplificata di presentazione delle istanze a favore dei soggetti già accreditati presso altra regione*

Art. 144 ter - *Raccordo con il sistema di accREDITAMENTO degli organismi di formazione e orientamento*

Art. 145 - *Durata, Mantenimento e rinnovo dell'accREDITAMENTO*

Art. 146 - *Sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO*



Art. 147 - Comunicazioni

Art. 148 - Divieto di transazione commerciale

**Sezione III - Disposizioni comuni**

Art. 149 - Divieto di oneri in capo ai lavoratori

Art. 150 - Tutela dei dati personali

Art. 151 - Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro *e al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro*

Art. 152 - Monitoraggio statistico e valutazione

**Capo IV - Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato, cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati**

Art. 153 - *Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati*

Art. 154 - *Procedura per il raccordo pubblico e privato*

Art. 155 - Convenzioni per l'incentivazione del raccordo pubblico e privato

Art. 156 - *Abrogato*

Art. 157 - *Abrogato*

Art. 158 - *Abrogato*

Art. 159 - *Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili*

Art. 160 - *Convenzioni trilaterali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Requisiti soggettivi*

Art. 161 - *Convenzioni trilaterali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Requisiti oggettivi*

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 32 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) definisce le regole di funzionamento del sistema integrato che garantisce il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

Art. 2

Sistema regionale delle competenze (49)

1. Nell'ambito del sistema regionale integrato di cui all'articolo 1, la Regione definisce il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite dai singoli individui (SRC), garantendo il rispetto del principio della pari opportunità, della pari dignità e della pari validità degli apprendimenti formali, non formali e informali, come definiti dall'articolo 4, commi 52, 53 e 54 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).
2. Nell'ambito del SRC la Regione garantisce altresì il riconoscimento degli apprendimenti in termini di crediti formativi utilizzabili nel sistema della formazione professionale e nei passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il sistema di istruzione e quello della formazione professionale definiscono apposite intese a livello regionale e territoriale.

Art. 3

Sistema informativo regionale integrato dell'istruzione, formazione e lavoro (88)

1. Al fine di consentire la tracciabilità dei percorsi scolastici, formativi e professionali dei singoli individui, la Regione promuove l'integrazione e l'interoperabilità delle basi informative relative all'istruzione, alla formazione e al lavoro, per creare un sistema informativo integrato dell'istruzione, formazione e lavoro (SIIFOL) nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
2. Il raccordo tra le basi informative di cui al comma 1 garantisce l'interoperabilità dei dati per il rilascio e l'aggiornamento *del fascicolo elettronico del lavoratore, di cui all'articolo 66 bis, (312)* e per l'integrazione con il sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto – dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53).
3. La Regione garantisce altresì la procedura informatizzata:
  - a) dell'accREDITamento degli organismi formativi;
  - b) del catalogo dell'offerta formativa, di cui all'articolo 76 ter;
  - b bis) dell'attivazione e dello svolgimento dei tirocini non curricolari. (247)
4. Il sistema informativo regionale integrato si raccorda e coopera con i sistemi informativi statali, provinciali e comunali, e garantisce ai soggetti istituzionali coinvolti il più ampio scambio delle informazioni, onde permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.

#### Art. 4

##### Semplificazione telematica

1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica amministrazione ed i soggetti privati coinvolti nel sistema, assume e promuove appropriate misure di semplificazione telematica per perseguire le seguenti finalità:
  - a) efficiente gestione delle prassi procedurali;
  - b) efficace e tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio;
  - c) facilitazione delle modalità di accesso e di erogazione dei servizi territoriali;
  - d) costante monitoraggio dei flussi di utenza e delle richieste di servizio;
  - e) documentazione del percorso individuale dell'utente all'interno del sistema generale di istruzione, formazione, lavoro e nell'esercizio del diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
  - f) registrazione delle competenze possedute o acquisite dall'individuo all'interno del sistema e nell'esercizio del diritto di cui alla lettera e).

#### Titolo II

### IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO

#### Capo I

##### Caratteristiche del sistema integrato

#### Art. 5

##### Soggetti del sistema integrato (89)

1. Il sistema integrato per il diritto all'apprendimento è costituito dall'insieme dei soggetti pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e locali volti alla promozione delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione che contribuiscono a rendere effettivo il diritto all'apprendimento permanente per tutto l'arco della vita.
2. Al sistema integrato partecipano altresì soggetti privati nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 32/2002.

3. Il sistema per l'apprendimento permanente è definito ai sensi dell'articolo 4, commi da 51 a 56 della l. 92/2012.

#### Art. 6

##### Programmazione e gestione delle attività (200)

1. L'offerta delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione è integrata sulla base delle previsioni annuali previste dal documento di economia e finanza (DEFER) in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).
2. La programmazione locale dell'offerta integrata di educazione, istruzione e orientamento si svolge acquisendo le proposte da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 5, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Le province e la città metropolitana esercitano le funzioni di programmazione previste dall'articolo 29 della l.r. 32/2002.
4. La gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale è svolta negli ambiti di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002.

#### Art. 7

##### Regole generali di funzionamento del sistema integrato

1. Gli enti locali competenti partecipano alla realizzazione del sistema integrato promuovendo:
  - a) la relazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione;
  - b) lo sviluppo integrato di attività e servizi nei settori dell'orientamento, della consulenza alla persona, della formazione degli operatori, dell'informazione e della documentazione sui valori culturali del territorio, sulle risorse educative e formative e sulle esperienze per la qualità dell'educazione e dell'istruzione realizzate a livello locale;
  - c) l'integrazione delle strutture con finalità educative presenti sul territorio, anche mediante la loro aggregazione in organismi unitari e permanenti di supporto educativo, volti altresì alle finalità di cui alla lettera b).
2. La Regione supporta i processi organizzativi dei comuni mediante l'adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di modelli unitari di strutture permanenti di supporto educativo.
3. La Giunta regionale definisce un logo per contrassegnare le iniziative promosse dai soggetti del sistema integrato, e ne disciplina le modalità di utilizzo.
4. La Regione coordina la costituzione delle banche dati derivanti dalle attività di cui al presente articolo, ai fini della loro armonizzazione ed integrazione a livello regionale.
5. I prodotti multimediali realizzati nelle attività del sistema integrato sono trasmessi alla Regione per la loro diffusione anche per via telematica.

#### Capo I bis

##### Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione (90)

#### Art. 7 bis

##### Composizione della Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione

1. La Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione, di cui all'articolo 6 ter 1 della l.r. 32/2002, è composta da:
  - a) assessore regionale competente in materia, con funzioni di presidente;
  - b) cinque rappresentanti degli enti locali, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto, in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio regionale;
  - c) direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;

- d) tre rappresentanti delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, e relativi supplenti, designati in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio regionale;
  - e) un rappresentante dei titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia maggiormente rappresentativo, e relativo supplente;
  - f) due rappresentanti delle associazioni delle scuole paritarie maggiormente rappresentative, e relativi supplenti, di cui uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione;
  - g) sei rappresentanti delle reti di scuola costituite ai sensi dell'articolo 7 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59), presenti presso le conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, che garantiscono la rappresentanza delle componenti della comunità scolastica, di cui tre per il primo ciclo di istruzione e tre per il secondo ciclo di istruzione, e relativi supplenti;
  - h) un rappresentante designato congiuntamente dagli istituti tecnici superiori (ITS), e relativo supplente;
  - i) tre rappresentanti dei poli tecnico-professionali (PTP), e relativi supplenti;
  - j) un rappresentante designato congiuntamente dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), e relativo supplente, di cui al decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
  - k) un rappresentante designato congiuntamente dalle Università di Firenze, Pisa, Siena e l'Università per stranieri di Siena, e relativo supplente;
  - l) un rappresentante designato congiuntamente dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e dall'IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca, e relativo supplente;
  - m) il coordinatore del coordinamento regionale delle consulte provinciali, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), e relativo supplente;
  - n) tre rappresentanti delle organizzazioni rappresentative delle imprese designati dalle organizzazioni (171) presenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e relativi supplenti;
  - o) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e relativi supplenti;
  - p) un rappresentante di Unioncamere Toscana, e relativo supplente.
2. Il grado di rappresentatività dei soggetti di cui al comma 1, lettere e) ed f), è definito dal numero di bambini o studenti iscritti.

#### Art. 7 ter

##### Nomina e durata in carica

1. La Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di designazione da parte della Regione, la Conferenza può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.
3. La Conferenza dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

#### Art. 7 quater

##### Modalità di funzionamento

1. Le modalità di funzionamento della Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Conferenza stessa.
2. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno.
3. Ai componenti della Conferenza non spettano indennità o rimborsi spese.

Titolo III  
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (86)

Abrogato.

Capo I  
Caratteristiche dei servizi

Sezione I  
Caratteristiche generali

Art. 8  
Classificazione dei servizi

Abrogato.

Art. 9  
Caratteristiche e destinazioni degli edifici

Abrogato.

Art. 10  
Caratteristiche generali di qualità dei servizi

Abrogato.

Art. 11  
Titoli per l'esercizio della funzione di educatore

Abrogato.

Art. 12  
Requisiti di onorabilità del personale

Abrogato.

Sezione II  
Nido d'infanzia

Art. 13  
Caratteristiche funzionali generali

Abrogato.

Art. 14  
Standard di base e funzionalità degli spazi

Abrogato.

Art. 15  
Ricettività e dimensionamento

Abrogato.

Art. 16  
Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

Abrogato.

Sezione III  
Centro dei bambini e dei genitori

Art. 17  
Caratteristiche funzionali generali

Abrogato.

Art. 18  
Standard di base e funzionalità degli spazi

Abrogato.

Art. 19

Abrogato.

Art. 20  
Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

Abrogato.

Sezione IV  
Centro gioco educativo

Art. 21  
Caratteristiche funzionali generali

Abrogato.

Art. 22  
Standard di base e funzionalità degli spazi

Abrogato.

Art. 23  
Ricettività e dimensionamento

Abrogato.

Art. 24  
Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

Abrogato.

Sezione V  
Nido domiciliare

Art. 25  
Caratteristiche generali

Abrogato.

Art. 26  
Titoli per l'esercizio della funzione di educatore del nido domiciliare

Abrogato.

Sezione V bis  
Nido aziendale

Art. 26bis  
Standard di base e ricettività

Abrogato.

	Art. 26ter
	Nidi aziendali collocati all'interno di locali o strutture esistenti
Abrogato.	
	Capo II
	Regime di autorizzazione e di accreditamento
	Sezione I
	Autorizzazione al funzionamento
	Art. 27
	Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
Abrogato.	
	Art. 28
	Procedimento di autorizzazione
Abrogato.	
	Art. 29
	Obblighi informativi dei soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia
Abrogato.	
	Sezione II
	Accreditamento
	Art. 30
	Requisiti per l'accreditamento
Abrogato.	
	Art. 31
	Disciplina dell'accreditamento
Abrogato.	
	Sezione III
	Funzioni di vigilanza e controllo
	Art. 32
	Vigilanza e controllo dei comuni
Abrogato.	
	Sezione IV
	Finanziamenti regionali in conto capitale per gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia
	Art. 33
	Destinazione degli edifici adibiti a servizio educativo per la prima infanzia
Abrogato.	
	Art. 34
	Deroghe
Abrogato.	
	Titolo IV
	CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI
	EDUCAZIONE NON FORMALE DELL'INFANZIA (73) DEGLI ADOLESCENTI, DEI
	GIOVANI E DEGLI ADULTI

## Capo I

### Organizzazione delle reti locali dei soggetti educativi

#### Art. 35

##### Reti locali dei soggetti educativi

1. I comuni, ferme restando le competenze di cui all' articolo 30 della l. r. 32/2002 , organizzano il sistema locale di educazione non formale dell'infanzia (74) degli adolescenti, dei giovani e degli adulti mediante accordi e intese di rete tra i soggetti pubblici e privati promotori delle iniziative, e stabiliscono le procedure di adesione alle reti e di promozione e sviluppo delle attività.
2. Le province svolgono le funzioni di programmazione e di coordinamento intermedio per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti di cui all' articolo 29, comma 2 della l r. 32/2002.
3. La Regione, attraverso gli atti della programmazione, definisce:
  - a) indirizzi per assicurare la coerenza e il raccordo fra le reti locali;
  - b) obiettivi educativi di carattere generale delle attività;
  - c) indirizzi per l'attuazione delle iniziative educative ed informative rivolte agli adolescenti ed ai giovani.

#### Art. 36

##### Funzioni dei comuni nell'organizzazione delle reti locali (75)

1. I comuni, nella organizzazione delle reti locali:
  - a) svolgono le attività di cui articolo 7, comma 1 valorizzando anche il ruolo degli organismi di supporto educativo;
  - b) gestiscono le procedure di adesione alle reti, classificando gli aderenti sulla base dei seguenti requisiti:
    - 1) soggetti che, avendo nella propria missione istituzionale finalità educative, sono dotati di patrimoni culturali, ovvero svolgono attività di studio, di ricerca, di documentazione e divulgazione in campo letterario, scientifico, storico ed artistico, o promuovono attività nel campo delle tradizioni, del tempo libero, dello sport non agonistico;
    - 2) soggetti che hanno nella propria missione istituzionale specifiche finalità educative e che, oltre a possedere i requisiti di cui al numero 1), dispongono anche di risorse educative consistenti in personale educativo in strutture logistiche appositamente attrezzate per attività di formazione;
    - 3) soggetti, in possesso dei requisiti di cui al numero 1), che operano specificamente nel campo dell'educazione degli adolescenti e dei giovani;
  - c) istituiscono sistemi di valutazione delle attività, sulla base delle metodologie indicate negli atti della programmazione regionale.
2. I comuni inseriscono altresì nel flusso informativo con il sistema informativo regionale, tempestivamente e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati a consuntivo relativi ai progetti ed alle attività di continuità educativa realizzati dai centri infanzia adolescenza e famiglia (CIAF) e i dati relativi ai servizi informagiovani situati nel loro territorio aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. La Regione utilizza i dati, di cui al comma 2, per le proprie attività istituzionali di programmazione e valutazione degli interventi relativi all'educazione non formale, assicurando la ricomposizione informativa di cui all'articolo 18 della l.r. 54/2009 e garantendo la pubblicità in via telematica delle informazioni la cui conoscenza sia utile ai cittadini, in osservanza dei limiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali).
4. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti al comma 2, comporta la sospensione del comune inadempiente dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore degli



interventi di educazione non formale dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Titolo V  
DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEL  
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA (91)

Capo I  
Soggetti e procedure per la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della  
rete scolastica (92)

Art. 37  
*Istituzioni (313) scolastiche (1)*

1. . Le istituzioni scolastiche autonome trasmettono alla conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002, di seguito conferenza zonale, ovvero alla provincia e alla città metropolitana secondo le rispettive competenze, proposte in ordine a tutti gli aspetti inerenti la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica.

Art. 38  
Comuni (2)

1. I comuni trasmettono alla conferenza zonale le proposte di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa relative alle istituzioni scolastiche autonome dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. La conferenza zonale, previa concertazione con i dirigenti delle istituzioni scolastiche, approva il piano annuale di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 39 bis.
3. *Il piano di cui al comma 2 esplicita gli esiti della concertazione svolta e motiva le eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome. (314)*
- 3 bis. *Il piano di cui al comma 2 può indicare l'ordine di priorità delle proposte. (315)*
4. Il piano approvato dalla conferenza zonale è trasmesso alle province di riferimento e alla città metropolitana.

Art. 39  
Province e città metropolitana (3)

1. Le province e la città metropolitana, previa concertazione con i dirigenti delle istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo di istruzione e le conferenze zonali, approvano i piani annuali di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 39 bis.
2. Alla concertazione di cui al comma 1 partecipano un rappresentante dei centri per l'impiego e un rappresentante delle camere di commercio, al fine di supportare gli enti locali nelle scelte relative alla programmazione dell'offerta formativa.
3. *I piani di cui al comma 1 esplicitano gli esiti della concertazione svolta e motivano eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome. (316)*
- 3 bis. *I piani di cui al comma 1 possono indicare l'ordine di priorità delle proposte. (317)*
4. Le province e la città metropolitana trasmettono alla Regione i piani di cui al comma 1 unitamente ai piani delle conferenze zonali, in merito ai quali evidenziano eventuali priorità.

Art. 39 bis  
Regione (4)

1. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa e per il dimensionamento della rete scolastica con modalità che garantiscano condizioni di efficacia, efficienza e qualità omogenea su tutto il territorio regionale.

2. La Giunta regionale approva il piano del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa sulla base delle proposte contenute nei piani delle conferenze zonali e delle province e città metropolitana, verificando la conformità agli indirizzi di cui al comma 1.
3. Qualora dalle verifiche di cui al comma 2 emerga la non conformità di proposte agli indirizzi di cui al comma 1, ne è data comunicazione agli enti proponenti, che provvedono ai necessari adeguamenti.
4. *In caso di mancato adeguamento da parte degli enti interessati si applicano le disposizioni previste negli indirizzi di cui al comma 1, che possono prevedere anche una riduzione dei contributi in materia di educazione e istruzione. (318)*
- 4 bis. *Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale utilizza unicamente i dati ufficiali certificati dall'ufficio scolastico regionale. (319)*

#### Titolo VI

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (213) (5)

#### Capo I

#### Disposizioni generali (243)

#### Art. 40

#### Formazione nell'apprendistato (243)

Abrogato.

#### Art. 41

#### Piano formativo individuale (243)

Abrogato.

#### Art. 42

#### Certificazione delle competenze in esito alle attività formative (243)

Abrogato.

#### Art. 43

#### Erogazione dell'offerta formativa (243)

Abrogato.

#### Art. 44

#### Compiti dei servizi per l'impiego (243)

Abrogato.

#### Art. 45

#### Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro (243)

Abrogato.

#### Capo II

#### Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (244)

#### Art. 46

#### Destinatari e durata del percorso formativo (246)

Abrogato.

#### Art. 47

#### Profili formativi (246)

Abrogato.

#### Art. 48

#### Contenuti, soggetti e strumenti dell'attività formativa (246)

Abrogato.

Art. 49  
Formazione aziendale (246)

Abrogato.

Capo III  
Modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato  
professionalizzante (214)

Art. 50

Standard per la realizzazione dell'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali (215) (148)

1. La formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è obbligatoria nei limiti delle risorse pubbliche disponibili e, nel caso di esaurimento delle risorse pubbliche, si applica la contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
2. La Regione invia al datore di lavoro l'informativa sull'offerta formativa pubblica disponibile sul territorio entro i termini stabiliti dall'articolo 44, comma 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). (216)
3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabiliti gli standard dell'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) erogazione in un contesto organizzato e attrezzato;
  - b) realizzazione mediante una specifica progettazione;
  - c) previsione delle modalità di verifica degli apprendimenti.
4. Le aziende che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, per svolgere le funzioni di soggetto formativo devono disporre di:
  - a) luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
  - b) risorse umane con adeguate capacità e competenze.

Art. 51

Contenuti, durata e strumenti dell'offerta formativa pubblica (149)

1. La formazione è svolta, di regola, all'esterno dell'azienda dalle strutture formative accreditate dalla Regione. Può essere svolta all'interno dell'azienda se è erogata nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 50, comma 3. (150)
2. La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica tengono conto del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione e sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, nel modo seguente:
  - a) centoventi ore, per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso della licenza elementare o della licenza di scuola secondaria di primo grado;
  - b) ottanta ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  - c) quaranta ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o di titolo equivalente. (151)
3. Abrogato. (152)
4. Abrogato. (152)
5. L'attività formativa è erogata prioritariamente con assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate. Può altresì essere erogata con corsi di formazione professionale e con modalità di formazione a distanza.

6. Il sistema di formazione a distanza è definito con deliberazione della Giunta regionale.
7. La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali ha per oggetto prioritariamente le seguenti materie:
  - a) sicurezza sui luoghi di lavoro, fermo restando gli obblighi formativi dei datori di lavoro in materia di sicurezza stabiliti dalle norme vigenti;
  - b) organizzazione e qualità aziendale;
  - c) disciplina del rapporto di lavoro;
  - d) competenze digitali;
  - e) relazioni interpersonali e comunicazione in ambito lavorativo;
  - f) pari opportunità. (151)

Art. 51.1

Erogazione dell'offerta formativa pubblica (217)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di erogazione della formazione pubblica agli apprendisti in relazione alla disponibilità delle risorse e al numero degli apprendisti.
2. L'offerta formativa pubblica è erogata sulla base di un catalogo di attività formative determinato con procedure di evidenza pubblica.

Art. 51.2

Compiti dei servizi per l'impiego (218)

1. Il servizio per l'impiego competente provvede:
    - a) a collaborare, ove richiesto, con l'azienda alla redazione del piano formativo individuale dell'apprendista;
    - b) a supportare l'apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all'individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tenga conto dei bisogni individuali di formazione dell'apprendista, delle caratteristiche dell'azienda, dell'attività svolta;
- c) alla individuazione e validazione delle competenze. (320)*

Art. 51.3

Individuazione (267), validazione e certificazione delle competenze (248) (219)

1. La Regione promuove i processi di individuazione (267), validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale dagli apprendisti attraverso servizi integrati di orientamento e messa in trasparenza delle competenze stesse.
2. *I procedimenti di individuazione e validazione indicati al comma 1 sono realizzati dai soggetti di cui all'articolo 14 ter, comma 1 della l.r. 32/2002. (321)*
3. I procedimenti di individuazione (250), validazione e certificazione delle competenze degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante sono realizzati sulla base degli standard professionali definiti dal repertorio nazionale delle professioni, di cui all'articolo 46, comma 3 del d.lgs. 81/2015 e dal sistema regionale delle competenze, *di cui al titolo VIII, capo I. (322)*
4. *La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione degli esiti dei procedimenti di cui al presente articolo nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 66 bis. (323)*

Art. 51.4

Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro (220)

1. Le competenze professionali acquisite attraverso l'attività formativa con il contratto di apprendistato professionalizzante sono riconosciute come crediti formativi all'interno del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro secondo le norme vigenti.

Capo IV  
Apprendistato di alta formazione e di ricerca (245)

Abrogato.

Titolo VII  
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Capo I  
Coordinamento degli interventi fra la regione e le università (34)

Art. 52  
Conferenza Regione – Università

Abrogato. (34)

Capo II  
Azienda per il diritto allo studio universitario (35)

Sezione I  
Organizzazione e funzionamento

Art. 53  
Articolazioni organizzative territoriali dell'azienda (36)

1. L'azienda, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della l.r. 32/2002, è organizzata in tre articolazioni organizzative territoriali con sede in Firenze, Pisa e Siena.
2. Abrogato. (221)
3. Il regolamento dell'azienda definisce le forme e le modalità di funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali al fine di una efficiente ed efficace gestione dei servizi. (222)

Art. 54  
Criteri per l'organizzazione dei servizi agli studenti (37)

1. I servizi agli studenti sono erogati dalle articolazioni organizzative territoriali di Firenze, Pisa e Siena e devono tenere conto dell'organizzazione didattica universitaria.
2. I servizi sono organizzati ed erogati sul territorio ove ha sede l'Università.
3. I servizi di informazione, orientamento e a domanda individuale sono organizzati e resi dalle articolazioni organizzative territoriali, di cui all'articolo 53.
4. L'azienda può prevedere che alcuni servizi generali siano ubicati presso le articolazioni organizzative territoriali di Pisa e Siena.

Art. 55  
Consiglio di amministrazione

1. Abrogato. (38)
2. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:
  - a) l'approvazione del regolamento organizzativo dell'azienda e degli altri regolamenti interni;
  - b) la nomina del direttore e l'adozione dei provvedimenti relativi al rapporto di lavoro dello stesso;
  - c) l'approvazione della carta dei servizi dell'azienda;
  - d) la determinazione della dotazione organica e le sue variazioni;
  - e) l'approvazione del piano annuale di attività entro il 30 novembre (223) di ogni anno;
  - f) l'adozione del bilancio previsionale economico entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;
  - g) l'adozione del bilancio di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
  - h) la determinazione delle tariffe dei servizi;

- i) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
  - j) l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
  - k) l'accensione ed estinzione di mutui.
3. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'azienda che firma i relativi verbali.

#### Art. 56

##### Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente delega un membro del Consiglio di amministrazione.
- 2 bis. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato e nelle more della sua sostituzione le funzioni di presidente sono esercitate dal membro del Consiglio di amministrazione più anziano d'età. (77)

#### Art. 57

##### Il Collegio dei revisori

1. Abrogato. (39)
2. Gli atti dell'azienda sono trasmessi al Collegio dei revisori dal direttore entro tre giorni dalla loro approvazione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro sette giorni dalla ricezione, e le osservazioni del Collegio sono inviate, entro tre giorni, all'organo che ha approvato l'atto. (40)
3. Le osservazioni del Collegio dei revisori non sospendono l'esecutività degli atti ma formano oggetto di espressa determinazione, entro sette giorni dalla loro ricezione, dell'organo che ha approvato l'atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell'atto cessano allo scadere del termine utile per la conferma stessa. L'atto confermato non è oggetto di ulteriori osservazioni da parte del Collegio dei revisori. (40)
4. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione trimestrale sullo svolgimento e sull'andamento dell'attività di controllo così come risultante dai verbali delle sedute del Collegio.

#### Art. 58

##### Il direttore (224)

1. Il direttore svolge le seguenti funzioni:
  - a) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda e dei relativi risultati;
  - b) formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione;
  - c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali, degli uffici e dei servizi.
2. Il direttore, scelto tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati, è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali individuati dal regolamento organizzativo di cui all'articolo 60.
3. L'incarico del direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata corrispondente a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. La nomina del direttore è disposta dal nuovo Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla prima seduta consiliare. Fino alla nomina del nuovo direttore rimane in carica il precedente.
4. Il trattamento economico del direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti

ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito sono a carico del bilancio dell'azienda.
6. La valutazione del direttore è effettuata dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione.
7. L'incarico di direttore può essere revocato dal Consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato, per:
  - a) grave perdita del conto economico;
  - b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore;
  - c) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 6, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'articolo 60 ter.

#### Art. 59

##### Gettone di presenza (78)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la misura del gettone di presenza, in ogni caso non superiore a euro 30,00, ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi dell'azienda nonché i rimborsi spesa spettanti ai componenti del Consiglio regionale degli studenti, di cui all'articolo 10septies della l.r.32/2002.

#### Art. 60

##### Regolamento organizzativo

1. Il regolamento organizzativo dell'azienda, di cui all'articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2002, disciplina:
  - a) le modalità di convocazione, votazione e funzionamento degli organi dell'azienda;
  - b) i requisiti tecnico - professionali per la nomina del direttore dell'azienda;
  - c) le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti osservate le disposizioni nazionali e regionali in materia di società dell'informazione e della conoscenza, di semplificazione amministrativa e di privacy dei dati personali;
  - d) la struttura organizzativa dell'azienda e delle articolazioni territoriali, di cui all'articolo 53, in base alle vigenti norme in materia di organizzazione, personale, dirigenza e delle strutture operative;
  - e) le modalità di gestione ed erogazione dei servizi (225) nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, secondo criteri di flessibilità e razionalizzazione organizzativa e di semplificazione amministrativa;
  - f) le modalità del raccordo (226) tra l'organizzazione dei servizi e l'organizzazione didattica dell'ateneo, secondo quanto previsto dagli articoli 53 e 54;
  - g) le modalità del raccordo tra l'azienda e il Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità, di cui all'articolo 10 sexies della l.r. 32/2002. (44) (227)

#### Art. 60 bis

##### Indirizzi regionali (228)

1. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno approva specifici indirizzi per l'elaborazione del piano annuale di attività, sulla base delle risorse disponibili.

#### Art. 60 ter

Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione (229)

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'azienda definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la

valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'azienda.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il piano di attività di cui all'articolo 55, comma 2, lettera e) ed è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sentita la struttura regionale competente.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal Consiglio di amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la struttura regionale competente.

#### Art. 61

##### Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio (230)

1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
2. Il bilancio preventivo economico è adottato e trasmesso dal Consiglio di amministrazione dell'azienda alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all'azienda, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L'azienda trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
4. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.
5. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Consiglio di amministrazione dell'azienda alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l'istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.

#### Art. 62

##### Utilizzo di beni di altri enti

1. L'utilizzo di beni messi a disposizione dall'università o da altri enti per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'azienda è regolato da apposita convenzione tra l'ente interessato e l'azienda. (45)

#### Sezione II

##### Carta dei servizi e controllo degli utenti

#### Art. 63

##### Carta dei servizi (46)



1. La carta dei servizi è adottata sulla base dei seguenti principi:
  - a) uguaglianza di trattamento nell'offerta dei servizi agli utenti;
  - b) obiettività ed imparzialità nello svolgimento dei servizi per garantirne la regolarità e la continuità;
  - c) partecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi;
  - d) efficienza ed efficacia dei servizi offerti;
  - e) tutela degli utenti dalle inadempienze dell'azienda.
2. L'azienda effettua periodicamente rilevazioni sulle attività svolte per verificare il rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi e le comunica ai Consigli territoriali degli studenti per il controllo della qualità, di cui all'articolo 10 sexies della l.r. 32/2002.
3. L'azienda rende pubblici di preferenza tramite le tecnologie dell'informazione e della conoscenza i risultati delle rilevazioni di cui al comma 2.

#### Art. 64

##### Procedura di reclamo degli utenti dei servizi

1. I reclami in merito a violazioni della carta dei servizi sono presentati all'azienda nelle forme stabilite dalla medesima carta. (47)
2. La carta dei servizi stabilisce modalità e tempi di trattazione del reclamo e tempi di risposta agli utenti.

#### Art. 65

##### Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti (48)

Abrogato.

### Titolo VIII

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DELLE COMPETENZE (51)

##### Capo I

##### Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze (52)

##### Sezione I

##### Principi generali

#### Art. 66

##### Caratteristiche del sistema regionale delle competenze

1. Il sistema regionale delle competenze è l'insieme delle procedure e dei servizi finalizzati a individuare, validare e certificare le competenze acquisite nell'ambito formale, non formale e informale secondo standard definiti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Gli standard definiti ai sensi del comma 1 sono il riferimento per:
  - a) la programmazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché di quelli relativi all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
  - b) la progettazione e realizzazione dei percorsi formativi descritti nel repertorio della formazione regolamentata, di cui all'articolo 66 ter, e in quello delle figure professionali, di cui all'articolo 66 quater;
  - c) le procedure e gli strumenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

#### Art. 66 bis (324)

##### Fascicolo elettronico del lavoratore

*1. Il fascicolo elettronico del lavoratore, di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), è lo strumento che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti da un soggetto.*

*2. Il fascicolo elettronico del lavoratore è alimentato dalle informazioni presenti sul sistema informativo regionale, di cui all'articolo 3, che per i dati relativi alla formazione e al lavoro è interconnesso con il sistema informativo unico nazionale delle politiche attive.*

#### Art. 66 ter

##### Repertorio regionale della formazione regolamentata

1. Il repertorio regionale della formazione regolamentata descrive i percorsi formativi per l'esercizio di specifiche attività professionali o lavorative disciplinate da norme statali, regionali o da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni, ed è aggiornato secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per la realizzazione degli interventi formativi di cui al comma 1, la Giunta regionale attua le disposizioni statali e regionali con propria deliberazione per definire, di volta in volta:
  - a) gli standard formativi per la progettazione ed erogazione dei percorsi;
  - b) la tipologia di attestazione finale;
  - c) le modalità per lo svolgimento dell'esame finale in esito al percorso formativo, se la normativa lo prevede, e la composizione della relativa commissione regionale.
3. I candidati possono accedere direttamente all'esame, senza la frequenza del percorso formativo, se tale possibilità di accesso è prevista dalla normativa di riferimento e comunque nel limite massimo di posti disponibili stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.
4. Qualora il numero delle richieste di accesso diretto all'esame finale in esito ad un percorso formativo (269) sia superiore a quello dei posti disponibili, la Regione può organizzare, anche promuovendo accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con gli enti bilaterali, in coerenza con le competenze previste dalla rispettiva normativa di riferimento, sessioni specifiche di esame per le quali può chiedere ai candidati un contributo alle spese di organizzazione nell'importo (270) stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite:
  - 1) le modalità per l'accesso diretto all'esame di cui al comma 3, il numero massimo di candidati esterni e il limite di costo per l'accesso; (271)
  - 2) le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle sessioni di esame di cui al comma 4 e l'importo dell'eventuale contributo richiesto agli stessi, nei limiti di cui all'articolo 14 ter, comma 6 della l.r. 32/2002. (272)
6. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono stabilite le indennità dei componenti delle commissioni di esame di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4, tenendo conto del livello europeo di qualificazione e del numero di candidati.
7. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'esame di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4 sono sostenuti:
  - a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo, qualora l'esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo e candidati esterni inseriti nella sessione di esame ai sensi del comma 3;
  - b) dalla Regione, per le sessioni di esame organizzate ai sensi del comma 4.

#### Sezione II

Repertorio regionale delle figure professionali. Riconoscimento e certificazione delle competenze

#### Art. 66 quater

##### Repertorio regionale delle figure professionali

1. Il repertorio regionale delle figure professionali contiene gli standard professionali regionali declinati in termini di figure professionali organizzate per settori di attività economica e per ambiti di attività. Il repertorio è gestito secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica

- regionale Toscana”) ed è aggiornato con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Ogni figura professionale è individuata attraverso aree di attività e, per ciascuna di queste, unità di competenze, intese come insieme di conoscenze e capacità, e descrittori relativi al contesto ed al livello di complessità dell’attività.
  3. Ogni figura professionale è referenziata ai principali sistemi di classificazione a fini statistici e a quelli di descrizione realizzati nell’ambito di altri sistemi e repertori descrittivi.
  4. Le figure professionali e le unità di competenze costituiscono il riferimento minimo in termini di standard professionali per la definizione delle qualifiche professionali regionali.
  5. Le qualifiche professionali regionali indicate al comma 4, sono articolate in livelli EQF (European Qualification Framework) in coerenza con il quadro europeo e nazionale delle qualifiche per l’apprendimento permanente e con gli standard professionali contenuti nell’atlante del lavoro delle qualificazioni di cui al decreto 8 gennaio 2018 (“Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13).
  6. Il dirigente della competente struttura regionale approva gli standard professionali del repertorio e a tal fine può avvalersi del supporto di esperti di settore, individuati dallo stesso dirigente, inseriti nell’elenco di cui all’articolo 66 decies, comma 5, sentita la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale di cui agli articoli 23 e 24 della l.r. 32/2002.
  7. Agli esperti indicati al comma 6 non spettano indennità né rimborsi spese.

#### Art. 66 quinquies

##### Procedimenti per il riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze

1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze sono i seguenti:
  - a) individuazione e validazione delle competenze;
  - b) dichiarazione degli apprendimenti;
  - c) certificazione delle competenze.
2. Le attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, sono precedute da servizi di accoglienza, informazione e orientamento.
3. Per il procedimento di cui al comma 1, lettera a), con deliberazione della Giunta regionale sono previste le modalità di erogazione del servizio e l’importo dell’eventuale contributo richiesto per il servizio stesso, nei limiti di cui all’articolo 14 ter, comma 2 della l.r. 32/2002. (273)
- 3 bis. Per il procedimento di cui al comma 1, lettera c) si applica quanto previsto dall’articolo 66 nonies, comma 5. (274)

#### Art. 66 sexies

##### Individuazione e validazione delle competenze

1. Il procedimento di individuazione e validazione delle competenze è avviato *dai soggetti di cui all’articolo 14 ter, comma 1 della l.r. 32/2002, (325)* su istanza dell’interessato ed è finalizzato al riconoscimento delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale.
2. Il procedimento di cui al comma 1, nel rispetto dei livelli essenziali e degli standard definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), si realizza attraverso:
  - a) l’individuazione delle competenze, finalizzata a ricostruire e identificare le competenze che il soggetto ha acquisito attraverso il documento di supporto alla messa in trasparenza, di cui all’articolo 66 septies, comma 2;

- b) la validazione delle competenze, che consente al soggetto interessato di ottenere il riconoscimento delle competenze individuate attraverso il rilascio del documento di validazione, di cui all'articolo 66 septies, comma 3, sulla base del documento di cui alla lettera a), di altra documentazione presentata dal soggetto interessato e di un colloquio di valutazione tecnica.
3. I soggetti di cui all'articolo 14 ter, comma 1 della l.r. 32/2002, per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, nominano il responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze e si avvalgono del supporto delle seguenti figure professionali: (326)
- a) per l'individuazione delle competenze, di operatori qualificati a svolgere la funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze, che hanno i requisiti professionali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
- b) per la validazione delle competenze, di un operatore qualificato a svolgere la funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti procedurali e metodologici, inserito nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui all'articolo 66 decies, comma 7, e di un operatore qualificato a svolgere la funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, inserito nell'elenco degli esperti di settore di cui all'articolo 66 decies, comma 5.
4. L'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) promuove accordi con l'Ufficio scolastico regionale affinché i centri provinciali per l'educazione degli adulti supportino i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo.
5. L'ARTI può altresì promuovere accordi di collaborazione con gli enti bilaterali per supportare i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai processi di individuazione e validazione delle competenze dei lavoratori dei settori economici di interesse degli stessi enti bilaterali.

#### Art. 66 septies

##### Esiti del procedimento di individuazione e validazione delle competenze

1. L'esito del procedimento di individuazione delle competenze è registrato nel *fascicolo elettronico del lavoratore (327)* di cui all'articolo 66 bis, riportando i seguenti elementi minimi:
- a) anagrafica del richiedente;
- b) esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale svolte;
- c) competenze che possono essere oggetto di validazione e relative evidenze a supporto;
- d) nominativo del responsabile del processo di individuazione e di validazione delle competenze.
2. La registrazione di cui al comma 1 ha valore di documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 13/2013.
3. L'esito del procedimento di validazione delle competenze è registrato nel *fascicolo elettronico del lavoratore (327)* di cui all'articolo 66 bis, riportando i seguenti elementi minimi:
- a) caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione;
- b) unità di competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate;
- c) modalità di valutazione;
- d) nominativo del responsabile del processo di individuazione e di validazione delle competenze.
4. Al soggetto interessato è rilasciato un documento di validazione per accedere alla procedura di certificazione. Il documento di validazione riporta, oltre agli elementi registrati sul *fascicolo elettronico del lavoratore (327)* ai sensi del comma 3, gli ulteriori standard minimi di attestazione definiti dall'articolo 6 del d.lgs. 13/2013.

#### Art. 66 octies

##### Dichiarazione degli apprendimenti

1. Gli organismi formativi accreditati, su richiesta dell'interessato, rilasciano la dichiarazione degli apprendimenti a seguito di:
  - a) percorsi di formazione formale per i quali non è prevista l'attivazione di un processo di certificazione;
  - b) percorsi di formazione formale finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o di certificato di competenze, se il percorso non si conclude con il rilascio della certificazione prevista, ivi compresi i casi di abbandono del percorso senza raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza.
2. La dichiarazione degli apprendimenti è spendibile all'interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l'ingresso in altri percorsi formativi.

Art. 66 nonies

Certificazione delle competenze

1. Il procedimento di certificazione delle competenze è finalizzato al riconoscimento formale delle competenze ed è attivato:
  - a) su richiesta dell'organismo formativo, al termine di un percorso formativo;
  - b) dal soggetto interessato, in esito ad un percorso di individuazione e validazione delle competenze di cui all'articolo 66 sexies o, nei casi di cui all'articolo 66 ter comma 3, a seguito della richiesta di accesso diretto all'esame. (275)
2. Il procedimento di cui al comma 1 si conclude con un esame, che comprende almeno una prova prestazionale e un colloquio tecnico davanti alla commissione di cui all'articolo 66 decies, per il rilascio da parte della Regione di uno dei seguenti certificati:
  - a) un attestato di qualifica professionale comprovante il possesso delle conoscenze e abilità di tutte le unità di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento;
  - b) un certificato delle competenze relativo a singole aree di attività corrispondenti ad unità di competenze contenute in una o più figure professionali.
3. Se la qualifica è conseguita in esito ad un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002, le prove di valutazione finale si articolano secondo le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione stabiliti dalla disciplina statale in materia.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale definisce con deliberazione appositi standard per la realizzazione dell'esame di certificazione delle competenze con riferimento:
  - a) alla valutazione delle unità di competenze;
  - b) al rispetto delle regole di trasparenza per la formulazione degli attestati e delle certificazioni;
  - c) al superamento di un approccio di genere stereotipato delle professionalità.
5. Per la certificazione che fa seguito al percorso di individuazione e validazione delle competenze, la deliberazione di cui al comma 4 definisce anche:
  - a) il numero massimo di candidati esterni che possono accedere all'esame previsto in esito ad un percorso formativo e il limite di costo per l'accesso all'esame; (276)
  - b) le modalità per la realizzazione e svolgimento di specifiche sessioni di esame che la Regione può organizzare, anche attraverso specifici accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con gli enti bilaterali, in coerenza con le competenze previste dalla rispettiva normativa di riferimento, per i soggetti che non possono accedere all'esame ai sensi della lettera a), e l'importo dell'eventuale contributo richiesto agli stessi, nei limiti di cui all'articolo 14 ter, comma 6 della l.r. 32/2002. (277)

Art. 66 decies

Commissione d'esame per la certificazione delle competenze

1. Il direttore della competente struttura regionale o il dirigente da lui delegato (278) regionale nomina la commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale o del certificato di competenze.

2. Per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale la commissione è composta da:
  - a) un presidente;
  - b) due componenti iscritti nell'elenco degli esperti di settore di cui al comma 5;
  - c) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7.
3. Per il rilascio del certificato di competenze, la commissione è composta da:
  - a) un presidente;
  - b) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di settore di cui al comma 5;
  - c) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7.
- 3 bis. *Per la certificazione che fa seguito ai servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui all'articolo 66 sexies, la Giunta regionale definisce i casi in cui gli esami per il rilascio della qualifica e quelli per il rilascio della certificazione delle competenze possono essere effettuati davanti ad un'unica commissione. La Giunta determina, altresì, la composizione della commissione d'esame ai sensi del comma 2 o del comma 3, tenendo conto dell'omogeneità e attinenza delle competenze da certificare. (328)*
4. I presidenti delle commissioni, di cui ai commi 2, lettera a) e 3, lettera a) sono individuati, tra i dipendenti dell'amministrazione regionale, dal direttore o dal dirigente regionale che, ai sensi del comma 1, nomina la commissione. (278) I presidenti possono altresì essere individuati tra il personale di altre amministrazioni, in servizio o collocato in quiescenza da non più di cinque anni, oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, individuati ai sensi del comma 7.
5. I componenti di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) sono individuati dal dirigente della struttura regionale competente, in base al settore economico e alla figura professionale cui il certificato fa riferimento fra gli iscritti nell'elenco degli esperti di settore, istituito con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Per l'accesso a tale elenco è necessaria l'esperienza professionale (279) maturata di almeno cinque anni, svolta anche non continuativamente, negli ultimi dieci anni in uno o più settori tra quelli individuati per la classificazione delle figure professionali.
6. Nel caso di mancanza di disponibilità di nominativi iscritti negli elenchi di cui al comma 5, la designazione degli esperti è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore interessato e dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.
7. I componenti di cui ai commi 2, lettera c) e 3, lettera c) sono individuati tra gli iscritti nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze istituito con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale e sono designati dai seguenti soggetti:
  - a) dall'organismo formativo, se la commissione d'esame è nominata in esito ad un percorso formativo;
  - b) dal dirigente della struttura regionale competente, se la commissione d'esame è nominata per le specifiche sessioni di esame di cui all'articolo 66 nonies, comma 5, lettera b).
8. Nel caso di motivata impossibilità da parte dell'organismo formativo a designare l'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze ai sensi del comma 7, lettera a), l'organismo formativo individua il componente della commissione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.
9. Gli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) e gli esperti di valutazione degli apprendimenti, di cui ai commi 2, lettera c) e 3, lettera c) (280) (329)
  - a) non devono ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni un incarico di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria, di amministrazione o di coordinamento nell'organismo formativo, qualora l'esame si svolga in esito ad un percorso erogato da un organismo formativo;

- b) non devono essere stati coinvolti nelle fasi di individuazione e validazione delle competenze, qualora l'esame sia svolto in esito ad un procedimento di certificazione delle competenze attivato ai sensi dell'articolo 66 nonies.
- 10. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione designa i relativi supplenti.
- 11. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.
- 12. Nel caso in cui l'esame a conclusione del percorso formativo sia sostenuto anche da un numero limitato di candidati esterni, ai sensi dell'articolo 66 nonies, comma 5, lettera a), i candidati esterni sono esaminati dalla medesima commissione che esamina i candidati in esito al percorso formativo.

#### Art. 66 undecies

##### Oneri per lo svolgimento dell'esame

1. L'indennità da corrispondere ai componenti della commissione d'esame di cui all'articolo 66 decies è determinata con atto del dirigente della competente struttura regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:
  - a) numero dei candidati;
  - b) numero di unità di competenze da certificare;
  - c) livello della qualifica.
2. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 66 decies sono sostenuti:
  - a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo qualora l'esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo o candidati esterni inseriti nella sessione di esame ai sensi dell'articolo 66 nonies, comma 5, lettera a);
  - b) dalla Regione per le sessioni di esame organizzate ai sensi dell'articolo 66 nonies, comma 5, lettera b).

#### Sezione III

##### Riconoscimento di equipollenza (330)

#### Art. 66 duodecies (331)

##### Riconoscimento di equipollenza

1. *Con il riconoscimento dell'equipollenza la Regione dichiara l'equivalenza tra la qualificazione in possesso di un individuo rilasciata da altre regioni o province autonome nell'ambito del sistema della formazione professionale e le qualificazioni di propria titolarità che fanno riferimento:*
  - a) *al repertorio regionale delle figure professionali;*
  - b) *al repertorio regionale della formazione regolamentata, nel caso in cui la disciplina sia contenuta esclusivamente in norme regionali, fermo restando quanto previsto dal comma 2.*
2. *L'equipollenza non riguarda i titoli del sistema della formazione professionale rilasciati da altre regioni o province autonome che fanno riferimento a percorsi formativi disciplinati da norme nazionali, o accordi in conferenza stato regioni o in conferenza delle regioni in quanto tali titoli hanno validità sull'intero territorio nazionale.*
3. *L'equipollenza di cui al comma 1, lettera a) si applica anche nel caso in cui il soggetto interessato richieda il riconoscimento dell'equipollenza di titoli relativi a figure professionali non più presenti nel repertorio regionale, rilasciati dalla Regione o dalle province.*
4. *L'equipollenza è riconosciuta con atto del dirigente della struttura regionale competente su richiesta del soggetto interessato, previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici agli standard previsti dal repertorio stesso.*
5. *Se il titolo di cui si chiede l'equipollenza deve essere utilizzato in un procedimento di cui è responsabile un soggetto pubblico diverso dalla Regione, compete al suddetto soggetto la verifica della veridicità dello stesso presso l'amministrazione che lo ha rilasciato.*

*6. In difetto di riconoscimento dell'equipollenza, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni costituiscono crediti formativi in ingresso, secondo le modalità e le procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale.*

Capo II  
Accreditamento

Sezione I  
Soggetti e tipologie di accreditamento (115)

Art. 67

Finalità dell'accREDITamento e soggetti accreditabili (14)

1. L'accREDITamento è il riconoscimento dell'idoneità di organismi pubblici o privati, aventi o meno scopo di lucro, che hanno tra le proprie finalità la formazione, ad erogare attività formative finanziate con risorse pubbliche o riconosciute ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della l.r. 32/2002.
2. L'accREDITamento ottenuto da un organismo formativo per la realizzazione di attività di formazione finanziate con fondi pubblici vale anche ai fini della realizzazione di attività riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002.
3. L'accREDITamento permette all'organismo formativo di svolgere azioni di orientamento delle attività formative, finalizzate all'ingresso in formazione, e all'orientamento in uscita dal percorso formativo.

Art. 68

Istituzione dell'elenco degli organismi accreditati per la formazione (15)

1. E' istituito l'elenco regionale degli organismi pubblici e privati accreditati alla formazione.
2. Il dirigente della competente struttura regionale che rilascia l'accREDITamento (116) provvede alla tenuta dell'elenco indicato al comma 1.

Art. 69

Soggetti non tenuti all'accREDITamento (117)

1. Non sono soggetti all'accREDITamento:
  - a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse;
  - b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;
  - b bis) l'ARTI, per i percorsi formativi a supporto dell'inserimento e reinserimento lavorativo degli utenti presi in carico dai centri per l'impiego; (332)*
  - c) le istituzioni scolastiche e le università, per le attività di orientamento rivolte ai propri studenti; (187)
  - d) le istituzioni scolastiche e le università, per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002;
  - e) abrogata; (188)
  - f) gli istituti tecnici superiori (ITS) per i percorsi (189), di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera b) della l.r. 32/2002;
  - g) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale;
  - g bis) gli istituti scolastici e i centri provinciali per l'educazione degli adulti che, previo accordo con la Regione, svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione e lo svolgimento dell'esame di certificazione delle competenze. (251)
- 1 bis. Per l'erogazione dei percorsi di cui al comma 1, lettera f) gli ITS Academy sono accreditati secondo quanto previsto dalla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istruzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore) e dalle relative disposizioni attuative. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli eventuali criteri aggiuntivi e le procedure per l'accREDITamento. (333)*



## Art. 70

## Regimi particolari di accreditamento (17)

1. La Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione i requisiti e le modalità tecniche per il rilascio di un accreditamento speciale agli organismi formativi che svolgono:
  - a) formazione nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale, erogata dalle botteghe scuola, di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);
  - b) formazione erogata da grandi imprese, secondo la definizione contenuta nel regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014, ai propri dipendenti qualora l'accreditamento sia obbligatoriamente previsto da norme o accordi nazionali;
  - c) orientamento e formazione erogati dalle università e dalle istituzioni scolastiche, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, non rivolti ai propri studenti, con riferimento in particolare alla presenza di adeguate risorse professionali in relazione alle figure di presidio, dei requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni dell'organismo con il contesto locale.
  - c bis) percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 14 della l.r. 32/2002, erogati dagli istituti professionali di stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107). (190)
2. I soggetti accreditati ai sensi del presente articolo, ad esclusione delle grandi imprese di cui al comma 1, lettera b) (252), sono sottoposti al punteggiaggio del monte crediti, di cui all'articolo 72 bis, e al sistema di valutazione, di cui all'articolo 73.
3. Gli organismi formativi che intendono erogare percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 32/2002, devono possedere, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 71, comma 1, ulteriori requisiti definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2.

## Art. 70 bis

## Accreditamento per i servizi di descrizione e validazione (117)

Abrogato.

## Sezione II

## Requisiti di accesso e di mantenimento dell'accreditamento (118)

## Art. 71

## Requisiti per l'accreditamento (18)

1. L'accreditamento è rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, previa verifica del possesso dei requisiti riferiti:
  - a) alla struttura organizzativa ed amministrativa;
  - b) alla struttura logistica;
  - c) al sistema di relazioni con il contesto locale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabilite le specifiche tecniche dei requisiti e le modalità e procedure per il rilascio e il mantenimento dell'accreditamento.

## Art. 71 bis

## Requisiti relativi alla struttura organizzativa ed amministrativa (119)

1. Con riferimento alla struttura organizzativa ed amministrativa di cui all'articolo 71, comma 1, lettera a), l'organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:

- a) presenza nello statuto di finalità formative;
  - b) adeguata situazione economico-finanziaria;
  - c) adeguate risorse professionali con riferimento alle figure di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria e di coordinamento delle attività formative e alla figura di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze;
  - d) adeguati processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi certificati secondo le norme di riferimento relative ai sistemi di qualità in uso a livello nazionale e internazionale indicati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2. (281)
2. Gli organismi formativi che alla data di presentazione della domanda di accreditamento non sono in possesso della certificazione di qualità, di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti ad acquisirla entro il termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, comunque non superiore ad un periodo di centottanta giorni dalla data dell'atto di accreditamento. (191)

#### Art. 71 ter

Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale (120)

1. Con riferimento alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale, di cui all'articolo 71, comma 1, lettere b) e c), l'organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:
- a) disponibilità di locali, arredi ed attrezzature adeguati e coerenti alla realizzazione di attività formative e utilizzati in modo esclusivo per l'attività formativa;
  - b) prossimità tra uffici amministrativi e aule di formazione;
  - c) essere in regola con le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - c bis) rispettare la normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visitabilità e accessibilità dei locali; (253)
  - d) garantire un servizio minimo di accoglienza rivolto all'utenza;
  - e) capacità di contribuire ad attività di indagine, finalizzate a rilevare fabbisogni formativi a livello regionale, sub regionale e settoriale.
- 1 bis. Abrogato. (254)

#### Art. 71 quater

Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento (121)

1. Non possono presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi:
- a) *che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo, sottoposizione ad altre procedure concorsuali o procedimento in corso per l'accesso ad una di tali procedure;* (334)
  - b) *Abrogata* (335)
  - c) che hanno commesso gravi (283) violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
  - d) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
  - d bis) per i quali risultino misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); (284)
  - d ter) il cui legale rappresentante abbia ricoperto il medesimo ruolo in un altro organismo formativo che sia stato soggetto a revoca dell'accREDITAMENTO, nei cinque anni precedenti la domanda, per i casi indicati nell'articolo 75, comma 1, lettere a), (336), c), i), l), m), n) e o), e nei due anni precedenti la domanda per gli altri casi indicati nello stesso comma 1. (284)
  - e) il cui legale rappresentante o le cui figure di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa e finanziaria abbiano ricoperto una di tali funzioni (192) (285) in organismi formativi che siano stati soggetti a revoca dell'accREDITAMENTO nei cinque anni precedenti la

domanda per grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione delle attività di formazione professionale, sempre che tale negligenza, malafede o errore sia stata ad essi attribuita.

2. Non possono altresì presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi se nei confronti del legale rappresentante (337):
  - a) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per i reati contro la pubblica amministrazione, di cui al libro II, titolo II, capi I e II del codice penale, e per i reati di cui agli articoli 635 ter, 635 quinquies, 640, 640 bis e 646 dello stesso codice; (338)
  - b) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; (255)
  - c) Abrogata. (286)

#### Art. 71 quinquies

##### Mantenimento e verifica dell'accreditamento (122)

1. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento gli organismi formativi sono tenuti a:
  - a) conservare i requisiti previsti dagli articoli 71, 71 bis e 71 ter;
  - a bis) non incorrere in una delle cause di cui all'articolo 71 quater; (287)
  - b) avere una soglia minima di capacità economica e tecnico-finanziaria, di cui un'ulteriore soglia minima derivante dalle attività di formazione, definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2;
  - c) adottare una corretta gestione delle attività formative realizzate;
  - d) garantire l'aggiornamento professionale delle figure di presidio;
  - e) garantire l'efficienza e l'efficacia delle attività formative realizzate.
2. La verifica del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dalla Regione.

#### Art. 72

##### Efficienza ed efficacia delle attività formative (19)

1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, sono definiti i requisiti di efficienza e di efficacia delle attività formative realizzate, di cui all'articolo 71 quinquies, comma 1, lettera e) con riferimento:
  - a) al rispetto dei livelli minimi di efficienza, ivi compreso il livello di capacità progettuale e il livello di abbandono;
  - b) al rispetto dei livelli minimi di efficacia ivi compreso:
    - 1) il livello di successo formativo;
    - 2) la soddisfazione dell'utenza, misurata con riferimento ad almeno i seguenti elementi di valutazione:
      - 2.1. modalità di pubblicizzazione e selezione del corso;
      - 2.2. qualità della docenza e dello stage, se previsto;
      - 2.3. qualità del tutoraggio;
      - 2.4. adeguatezza del materiale didattico, dei locali e delle attrezzature;
      - 2.5. qualità delle misure di accompagnamento;
    - 3) la valutazione degli esiti occupazionali a conclusione delle attività formative, laddove compatibile con la tipologia di intervento formativo realizzato, tenendo conto della profilazione degli utenti ovvero del loro inserimento in gruppi omogenei sulla base del titolo di studio, dello stato occupazionale, dell'età, del genere e dello stato di disabilità. La valutazione degli esiti occupazionali non deve superare il 18 per cento dei crediti massimi ottenibili, di cui all'articolo 72 bis.

#### Art. 72 bis

##### Crediti e debiti del sistema di accreditamento (20)

1. A seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti definiti dagli articoli 71, 71 bis e 71 ter e della verifica dell'assenza delle cause ostative di cui all'articolo 71 quater (288), agli organismi formativi che conseguono l'accreditamento è assegnato un punteggio iniziale di monte crediti.
2. Al fine di promuovere e valorizzare il raggiungimento di livelli di eccellenza nell'erogazione dei servizi, la Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 71, comma 2, stabilisce gli indicatori per l'attribuzione di crediti aggiuntivi o debiti in diminuzione in relazione al mantenimento dei requisiti per l'accreditamento stabiliti dall'articolo 71 quinquies. Sono inoltre stabiliti debiti in caso di irregolarità accertate nell'ambito della gestione delle attività formative e nell'uso improprio dell'accreditamento nella fase di pubblicizzazione delle attività formative (256).
3. Abrogato. (193)
4. I crediti e i debiti sono attribuiti con un criterio di proporzionalità con riferimento alle attività oggetto di valutazione.

#### Art. 73

##### Valutazione degli organismi formativi (21)

1. Al fine di rendere conoscibile la performance realizzata dagli organismi formativi e fornire all'utenza elementi utili alla scelta delle attività formative, con deliberazione della Giunta regionale è disciplinato il sistema di valutazione degli organismi formativi.
2. La performance è la misurazione del livello qualitativo di attuazione degli interventi formativi mediante un indice di valutazione risultante dalla media ponderata di:
  - a) un indice sintetico di accreditamento, calcolato in riferimento ai requisiti di cui agli articoli 71, 71 bis e 71 ter;
  - b) un indice sintetico di valutazione, calcolato in riferimento ai livelli di efficienza ed efficacia di cui all'articolo 72, con particolare attenzione agli esiti occupazionali conseguiti.
3. Gli organismi formativi, valutati secondo la performance indicata al comma 2, sono inseriti in un elenco pubblicato sul sito informativo della Giunta regionale in ordine decrescente di indice di valutazione.
4. L'indice di valutazione di cui al comma 2 e tutte le informazioni che vi concorrono sono rese disponibili nel catalogo regionale dell'offerta formativa, di cui all'articolo 76 ter, mediante il sito informativo della Giunta regionale.
5. Abrogato. (194)
6. Abrogato. (194)
7. Abrogato. (194)

#### Art. 73 bis

##### Monitoraggio e valutazione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS) (195)

1. Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione tecnica superiore, realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS) nell'ambito dei piani territoriali adottati ogni triennio dalla Regione, si attua tenendo conto degli indicatori di realizzazione e di risultato per il mantenimento dell'autorizzazione e per l'accesso al finanziamento del fondo nazionale ITS, di cui all'Allegato A, punto 5, lettera b), del decreto ministeriale 7 febbraio 2013 (Linee guida di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici superiori – ITS).

#### Sezione III

##### Procedura di accreditamento, sospensione, revoca e rinuncia (123)

#### Art. 74

##### Procedura di accreditamento

1. L'organismo che intende richiedere l'accreditamento presenta la domanda alla competente struttura regionale. (22)
2. Entro centoventi (196) giorni dalla data di presentazione della domanda, il dirigente della struttura regionale competente, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, (257) adotta il relativo provvedimento.
- 2 bis. In caso di inammissibilità della domanda per due volte consecutive l'organismo non può presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del secondo provvedimento di inammissibilità. (258)
3. In caso di rigetto della domanda, l'organismo formativo non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di sei mesi dal provvedimento.
- [art74-com3bis] 3 bis. In caso di rigetto della domanda per due volte consecutive (259), l'organismo non può presentare una nuova domanda prima di due anni dalla data del secondo provvedimento di rigetto. (23)
4. Gli organismi (24) già in possesso della certificazione di qualità di cui all'articolo 71 bis, comma 1, lettera d), sono soggetti (124), ai fini dell'accreditamento, alla sola verifica del possesso dei requisiti non compresi, in tutto o in parte, nella certificazione acquisita.
- 4 bis. L'organismo formativo è tenuto a comunicare alla competente struttura regionale le eventuali variazioni inerenti i requisiti per il mantenimento di cui all'articolo 71 quinquies intervenute successivamente al rilascio dell'accreditamento. (260) (289)
- 4 ter. Il dirigente della competente struttura regionale verifica, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, il permanere dei requisiti. (290)
- 4 quater. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2 sono individuate in particolare:
  - a) le cause di inammissibilità, di rigetto della domanda e le ipotesi di rinuncia dell'accreditamento;
  - b) le variazioni che devono essere comunicate al settore regionale competente, intervenute successivamente al rilascio dell'accreditamento e le modalità di comunicazione delle stesse;
  - c) le ipotesi e le modalità di passaggio dell'accreditamento da un soggetto ad un altro. (290)

#### Art. 75

##### Revoca dell'accreditamento (25)

1. La Regione procede alla revoca dell'accreditamento:
  - a) nel caso di condanna con sentenza definitiva del legale rappresentante dell'organismo per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all'articolo 57, paragrafo 1, della dir. 2014/24/UE; (291)
  - b) *Abrogata* (339)
  - c) nel caso di falsità di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di accreditamento, di quella per l'assegnazione dei finanziamenti e di riconoscimento dei corsi;
  - d) in caso di mancato ottenimento della certificazione di qualità entro i termini di cui all'articolo 71 bis, comma 2 e, comunque, in assenza di una certificazione valida (125); (292)
  - e) nel caso di cancellazione dell'organismo dal registro delle imprese;
  - f) nel caso di mancato adeguamento, entro dodici mesi, a quanto richiesto con il provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 76;
  - g) *Abrogata* (339)
  - h) nel caso di applicazione di debiti sino all'esaurimento del monte crediti di cui all'articolo 72 bis; (126)
  - i) nel caso di rifiuto di sottoporsi alle procedure di verifica;
  - l) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

- m) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
  - m bis) nel caso di violazione del rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); (262)
  - n) *nel caso di stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo, sottoposizione ad altre procedure concorsuali o procedimento in corso per l'accesso ad una di tali procedure;* (340)
  - o) nel caso che sia stato accertato, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell'organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione amministrativa e finanziaria abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione di attività di formazione professionale;
  - o bis) nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; (263)
  - o ter) nel caso in cui l'organismo non mantenga il requisito di cui all'articolo 71 quinquies, comma 1, lettera b). (263)
2. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, (127) della l.r. 32/2002.
  3. La revoca dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative avviate.
  4. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento ai sensi del comma 1, lettere a), (341) c), i), l), m), n) e o) non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi cinque anni dalla data del provvedimento di revoca. Negli altri casi indicati al comma 1 il suddetto termine è ridotto a due anni. (198)
  5. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellato dall'elenco dei soggetti accreditati.

#### Art. 76

##### Sospensione dell'accreditamento (26)

1. La Regione, qualora nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 71 quinquies accerti la mancanza totale o parziale di uno o due dei requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, non attinenti all'efficacia o efficienza, assegna all'organismo formativo un termine per l'adeguamento. (128)
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'organismo formativo si sia adeguato, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento che cessa la sua efficacia una volta accertata la presenza dei requisiti di cui al comma 1.
3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando sia accertato:
  - a) la mancanza totale o parziale di tre o più requisiti, ad eccezione di quelli attinenti all'efficacia o efficienza;
  - b) la perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell'organismo non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell'accreditamento;
  - c) che l'organismo è in stato di liquidazione volontaria. (294)

*c bis) che l'organismo sia in stato di difficoltà secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.* (342)
4. L'accreditamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l'organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche.

5. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, (129) della l. r. 32/2002.
6. La sospensione dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate.
7. La sospensione dell'accreditamento può essere altresì disposta fino ad un anno a seguito dell'accertamento, da parte della Regione o di altre amministrazioni, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza. (162)

#### Art. 76 bis

##### Rinuncia all'accreditamento (27)

1. L'organismo formativo accreditato che rinuncia all'accreditamento è cancellato dall'elenco dei soggetti accreditati.
2. L'organismo formativo accreditato che rinuncia all'accreditamento è comunque tenuto al completamento delle attività formative in corso.
3. L'organismo che ha rinunciato all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni (199) dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati.
- 3 bis. La disposizione di cui al comma 3 non si applica agli organismi formativi sottoposti al regime particolare di accreditamento di cui all'articolo 70, comma 1, lettere c) e c bis), i quali non possono presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati. (295)
4. Abrogato. (264)

#### Capo III

##### Attività formative

#### Sezione I

##### Progettazione e realizzazione di percorsi formativi (53)

#### Art. 76 ter

##### Catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica (131)

1. Il catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica è lo strumento di raccolta delle opportunità formative esistenti sul territorio regionale ed è organizzato secondo i seguenti criteri:
  - a) completezza delle informazioni relative all'intervento formativo;
  - b) riconoscibilità dell'offerta formativa finanziata e riconosciuta mediante l'utilizzo di un logo unico regionale;
  - c) certezza dei tempi di erogazione dell'offerta formativa;
  - d) territorialità, con riferimento alla distribuzione dell'offerta sul territorio;
  - e) tempestività nell'alimentazione delle informazioni;
  - f) trasparenza delle opportunità formative mediante la pubblicizzazione sul sito informativo della Giunta regionale e presso i centri per l'impiego.
2. Il catalogo riporta le informazioni sui destinatari, la fonte di finanziamento, la tipologia di attività formativa, i titoli in esito ai percorsi, l'area territoriale, la tempistica di realizzazione e i soggetti che realizzano l'intervento con la valutazione di cui all'articolo 73 e ogni altra informazione sull'offerta formativa.
3. Sono tenuti ad alimentare il catalogo i soggetti del sistema della formazione professionale di cui all'articolo 16 bis della l.r. 32/2002.
4. Il catalogo regionale è utilizzato dai centri per l'impiego al fine di informare e orientare gli utenti rispetto all'offerta formativa programmata.

## Art. 77

## Standard dei percorsi formativi (54)

1. Gli standard generali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi si riferiscono:
  - a) alle diverse tipologie di percorsi;
  - b) agli obiettivi di apprendimento cui i percorsi sono finalizzati;
  - c) all'articolazione ed all'attività dei percorsi;
  - d) alla verifica dei requisiti di ingresso.
2. I percorsi formativi possono essere individuali o rivolti a più utenti.

## Art. 77 bis

## Tipologie di percorsi formativi (55)

1. I percorsi formativi si differenziano in ragione delle diverse tipologie di utenza cui essi sono rivolti e degli specifici fabbisogni formativi in risposta ai quali sono progettati e realizzati.
2. Con riferimento alle differenti tipologie di percorsi e di utenza la Giunta regionale definisce:
  - a) i requisiti minimi di ingresso ai percorsi;
  - b) i requisiti minimi di partecipazione e frequenza;
  - c) la durata minima dei percorsi;
  - d) la ripartizione del monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento;
  - e) i livelli professionali degli operatori;
  - f) le procedure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell'ambito del percorso formativo;
  - g) la quota di formazione a distanza;
  - h) le tipologie di qualifiche conseguibili.

## Art. 77 ter

## Obiettivi di apprendimento

1. Per ogni percorso formativo sono individuati gli obiettivi di apprendimento in relazione alle competenze per l'occupabilità ed alle competenze tecnico professionali.
2. Le competenze tecnico professionali di cui al comma 1 devono coincidere:
  - a) con quelle di un'intera figura professionale del repertorio, comprensiva di tutte le aree di attività e delle relative unità di competenza, per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica professionale;
  - b) con una o più unità di competenze del repertorio per i percorsi formativi non finalizzati al rilascio di attestato di qualifica.
3. I percorsi finalizzati al conseguimento di competenze tecnico professionali connesse ad attività professionali e lavorative disciplinate da specifiche normative devono rispettare gli standard definiti (265) dalle normative stesse.

## Art. 77 quater

## Articolazione e attività dei percorsi

1. I percorsi formativi, al fine di far conseguire agli utenti un incremento delle competenze possedute, sono articolati in unità formative funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento.
2. Ciascuna unità formativa è identificata:
  - a) dall'insieme degli obiettivi di apprendimento perseguiti relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali, declinati in termini di conoscenze e capacità;
  - b) dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti;
  - c) dalle modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento indicati.
3. Ogni percorso formativo prevede attività di stage organizzate a seconda delle esigenze dell'utenza cui è rivolto. I percorsi rivolti ad occupati possono non prevedere tale attività.



## Art. 77 quinquies

## Verifica dei requisiti di ingresso

1. Prima dell'inizio di ogni percorso l'organismo formativo verifica, attraverso adeguate modalità di accertamento delle competenze in ingresso, che i partecipanti all'attività formativa siano effettivamente in possesso delle competenze richieste e degli altri requisiti previsti per la partecipazione all'attività formativa.

## Art. 77 sexies

## Riconoscimento delle attività formative (55) (132)

1. Il riconoscimento dell'attività formativa di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 32/2002, ivi compresi i percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali e le attività formative rivolte agli operatori del sistema regionale integrato, è effettuato dalla Regione. (163)

2. Abrogato. (164)

3. I controlli sulle attività riconosciute sono finalizzati a:

- a) accertare la conformità delle attività formative ai progetti riconosciuti;
- b) verificare il regolare svolgimento dei corsi;
- c) verificare la soddisfazione dell'utenza.

## Art. 78

## Interventi formativi

Abrogato. (56)

## Art. 79

## Finanziamenti a domanda individuale

1. I finanziamenti concessi per lo svolgimento di attività di formazione a carattere individuale da effettuarsi nel territorio della Toscana possono essere utilizzati solo presso sedi operative accreditate di organismi formativi ai sensi del capo II del presente titolo, salvo i casi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. (133)

## Art. 80

## Percorsi formativi e crediti

Abrogato. (56)

## Art. 81

## Conclusione delle attività formative

Abrogato. (56)

## Art. 82

## Criteri di composizione della commissione d'esame

Abrogato. (56)

## Art. 83

## Modalità di lavoro della commissione d'esame

Abrogato. (56)

## Art. 84

## Indennità per i componenti della commissione d'esame

Abrogato. (56)

## Art. 85

## Moduli professionalizzanti

Abrogato. (56)

## Art. 86

Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale

Abrogato. (56)

Sezione I bis  
Tirocini non curricolari (79)

Art. 86 bis  
Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore garantisce la qualità e l'efficacia del tirocinio e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione. In particolare è tenuto a:
  - a) fornire al soggetto ospitante una informativa preventiva circa la disciplina applicabile al tirocinio;
  - b) supportare il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative;
  - c) nominare un tutore responsabile delle attività didattico-organizzative fra i soggetti indicati all'articolo 86 sexies, comma 1;
  - d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'articolo 17 ter, comma 7, della l.r. 32/2002;
  - e) predisporre e inviare alla Regione la convenzione e il progetto formativo entro il giorno antecedente a quello di inizio del tirocinio;
  - f) predisporre con il soggetto ospitante il dossier individuale e la relazione finale;
  - g) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto della normativa regionale, degli obblighi previsti nella convenzione e degli obiettivi e modalità attuative indicate nel piano formativo individuale del tirocinante.
2. Il soggetto promotore è tenuto a comunicare:
  - a) alla Regione i casi in cui il soggetto ospitante non ha adottato le misure necessarie per superare le criticità segnalate ai sensi del comma 1, lettera g);
  - b) alla Regione e alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente i casi di violazione non sanabile da parte del soggetto ospitante, di cui all'articolo 86 quater decies.

Art. 86 ter  
Requisiti e obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - b) essere in regola con la normativa di cui alla l. 68/1999;
  - c) non avere effettuato licenziamenti, nella medesima unità operativa in cui si attiva il tirocinio, (296) per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei trentasei mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
  - d) non avere in corso procedure concorsuali, procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, procedure di sospensione in costanza di rapporto di lavoro coperte da fondi bilaterali o fondi di solidarietà, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere mantenuti dal soggetto ospitante durante tutta la durata del tirocinio.
3. Il soggetto ospitante è tenuto a:
  - a) garantire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva

- 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE) e a garantire altresì, se prevista, la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del citato d.lgs. 81/2008;
- b) mettere a disposizione del tirocinante tutta la strumentazione e le attrezzature necessarie per l'attività da svolgere durante il tirocinio;
  - c) effettuare la comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 17 ter, comma 6, della l.r. 32/2002 e a trasmetterla al soggetto promotore, se diverso dal centro per l'impiego;
  - d) comunicare al soggetto promotore le sospensioni del tirocinio verificatesi per i casi indicati all'articolo 86 quater, comma 3;
  - e) nominare il tutore del tirocinante fra i soggetti indicati all'articolo 86 septies, comma 1.
4. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito, comunicandolo formalmente al tirocinante e al soggetto promotore.
5. Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività per le quali sia necessario un periodo formativo, non può utilizzare il tirocinio in alternativa a contratti di lavoro subordinato, con particolare riferimento ai periodi di picco delle attività, nè impiegare il tirocinante per sostituire il personale dipendente nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione.
6. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini in favore di professionisti iscritti ad ordini o collegi per attività tipiche oppure riservate alle professioni ordinistiche.
- 6 bis. Il soggetto ospitante con sedi in più regioni può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, comma 5 ter del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, indicando tale scelta nella convenzione di cui all'articolo 86 octies, comma 1. (297)

#### Art. 86 quater

#### Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
  - b) seguire le indicazioni del tutore nominato dal soggetto promotore e di quello nominato dal soggetto ospitante facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
  - c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
  - e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
  - f) partecipare agli incontri concordati con il tutore nominato dal soggetto promotore per monitorare l'attuazione del progetto formativo.
2. Il tirocinante, se previsto nel progetto formativo, può beneficiare dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
3. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio:
- a) per i periodi di astensione obbligatoria per maternità o paternità;
  - b) per malattia o impedimenti gravi e documentati che abbiano reso impossibile lo svolgimento del tirocinio, se l'assenza è pari o superiore a trenta giorni solari;
  - c) per i periodi di chiusura della sede operativa dove si svolge il tirocinio e per le eventuali sospensioni programmate all'interno del progetto formativo. (298)

- 3 bis. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata del tirocinio. (299)
4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al tutore nominato dal soggetto ospitante e al tutore nominato dal soggetto promotore.

Art. 86 quinquies

Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso

1. L'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non può essere inferiore a 600,00 euro (311) mensili lordi. Il rimborso è corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70 per cento delle presenze su base mensile, come indicata nel progetto formativo. Qualora la partecipazione sia inferiore al 70 per cento il rimborso forfetario può essere ridotto fino a 400,00 euro (311) mensili. (300)
2. Nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o nel caso di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, l'importo forfetario a titolo di rimborso spese di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti finanziatori, in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante.

Art. 86 sexies

Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto promotore

1. Il tutore nominato dal soggetto promotore è responsabile delle attività didattico-organizzative ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.
2. Il tutore di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
  - a) concorre all'elaborazione del progetto formativo, d'intesa con il tutore nominato dal soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le attività oggetto del tirocinio;
  - b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
  - c) monitora il buon andamento del percorso di tirocinio e il rispetto del progetto formativo, anche attraverso incontri con il tirocinante e con il tutore nominato dal soggetto ospitante da svolgersi almeno a metà del tirocinio e in prossimità della sua conclusione;
  - d) elabora il dossier individuale e la relazione finale di cui all'articolo 86 octies, commi 4 e 5, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante.
3. Il tutore di cui al comma 1 non può seguire contemporaneamente più di quaranta tirocinanti.

Art. 86 septies

Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto ospitante

1. Il tutore nominato dal soggetto ospitante è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro ed è individuato tra i dipendenti a tempo indeterminato con esperienza e capacità coerenti con le attività del tirocinio previste nel progetto formativo e adeguate a garantirne il raggiungimento degli obiettivi. (301)
2. Per i soggetti ospitanti elencati all'articolo 86 nonies, comma 1, lettera a) il tutore è il legale rappresentante o il libero professionista.
3. Il tutore di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
  - a) coordina l'attività del tirocinante, a cui fornisce indicazioni tecnico-operative costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o per altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
  - b) vigila sulla regolarità dell'attività svolta dal tirocinante;
  - c) è responsabile della regolare tenuta del registro delle presenze;
  - d) collabora attivamente con il tutore nominato dal soggetto promotore all'elaborazione del progetto formativo, alla progressiva composizione del dossier individuale e alla predisposizione della relazione finale di cui all'articolo 86 octies, commi 4 e 5.
- d bis) promuove e supporta lo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo anche coordinandosi con gli altri dipendenti del soggetto ospitante. (302)

4. Il tutore di cui al comma 1 non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti. Nel limite sono ricomprese anche altre forme di tirocinio o di esperienza formativa svolta sul luogo di lavoro che prevedano la presenza di un tutore del soggetto ospitante.

Art. 86 octies

Contenuti della convenzione, del progetto formativo, del dossier individuale e della relazione finale

1. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo.
2. La convenzione può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all'articolo 86 nonies.
3. Il progetto formativo è predisposto per ogni tirocinante dal soggetto promotore in accordo con il soggetto ospitante e contiene:
  - a) i dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
  - b) il nominativo del tutore nominato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
  - c) la durata e l'orario di svolgimento giornaliero e settimanale (303) del tirocinio, comunque inferiore all'orario previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dal soggetto ospitante;
  - d) gli obiettivi e le attività oggetto del tirocinio in relazione agli standard dei repertori regionali;
  - e) le modalità di svolgimento del tirocinio;
  - f) gli estremi identificativi delle assicurazioni;
  - g) la sede di svolgimento e il settore di attività;
  - h) l'entità dell'importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso spese.
4. Il dossier individuale è compilato durante lo svolgimento del tirocinio e riporta la descrizione delle attività effettivamente svolte dal tirocinante, in relazione agli standard dei repertori regionali, e le evidenze documentate che comprovano i risultati raggiunti. Il modello di dossier individuale è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.
5. Al termine del tirocinio, sulla base del progetto formativo e del dossier individuale, al tirocinante è rilasciata una relazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indica e documenta le attività effettivamente svolte, con riferimento agli standard dei repertori regionali. La relazione, redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura regionale, è composta da una sezione descrittiva e da un'attestazione finale. (343)
6. Il dossier individuale e la relazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli da 66 quinques a 66 nonies.
7. I documenti di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono redatti attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b bis), che assicura altresì la trasmissione alla Regione dei documenti di cui ai commi 1 e 3.
8. La convenzione e il progetto formativo sono messi a disposizione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente.

Art. 86 nonies

Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti

1. Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini contemporaneamente attivi, con riferimento all'unità operativa dove è attivato il tirocinio, (304) è proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti:
  - a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che nei seguenti casi, per i quali è consentito un tirocinante:

- 1) per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nell'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 "Norme in materia di artigianato");
- 2) per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
- 3) per le imprese "start-up innovative" di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'articolo 25, comma 8 del d.l. 179/2012;
- 4) per i soggetti ospitanti aderenti alle associazioni professionali, (304) iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale;
- b) per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un tirocinante;
- c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono consentiti due tirocinanti;
- d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall'articolo 86 decies per i soggetti ospitanti privati, con arrotondamento all'unità superiore.(305)
2. Per i soggetti ospitanti pubblici è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato con arrotondamento all'unità superiore. (305)
3. Ai fini del computo del numero di dipendenti di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) non sono ricompresi i lavoratori apprendisti;
  - b) i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati come dipendenti a tempo indeterminato. (306)
- 3 bis. Ai fini del computo del numero massimo di tirocini contemporaneamente attivi, non sono considerati i tirocini promossi nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 32/2002 e i tirocini di inclusione sociale. (307)

#### Art. 86 decies

##### Deroga al limite dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti privati

1. I soggetti ospitanti privati di cui all'articolo 86 nonies, comma 1, lettera d), possono attivare ulteriori tirocini in deroga ai limiti ivi indicati, qualora nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione degli stessi, abbiano assunto uno o più tirocinanti a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno sei mesi, con orario di lavoro pari o superiore al 50 per cento di quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, nel rispetto dei seguenti limiti:
  - a) un tirocinio se è stato assunto almeno il 20 per cento dei tirocinanti ospitati;
  - b) due tirocini se sono stati assunti almeno il 50 per cento dei tirocinanti ospitati;
  - c) tre tirocini se sono stati assunti almeno il 75 per cento dei tirocinanti;
  - d) quattro tirocini se sono stati assunti il 100 per cento dei tirocinanti ospitati.

## Art. 86 undecies

Registrazione del tirocinio nel *fascicolo elettronico del lavoratore (344)*

1. Al termine del tirocinio il tirocinante può chiedere al centro per l'impiego la registrazione dell'esperienza di tirocinio nel *fascicolo elettronico del lavoratore (344)* di cui all'articolo 66 bis. A tal fine, se il tirocinio non è stato promosso dal centro per l'impiego, il tirocinante presenta la relazione finale.

## Art. 86 duodecies

## Informazione e monitoraggio

1. L'ARTI, anche attraverso i centri per l'impiego, esercita le funzioni di gestione degli interventi di politica attiva nei confronti dei potenziali utenti informandoli sulle possibilità di utilizzo dei tirocini e, per quanto di propria competenza, esercita la funzione di supporto alla struttura regionale competente in materia di controlli sui tirocini.
2. La Regione, anche attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) bis, effettua il monitoraggio sull'andamento dei tirocini, con particolare riferimento agli esiti occupazionali.
3. Con cadenza almeno annuale, il report di monitoraggio è trasmesso alla Commissione consiliare competente, alla Commissione regionale permanente tripartita e al Comitato di coordinamento istituzionale.

## Art. 86 terdecies

## Interruzione del tirocinio

1. Il soggetto ospitante o il soggetto promotore possono interrompere il tirocinio in caso di inadempienze gravi da parte di uno dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo.
2. L'interruzione del tirocinio e le sue motivazioni devono essere comunicate alla Regione, che effettua le dovute verifiche al fine di adottare i provvedimenti conseguenti.

## Art. 86 quaterdecies

## Violazioni sanabili e non sanabili

1. In attuazione dell'articolo 17 quater 2 della l.r. 32/2002, il dirigente della struttura regionale competente accerta se la violazione rilevata in sede di attivazione e svolgimento del tirocinio è di natura sanabile o non sanabile al fine di applicare le misure correttive di cui al medesimo articolo.
2. Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 17 ter della l.r. 32/2002 sulle modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini, le violazioni non sanabili si riferiscono:
  - a) al tirocinio attivato da un soggetto non titolato alla promozione del tirocinio;
  - b) alla mancanza della convenzione e del progetto formativo;
  - c) alla coincidenza tra soggetto ospitante privato e soggetto promotore privato;
  - d) alla mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi;
  - e) alla mancata individuazione del tutore da parte del soggetto promotore o da parte del soggetto ospitante;
  - f) alla violazione dei limiti di durata minima e massima come risultanti dal progetto formativo. La violazione è sanabile se al momento dell'accertamento, la durata prevista dalla normativa regionale può essere ancora ripristinata;
  - g) agli obblighi relativi all'erogazione del rimborso spese forfettario;
  - h) alla mancata redazione della relazione finale di cui all'articolo 86 octies comma 5.
3. Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 17 quater della l.r. 32/2002 sull'ammissibilità dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, fatti salvi i tirocini attivati nei confronti dei

soggetti di cui all'articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 32/2002, le violazioni non sanabili si riferiscono al mancato rispetto:

- a) del limite dell'età minima del tirocinante;
  - b) del divieto di attivare più di un tirocinio per il medesimo profilo professionale;
  - c) del divieto di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante;
  - d) del divieto di ospitare un tirocinante con il quale c'è già stato un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.
4. Per quanto riguarda le disposizioni degli articoli da 86 bis a 86 quater sui requisiti e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, le violazioni non sanabili si riferiscono al mancato possesso o alla perdita dei requisiti richiesti al soggetto ospitante.
  5. Per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 86 nonies e 86 decies sul numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, le violazioni non sanabili si riferiscono alla violazione del limite relativo al numero dei tirocini contemporaneamente attivabili dal soggetto ospitante.
  6. Nel caso in cui il dirigente della struttura regionale competente accerti una delle violazioni non sanabili i tirocini sono interrotti a partire dalla data di accertamento, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante i rimborsi spese non percepiti spettanti fino alla data di interruzione del tirocinio.
  7. Le violazioni non ricomprese nei commi da 2 a 5 sono sanabili se la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni violate.

## Sezione II

### Istruzione e formazione tecnica superiore (134)

#### Art. 87

##### Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (135)

1. Nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 23 della l.r. 32/2002, la Commissione regionale permanente tripartita è sentita per: (239)
  - a) l'individuazione dei settori, delle qualifiche e delle specializzazioni, finalizzata al finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
  - b) l'analisi degli esiti occupazionali.

#### Art. 87 bis

##### Commissione d'esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore (240)

1. La commissione d'esame per il rilascio del certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002 è nominata dalla Regione ed è costituita da:
  - a) un presidente, individuato dalla Regione;
  - b) un rappresentante dell'istituto scolastico, uno dell'università e uno dell'organismo formativo, designati dal soggetto attuatore, di cui due individuati tra i docenti del corso;
  - c) due esperti in ambiti attinenti al profilo del corso, designati dalle associazioni di categoria, ordini, collegi ed enti rappresentativi del settore economico di riferimento.
2. Il presidente, di cui al comma 1, lettera a), è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione regionale. Il presidente può essere altresì individuato tra i dipendenti di altre amministrazioni oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, inseriti in appositi elenchi di cui all'articolo 66 decies, comma 4.
3. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione individua anche i relativi supplenti.
4. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.
5. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

#### Art. 88

##### Funzioni del Comitato regionale (136)



Abrogato.

Capo IV  
PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA (85)

Sezione I  
Rendicontazione delle spese

Art. 89  
Sistema di riconoscimento delle spese (137)

1. Per gli interventi formativi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) della l.r. 32/2002 realizzati dagli organismi attuatori, l'amministrazione competente indica una delle seguenti modalità per il riconoscimento delle spese:
  - a) sistema di rendicontazione a costi reali;
  - b) sistema di rendicontazione per finanziamenti a tasso forfetario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
  - c) sistema dei costi unitari standard.
2. I sistemi di cui al comma 1, lettere b) e c), in attuazione dei regolamenti comunitari vigenti in materia, trovano applicazione di norma negli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo. Tali sistemi possono essere applicati anche agli interventi formativi finanziati con altri fondi qualora espressamente previsto dal soggetto che ne ha la titolarità.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi finanziati con il Fondo sociale europeo nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e proporzionalità a tutela degli interessi dell'utenza e del buon utilizzo delle risorse pubbliche.

Art. 90  
Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte

1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a) e b), comunicano alla Regione (165), mediante il sistema informativo regionale, le spese effettivamente sostenute, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all'articolo 89, comma 3.
- [art90-com2] 2. Relativamente al sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a), le spese effettivamente sostenute corrispondono ai pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Nel sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) tali documenti giustificativi sono richiesti unicamente per le categorie di costo definite. (138)
- [art90-com3] 3. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all'articolo 89, comma 1, lettera c), comunicano alla Regione (165) le ore di attività di formazione svolte, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all'articolo 89, comma 3.

Art. 91  
Verifica dei rendiconti di spesa

1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento delle spese sostenute e della definizione del saldo, presentano alla Regione (166) il rendiconto finale di spesa.
2. La Regione (166) effettua la verifica dei rendiconti di spesa.
3. La deliberazione di cui all'articolo 89 comma 3, stabilisce le condizioni per l'ammissibilità e finanziabilità della spesa sulla base dei seguenti criteri:
  - a) pertinenza ed imputabilità ad azioni ammissibili nell'ambito del progetto;
  - b) riferibilità al periodo di vigenza del finanziamento;
  - c) comprovabilità;

- d) verificabilità dell'avvenuto pagamento.
4. Nel sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) la comprovabilità e la verificabilità delle spese è richiesta esclusivamente per le categorie di costo definite (139).
  5. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.

#### Art. 92

##### Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard

1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all'articolo 89, comma 1, lettera c), al fine della definizione del saldo trasmettono alla Regione (167) la documentazione comprovante le attività svolte e gli esiti delle stesse. Non sono richiesti giustificativi di spesa.
2. L'amministrazione effettua la verifica della completezza e correttezza formale della documentazione di chiusura secondo quanto previsto nella deliberazione di cui all'articolo 89, comma 3.
3. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.

#### Art. 93

##### Bilancio consuntivo

1. Gli organismi attuatori degli interventi al termine dell'esercizio finanziario presentano alla Regione estratti del bilancio consuntivo, sulla base dei centri di costo individuati dalla Giunta regionale.

#### Art. 94

##### Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione

1. Il finanziamento attribuito a un organismo attuatore degli interventi formativi è revocato nei seguenti casi:
  - a) mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti dall'amministrazione;
  - b) grave inadempimento degli obblighi posti dall'amministrazione;
  - c) non conformità della tipologia di destinatari dell'intervento formativo, delle finalità ed obiettivi di competenze da acquisire, dei contenuti e degli altri elementi caratterizzanti l'intervento stesso;
  - d) rifiuto o grave impedimento opposti dall'organismo attuatore ai controlli sulle attività da parte degli organi competenti.
2. La Regione (168), in presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, le contesta formalmente all'organismo attuatore assegnando un termine per la presentazione delle controdeduzioni non inferiore a dieci giorni.
3. Nel caso in cui l'organismo attuatore non opponga le proprie controdeduzioni nel termine indicato al comma 2, o queste non siano accolte, la Regione (168) revoca il finanziamento concesso e provvede al recupero delle relative somme, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

#### Sezione II

##### Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica

#### Art. 95

##### Monitoraggio e valutazione degli interventi (140)

1. La Regione cura (169) il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.
2. Abrogato. (170)

3. I dati del monitoraggio sulle attività formative realizzate, finanziate e riconosciute, sono utilizzati per la valutazione degli esiti occupazionali, come previsto dall'articolo 15, comma 4, lettera b) della l.r. 32/2002.
4. La valutazione degli esiti occupazionali è utilizzata nell'ambito delle attività di programmazione come previsto all'articolo 15, commi 4 e 7 della l.r. 32/2002.
5. Gli esiti della valutazione sono resi disponibili mediante il sito informativo della Giunta regionale.
6. Le università ed i centri di ricerca pubblici possono utilizzare i dati di monitoraggio per effettuare proprie valutazioni sul sistema della formazione nel suo complesso o su singoli aspetti dello stesso.
7. I dati risultanti dall'attività di monitoraggio, di cui al comma 1, e gli esiti della valutazione, di cui al comma 4, concorrono al monitoraggio e valutazione delle politiche settoriali della Regione, di cui all'articolo 22, comma 1 della l.r. 1/2015. (241)

#### Art. 95 bis

##### Verifiche degli interventi

1. Tutti gli interventi formativi sono sottoposti ad un sistema di gestione e controllo dei finanziamenti concessi nell'ambito del fondo sociale europeo, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali.
2. Nell'ambito del sistema indicato al comma 1 sono previsti controlli nel corso dell'intervento formativo, da effettuarsi anche presso il luogo di svolgimento delle attività, per accertarne la regolarità.

#### Titolo IX

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO (6)

#### Capo I

#### Organismi istituzionali

#### Sezione I

#### Commissione regionale permanente tripartita

#### Art. 96

##### Composizione della Commissione regionale permanente tripartita

1. La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'articolo 23 della l.r. 32/2002, è composta da:
  - a) assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione; (141)
  - b) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni più rappresentative delle imprese a livello regionale negli ambiti economici indicati dall'articolo 98, comma 1, (172) firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
  - c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
  - d) consigliere regionale di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della l. 28 novembre 2005, n. 246);
  - e) due consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, con voto limitato. (28)
2. Per la trattazione degli argomenti previsti dall'articolo 23, comma 4, della l.r. 32/2002, la Commissione è integrata da tre componenti effettivi, e relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente regolamento.

## Art. 97

## Nomina e durata in carica

1. La Commissione regionale permanente tripartita è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (173) e delle associazioni dei disabili individuate ai sensi del presente regolamento.
- 1 bis. Il decreto di cui al comma 1 individua, tra gli assessori di cui all'articolo 96, comma 1, lettera a), il presidente della Commissione e il vicepresidente. (142)
2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.
3. La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

## Art. 98

## Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese (174)

1. I sei componenti della Commissione regionale permanente tripartita designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese (175) sono rappresentativi di ciascuno dei seguenti ambiti economici:
  - a) agricoltura;
  - b) artigianato;
  - c) commercio;
  - d) cooperazione;
  - e) industria;
  - f) turismo.

## Art. 99

## Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese (176)

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione rappresentativa delle imprese è definito dal maggior numero di imprese iscritte alla medesima organizzazione in ciascun ambito economico indicato dall' articolo 98. (177)
2. All'organizzazione maggiormente rappresentativa in ciascun ambito economico è attribuita la designazione di un componente effettivo e del relativo supplente.
3. Alla stessa organizzazione (178), anche se presente in più ambiti economici indicati dall' articolo 98, non può essere attribuito più di un componente effettivo e relativo supplente.

## Art. 100

## Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori presenti in almeno tre degli ambiti di cui all' articolo 98, è definito dal maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.
2. Il numero dei componenti della Commissione regionale permanente tripartita per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori è attribuito con i seguenti criteri:
  - a) proporzionalità alla percentuale del numero di iscritti;
  - b) non può essere attribuito all'organizzazione maggiormente rappresentativa un numero di componenti superiore alla metà di quelli disponibili;
  - c) le percentuali di cui alla lettera a), sono arrotondate in eccesso se di numero pari o superiore a sei ed in difetto se di numero inferiore.

## Art. 101

## Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili è definito dal maggior numero di iscritti residenti sul territorio regionale.
2. La ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili avviene secondo il criterio dell'attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle tre associazioni dei disabili più rappresentative per numero di iscritti sul territorio regionale.

#### Art. 102

Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei disabili (179)

1. Il dirigente della struttura regionale competente, entro centoventi giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale, dà avvio alle procedure mediante avviso, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

#### Art. 103

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni rappresentative della imprese (180)

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102, le organizzazioni rappresentative delle imprese, (181) tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente: (186)
  - a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
  - b) il numero di imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102.

#### Art. 104

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:
  - a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;
  - b) il numero degli iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102;
  - c) la rappresentanza dei lavoratori in almeno tre degli ambiti economici indicati all' articolo 98.

#### Art. 105

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102, le associazioni dei disabili, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:
  - a) attestazione della natura e del livello regionale dell'associazione;
  - b) il numero degli iscritti residenti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 102.

#### Art. 106

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese (182)

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:
  - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione rappresentativa delle imprese (183) in ciascun ambito economico indicato dall' articolo 98;

- b) individua per ogni ambito economico l'organizzazione (184) maggiormente rappresentativa alla quale spetta designare il componente effettivo e il relativo supplente nella Commissione regionale permanente tripartita;
- c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni individuate ai sensi del presente articolo;
- d) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 103, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

#### Art. 107

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all' articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:
  - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori ai sensi dell' articolo 100;
  - b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le organizzazioni sindacali dei lavoratori designano nella Commissione regionale permanente tripartita;
  - c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuate ai sensi del presente articolo;
  - d) comunica a tutte le organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 104, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

#### Art. 108

Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all' articolo 105, il dirigente della struttura regionale competente:
  - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
  - b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le associazioni designano nella Commissione regionale permanente tripartita;
  - c) invia le richieste di designazione alle associazioni individuate ai sensi del presente articolo;
  - d) comunica a tutte le associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 105, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

#### Art. 109

Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti

1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente, le organizzazioni rappresentative delle imprese, le organizzazioni sindacali dei lavoratori (185) e le associazioni dei disabili designano i propri rappresentanti effettivi e supplenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e comunicano al dirigente tale designazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di ogni persona designata, circa l'inesistenza di cause ostative alla nomina di cui all'articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da ultimo modificato dall' articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80.

### Sezione II

Comitato di coordinamento istituzionale

#### Art. 110

Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale (29)

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'articolo 24 della l.r. 32/2002, è composto da:
  - a) assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione;
  - b) presidenti delle amministrazioni provinciali e sindaco della città metropolitana o loro delegati;

- c) dieci presidenti delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002, o loro delegati, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto;
  - d) Abrogata; (308)
  - e) Abrogata; (308)
  - f) Abrogata; (308)
  - g) Abrogata; (308)
  - h) Abrogata; (308)
  - i) Abrogata; (308)
2. Abrogato; (309)

#### Art. 111

##### Nomina e durata in carica (242)

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua, tra gli assessori di cui all'articolo 110, comma 1, lettera a), il presidente del Comitato e il vicepresidente.
3. Le designazioni dei componenti di cui all'articolo 110, comma 1, lettera c) (310) devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, il Comitato può essere nominato in presenza della metà dei componenti effettivi.
5. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

#### Sezione III

##### Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili

#### Art. 112

##### Composizione del Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili (30)

1. Il comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 27 della l.r. 32/2002, è costituito da:
  - a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
  - b) un componente, e relativo supplente, designato dal CAL;
  - c) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
  - d) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
  - e) un componente, e relativo supplente, designato dalla associazione dei disabili più rappresentativa a livello regionale.

#### Art. 113

##### Nomina e durata in carica

1. Il Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, nonché dell'URPT, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente.
2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso dirigente tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall' articolo 112.
3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

## Art. 114

Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro

1. L'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa, di cui all' articolo 112, comma 1, lettera c), (31) è individuata in base al maggior numero di imprese iscritte con più di quindici dipendenti, soggette agli obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto del lavoro dei disabili), da ultimo modificata dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all' articolo 102 e all' articolo 103.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all' articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:
  - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro;
  - b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione maggiormente rappresentativa così come individuata ai sensi del comma 1;
  - c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 102 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

## Art. 115

Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori

1. L'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa, di cui all' articolo 112, comma 1, lettera d), (32) è individuata in base al maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.
2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all' articolo 102 ed all' articolo 104.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all' articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:
  - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori;
  - b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa;
  - c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 103 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

## Art. 116

Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili

1. L'associazione dei disabili maggiormente rappresentativa, di cui all' articolo 112 , comma 1, lettera e), (33) è individuata in base al maggior numero degli iscritti residenti sul territorio regionale.
2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all' articolo 102 ed all' articolo 105.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all' articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:
  - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
  - b) invia la richiesta di designazione all'associazione maggiormente rappresentativa;
  - c) comunica alle associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all' articolo 104 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

## Capo II

Servizi per l'impiego



*Art. 117 (345)*  
*Sistema regionale per l'impiego*

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture territoriali organizzate ai sensi del titolo II, capo II della l.r. 32/2002.
2. La rete delle strutture territoriali di cui al comma 1 è gestita dall'ARTI ed è costituita da:
  - a) centri per l'impiego;
  - b) servizi territoriali.
3. Le strutture territoriali di cui al comma 2, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dalla normativa nazionale in materia di servizi per il lavoro e politiche attive e degli standard minimi definiti dalle carte dei servizi di cui all'articolo 121, svolgono, nell'ambito del territorio di propria competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad esse assegnate dall'ARTI.
4. L'ARTI promuove e favorisce l'interazione tra i diversi soggetti operanti nell'ambito territoriale, ed il loro collegamento alla rete telematica del sistema regionale per l'impiego e al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro secondo gli standard tecnici regionali, nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli definiti dalla normativa vigente.

*Art. 118*  
*Tipologie dei servizi per l'impiego (392)*

*Abrogato.*

*Art. 119*  
*Standard minimi di funzionamento dei servizi (392)*

*Abrogato.*

*Art. 120 (346)*  
*Qualità e omogeneità delle prestazioni*

1. Nell'erogazione dei servizi per l'impiego è garantita la qualità e l'omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale attraverso le carte dei servizi di cui all'articolo 121.
2. Le strutture territoriali di cui all'articolo 117, comma 2, sono contrassegnate da un logo unico e sono ubicate in modo da favorire il loro raggiungimento da parte dell'utenza.
3. Il personale dei servizi per l'impiego ha competenze specifiche individuate per ciascuna area di attività di cui all'articolo 18 del d.lgs. 150/2015.

*Art. 121 (347)*  
*Carta dei servizi dei centri per l'impiego e del collocamento mirato*

1. La Giunta regionale approva con proprio atto la carta dei servizi dei centri per l'impiego e la carta dei servizi del collocamento mirato, con le quali si definiscono i servizi e i relativi standard minimi di funzionamento ed in particolare:

- a) *l'articolazione in attività delle tipologie di servizi di cui all'articolo 18 del d.lgs. 150/2015;*
- b) *con riferimento a ciascun servizio:*
- 1) *le finalità specifiche;*
  - 2) *le modalità di erogazione;*
  - 3) *i destinatari e i soggetti interessati;*
  - 4) *i termini per l'erogazione;*
  - 5) *la durata;*
  - 6) *le indicazioni relative a chi rivolgersi per l'erogazione;*
- c) *gli indicatori per la misurazione della efficienza ed efficacia delle prestazioni erogate.*

### Capo III

#### Albo regionale delle agenzie per il lavoro ed elenco dei soggetti accreditati

#### Sezione I

#### Albo regionale delle agenzie per il lavoro

#### Art. 122

##### *Autorizzazione delle agenzie per il lavoro. Articolazione e tenuta dell'albo (348)*

1. *L'albo di cui all'articolo 20 bis della l.r. 32/2002" sono sostituite dalle seguenti: "Le agenzie per il lavoro, per svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, devono essere autorizzate dall'ARTI e iscritte nell'albo di cui all'articolo 20 bis della l.r. 32/2002, che (349) è articolato in tre sub-sezioni regionali corrispondenti alle sezioni dell'albo nazionale:*
  - a) *sub-sezione III "agenzie di intermediazione";*
  - b) *sub-sezione IV "agenzie di ricerca e selezione del personale";*
  - c) *sub-sezione V "agenzie di supporto alla ricollocazione professionale".*
2. *L'ARTI (349) provvede alla tenuta dell'albo, all'acquisizione delle domande di iscrizione e della documentazione prescritta e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'albo.*

#### Art. 123

##### *Soggetti autorizzati (350)*

1. *L'ARTI autorizza, secondo le procedure definite dagli articoli da 126 a 128, i soggetti privati e pubblici di cui ai commi 2 e 3 allo svolgimento delle seguenti attività, esclusivamente sul territorio della Regione:*
  - a) *intermediazione;*
  - b) *ricerca e selezione del personale;*
  - c) *supporto alla ricollocazione professionale. (351)*
2. *I soggetti privati che possono richiedere l'autorizzazione sono i seguenti: (352)*
  - a) *le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori anche attraverso i propri servizi costituiti in forma societaria, ad esclusione del consorzio;*
  - b) *le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità;*
  - c) *gli enti bilaterali qualora nei rispettivi statuti siano previste le attività oggetto di autorizzazione.*
3. *I soggetti pubblici che possono richiedere l'autorizzazione sono i seguenti, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro: (352)*
  - a) *i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane;*
  - b) *le camere di commercio;*
  - c) *gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.*

4. Per i soggetti di cui al comma 3, l'autorizzazione è individuale e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di comuni, camere di commercio o istituti di scuola secondaria di secondo grado.

#### Art. 124

##### Regime particolare di autorizzazione

1. Le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie di cui all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 276/2003, non necessitano di provvedimento autorizzatorio purché l'attività di intermediazione sia svolta senza fini di lucro.
2. L'autorizzazione è per ogni singola università o fondazione e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di università o di fondazioni.
3. L'autorizzazione per i soggetti di cui al comma 1, non comportando l'iscrizione all'albo delle agenzie di lavoro, non si estende alle attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale per le quali si applicano le procedure previste per le autorizzazioni dal presente regolamento.
4. *I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del d.lgs. 150/2015, attraverso il nodo regionale. (353)*

#### Art. 125

##### Requisiti per l'autorizzazione (354)

1. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione sono quelli previsti (355) dall'articolo 5, comma 1 e comma 4, lettere a) e c), del d.lgs. 276/2003.
2. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di ricerca e selezione del personale sono quelli previsti (355) dall'articolo 5, commi 1 e 5, del d. lgs. 276/2003.
3. I requisiti per le attività di supporto alla ricollocazione professionale sono quelli previsti (355) dall'articolo 5, commi 1 e 6 del d. lgs. 276/2003.
4. I requisiti per l'attività di intermediazione svolta dalle associazioni territoriali dei datori di lavoro, dei lavoratori, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) del d.lgs. 276/2003.
5. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione dei comuni, delle camere di commercio e degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g) del d.lgs. 276/2003.

#### Art. 126 (356)

##### Procedura per l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo

1. *I soggetti pubblici e privati che intendono richiedere l'autorizzazione e iscriversi all'albo delle agenzie presentano la domanda all'ARTI.*
2. *L'autorizzazione e l'iscrizione sono subordinate alla verifica della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 125, nonché alla dichiarazione del rappresentante legale dell'agenzia di provvedere all'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del d.lgs. 150/2015, attraverso il nodo regionale.*
3. *Le modalità e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione e l'iscrizione all'albo sono definite dall'ARTI.*
4. *L'ARTI autorizza l'iscrizione all'albo, che è ordinato secondo una progressione*

*alfabetica.*

*5. L'iscrizione dell'agenzia nella sub-sezione III dell'albo regionale comporta automaticamente l'iscrizione nelle sub-sezioni IV e V.*

#### Art. 127

##### Autorizzazione provvisoria

1. Contestualmente alla richiesta di iscrizione all'albo, i soggetti interessati richiedono l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio della autorizzazione provvisoria i soggetti interessati predispongono un documento analitico dal quale si evinca che l'agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività di cui si richiede l'autorizzazione, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.
3. L'autorizzazione provvisoria è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione si intende accettata.

#### Art. 128

##### Autorizzazione a tempo indeterminato

1. Decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi *L'ARTI (357)* rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta. In attesa del rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato, l'autorizzazione provvisoria si intende prorogata.
2. *Abrogato (358)*
3. Ai fini del rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato i soggetti abilitati predispongono una relazione analitica dell'attività svolta nel corso del biennio precedente, secondo apposito formulario predisposto *dall'ARTI (357)* e presentano la documentazione idonea allo scopo.
4. Ai fini della verifica dell'oggetto sociale il concetto di prevalenza, da verificarsi a consuntivo decorso il primo biennio di attività, va inteso in senso quantitativo, nel senso che l'attività oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1 per cento delle attività dell'agenzia svolte nell'arco dei ventiquattro mesi.
5. Una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, è effettuata di biennio in biennio, sulla base dei dati di contabilità analitica desumibili da ogni unità operativa, ai sensi del comma 3.
6. L'autorizzazione definitiva non può essere concessa ai soggetti in possesso di autorizzazione provvisoria che non abbiano svolto, o che abbiano svolto con carattere saltuario o intermittente, l'attività o le attività per le quali sono direttamente autorizzati.
7. Decorsi i termini previsti dal comma 1 senza l'adozione di alcun provvedimento, la domanda si intende accettata.

#### Art. 129

##### Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. *L'ARTI (359)* sospende, dandone comunicazione all'agenzia, l'autorizzazione provvisoria o definitiva, per i soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.
2. *L'ARTI (359)* informa l'agenzia interessata delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegna un termine non inferiore a trenta giorni affinché l'agenzia medesima provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.

3. Ove l'agenzia non dimostri di essersi adeguata a quanto richiesto entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, l'ARTI (359) dispone la cancellazione dall'albo e la revoca definitiva dell'autorizzazione.

*Art. 130 (360)*

*Requisiti professionali*

1. *Le agenzie di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale devono avere, nelle sedi principali e periferiche, personale qualificato nel numero e con le competenze e l'esperienza professionale stabilite dalla normativa nazionale in materia di autorizzazione delle agenzie per il lavoro.*
2. *Il possesso di una qualifica professionale conseguita nell'ambito di un sistema regionale della formazione professionale con riferimento a competenze inerenti ai servizi al lavoro riduce di un anno la durata dell'esperienza professionale richiesta al comma 1.*
3. *L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.*

*Art. 131 (361)*

*Locali*

1. *Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici, che hanno le caratteristiche e i requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di autorizzazione delle agenzie per il lavoro.*

*Art. 132*

*Pubblicità e trasparenza*

1. All'esterno ed all'interno dei locali delle unità organizzative sono indicati in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e dell'iscrizione nell'albo, ed è affisso l'orario di apertura al pubblico che viene garantito. E' altresì indicato l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unità organizzativa.
2. Le agenzie per il lavoro comunicano all'ARTI (362) l'organigramma aziendale delle unità organizzative articolato per funzioni aziendali con allegati i curricula, e le variazioni successivamente intervenute. Tale organigramma è accessibile per consultazione da quanti intendono avvalersi dei servizi delle agenzie.

*Art. 133*

*Comunicazioni*

1. *L'ARTI comunica (363) agli interessati l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle attività e l'iscrizione all'albo o il provvedimento negativo e ne dispone, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.*
2. *L'ARTI comunica, tramite il nodo regionale del sistema informativo unico nazionale, (363) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i provvedimenti di autorizzazione rilasciati al fine dell'iscrizione delle agenzie nelle sub-sezioni regionali dell'albo nazionale e gli altri provvedimenti che incidono sul regime autorizzatorio.*
3. *Le agenzie autorizzate comunicano all'ARTI (363) gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni richieste dall'ARTI (363).*
4. *In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'autorizzazione è revocata.*

## Art. 134

## Divieto di transazione commerciale

1. L'autorizzazione a tempo indeterminato o provvisoria non può essere oggetto di transazione commerciale.
2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto di autorizzazione, o concessione della autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.
3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuova o diversa società non autorizzata a tempo indeterminato, il venir meno della autorizzazione e la necessità, per la costituenda agenzia, di ottenere una autorizzazione provvisoria.

## Sezione II

## Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro

## Art. 135 (364)

*Accreditamento per lo svolgimento dei servizi al lavoro*

*1. L'accREDITamento è la procedura mediante la quale è riconosciuta l'idoneità ad essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 20 ter della l.r. 32/2002, che consente l'erogazione dei servizi al lavoro anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro, con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro.*

*2. I soggetti accreditati erogano i servizi per il lavoro, individuati dalla normativa nazionale in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, che non sono riservati ai centri per l'impiego.*

## Art. 136

## Forme di affidamento dei servizi al lavoro

1. *Lo svolgimento dei servizi al lavoro di cui all'articolo 135, comma 2, può essere affidato a soggetti accreditati (365) mediante la sottoscrizione di una convenzione o di un contratto (366), secondo i criteri di economicità del ricorso al soggetto privato, di impedimento del servizio pubblico allo svolgimento dei servizi, di cooperazione, di integrazione e qualità.*
2. *La convenzione o il contratto di cui al comma 1 disciplinano i reciproci impegni delle parti, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento dei servizi e del monitoraggio sugli stessi. (367)*
3. *I soggetti che ottengono l'affidamento di servizi al lavoro devono essere iscritti nell'elenco alla data (368) della sottoscrizione della convenzione o del contratto (369).*
4. *La procedura di accreditamento per l'affidamento di servizi al lavoro deve essere conclusa entro il termine previsto per la sottoscrizione della convenzione o del contratto (369).*

## Art. 137 (370)

*Articolazione e tenuta dell'elenco e ambito di svolgimento delle attività*

*1. L'elenco regionale è articolato in sezione regionale e sezioni provinciali.*

*2. I soggetti accreditati che svolgono attività in più di una provincia sono iscritti nella sezione regionale e possono operare su tutto il territorio della Regione.*

*3. I soggetti accreditati che svolgono attività in una sola provincia sono iscritti nella sezione provinciale corrispondente e possono operare esclusivamente nel territorio provinciale in cui si*

*trova la sede operativa avente i requisiti strutturali di cui all'articolo 138 e su tutto il territorio regionale limitatamente alla promozione dei tirocini.*

*4. L'ARTI provvede alla tenuta dell'elenco e al rilascio del certificato di iscrizione allo stesso, nonché all'iscrizione dei soggetti accreditati nell'albo nazionale.*

*Art. 138 (371)*

*Requisiti di ammissibilità di carattere generale, giuridico-finanziario e strutturali per l'iscrizione dei soggetti privati*

*1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti privati costituiti in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta che, alla data di presentazione della domanda, abbiano almeno una unità operativa situata nel territorio della Regione e siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di carattere generale, giuridico-finanziario e strutturali previsti dalla normativa nazionale in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro.*

*2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre possedere i seguenti requisiti:*

- a) indicazione nell'oggetto sociale dello svolgimento dei servizi al lavoro;*
- b) disponibilità di adeguate competenze professionali, secondo quanto previsto dall'articolo 141.*

*3. I soggetti di cui al comma 1 devono provvedere all'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del d.lgs. 150/2015, attraverso il nodo regionale.*

*Art. 139*

*Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici*

*1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti pubblici che, alla data di presentazione della domanda, (372) siano in possesso dei seguenti requisiti:*

- a) sede situata nel territorio della Regione;*
- b) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro (373);*
- c) disponibilità di adeguate competenze professionali secondo quanto previsto dall'articolo 141;*
- d) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del d.lgs. 150/2025 (372) attraverso il nodo regionale;*
- e) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.*

*Art. 140*

*Locali (392)*

*Abrogato.*

*Art. 141 (374)*

*Requisiti professionali*

*1. Il personale deve avere un'esperienza professionale non inferiore a due anni acquisita alternativamente nei servizi al lavoro di cui all'articolo 135, comma 2, nella formazione professionale, nella ricerca e selezione del personale, nell'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, nella ricollocazione professionale o nel campo delle relazioni sindacali.*

*2. Il possesso di una qualifica professionale conseguita nell'ambito di un sistema regionale della formazione professionale con riferimento a competenze inerenti ai servizi al lavoro equivale al requisito dell'esperienza professionale richiesta al comma 1.*

*Art. 142 (375)*

*Procedura per l'accreditamento e l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro*

- 1. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro presentano la domanda all'ARTI.*
- 2. La domanda contiene l'indicazione dei servizi al lavoro per i quali viene chiesto l'accreditamento, l'ambito territoriale di cui all'articolo 137 e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.*
- 3. Le modalità e le procedure per il rilascio dell'accreditamento e l'iscrizione nell'elenco sono definite dall'ARTI.*
- 4. L'ARTI, verificato il possesso dei requisiti, accredita il soggetto richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e lo iscrive nell'elenco.*
- 5. L'ARTI comunica agli interessati il rilascio dell'accreditamento e l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento di diniego.*

*Art. 143*

*Domanda di accreditamento (392)*

*Abrogato.*

*Art. 144*

*Iscrizione nell'elenco (392)*

*Abrogato.*

*Art. 144 bis (376)*

*Procedura semplificata di presentazione delle istanze a favore dei soggetti già accreditati presso altra regione*

- 1. I soggetti già accreditati presso un'altra regione che presentano richiesta di accreditamento devono avere almeno una sede operativa in Toscana e dimostrare esclusivamente il possesso dei requisiti indicati agli articoli 138, 139 e 141, ove ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa nazionale.*
- 2. Il termine di conclusione del procedimento di accreditamento di cui al comma 1 è di quarantacinque giorni.*
- 3. L'ARTI comunica agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento di diniego.*

*Art. 144 ter (377)*

*Raccordo con il sistema di accreditamento degli organismi di formazione e orientamento.*



1. *Gli organismi formativi accreditati ai sensi del titolo VIII, capo II possono presentare domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro qualora siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 138, 139 e 141.*

2. *Nei casi indicati al comma 1 gli organismi formativi presentano un'autodichiarazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti già dimostrati ai fini dell'accREDITAMENTO alla formazione e gli estremi del relativo provvedimento di accREDITAMENTO. Gli organismi formativi presentano altresì la documentazione relativa al possesso degli ulteriori requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO ai servizi per il lavoro.*

3. *Il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 1 è di quarantacinque giorni.*

4. *L'ARTI comunica agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento di diniego.*

#### *Art. 145 (378)*

##### *Durata, mantenimento e rinnovo dell'accREDITAMENTO*

1. *Fatto salvo quanto previsto all'articolo 146, il soggetto accREDITATO mantiene l'accREDITAMENTO e resta iscritto nell'elenco per tre anni dalla data di iscrizione e l'iscrizione può essere rinnovata per periodi di pari durata.*

2. *Ai fini del rinnovo di cui al comma 1, il soggetto accREDITATO conferma all'ARTI, prima della scadenza, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 138, 139 e 141.*

3. *Il soggetto accREDITATO è tenuto a comunicare all'ARTI eventuali variazioni dei requisiti o degli elementi dichiarati in fase di accREDITAMENTO.*

4. *Ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO l'ARTI predispone un sistema di monitoraggio e valutazione dell'attività svolta dai soggetti accREDITATI con indicatori specifici sulle performance e sulla qualità dei servizi.*

#### *Art. 146 (379)*

##### *Sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO*

1. *L'ARTI verifica in qualsiasi momento il mantenimento del possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO di cui agli articoli 138, 139 e 141 e, a tal fine, dispone adeguati controlli, anche in loco.*

2. *In caso di accertamento di eventuali difformità nello svolgimento delle attività oggetto di accREDITAMENTO o in caso di mancata comunicazione ai sensi dell'articolo 145, comma 3, l'ARTI applica le disposizioni normative nazionali che disciplinano i procedimenti finalizzati alla sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro e le relative conseguenze.*

#### *Art. 147*

##### *Comunicazioni*

1. *La Regione o la provincia competente provvedono a comunicare tempestivamente agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento negativo e ne dispongono, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.*
2. *I soggetti accREDITATI sono tenuti a comunicare alla Regione o alla provincia competente, gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni da questa richieste.*
3. *In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'accREDITAMENTO è revocato.*

## Art. 148

## Divieto di transazione commerciale

1. L'accREDITAMENTO non può essere oggetto di transazione commerciale.
2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto dell'accREDITAMENTO, o concessione dell'accREDITAMENTO ottenuto a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.
3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuovo o diverso soggetto giuridico, il venir meno dell'accREDITAMENTO e la necessità, per il nuovo soggetto, di espletare nuovamente la procedura.

## Sezione III

## Disposizioni comuni

## Art. 149

## Divieto di oneri in capo ai lavoratori

1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro autorizzate e agli operatori pubblici e privati accREDITATI di esigere o comunque percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.

## Art. 150

## Tutela dei dati personali

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accREDITATI sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

## Art. 151

*Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro e al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (380)*

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accREDITATI hanno l'obbligo di connettersi alla borsa continua nazionale del lavoro, di cui all'articolo 15 del d.lgs. 276/2003 e al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del d.lgs. 150/2015, (381) attraverso il nodo regionale, per il conferimento dei dati acquisiti in base alle indicazioni rese dai lavoratori e dalle imprese e nel rispetto degli standard tecnici e dei contenuti informativi definiti dalla Giunta regionale.

## Art. 152

## Monitoraggio statistico e valutazione

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accREDITATI sono tenuti ad inviare alla Regione ogni informazione richiesta relativamente al funzionamento del mercato del lavoro, al fine del monitoraggio statistico e della valutazione delle politiche del lavoro.

## Capo IV

## Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato, cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

## Art. 153 (382)

*Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati*

1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che intendono inserire o reinserire nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. 276/2003, operano nel rispetto degli articoli 154 e 155.

*Art. 154 (383)**Procedura per il raccordo pubblico e privato*

1. *Le agenzie del lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro sottoscrivono una convenzione con l'ARTI ai sensi dell'articolo 13, comma 5 bis del d.lgs. 276/2003, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.*
2. *Le tipologie di lavoratori svantaggiati da inserire sono individuate dall'ARTI, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, valutando le condizioni di svantaggio e le esigenze del mercato del lavoro.*

*Art. 155**Convenzioni per l'incentivazione del raccordo pubblico e privato*

1. *Le convenzioni quadro di cui all'articolo 154, comma 1 prevedono: ( 384)*
  - a) *la durata e il trattamento retributivo del contratto di somministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 276/2003; (385)*
  - b) *Abrogata (386)*
  - c) *un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, da sottoscrivere da parte del lavoratore, che comprende interventi formativi valutati e concordati con i servizi per l'impiego;*
  - d) *la presenza di un tutore, individuato dal servizio per l'impiego, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:*
    - 1) *laurea in scienze della formazione primaria o altra laurea idonea; (387)*
    - 2) *idonea qualifica professionale;*
    - 3) *documentata esperienza lavorativa almeno biennale nello svolgimento della funzione di tutore o di funzioni affini;*
  - e) *gli oneri per il tutore a carico dell'agenzia di somministrazione, salvo diversa previsione negli indirizzi di cui all'articolo 154 (388);*
  - f) *l'integrale rispetto da parte dell'agenzia di somministrazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative in vigore presso l'impresa utilizzatrice;*
  - g) *eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro.*

*Art. 156*

*Decadenza dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio (392)*

*Abrogato.*

*Art. 157*

*Decadenza dallo stato di disoccupazione (392)*

*Abrogato.*

*Art. 158*

*Procedura per la dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione (392)*

*Abrogato.*

*Art. 159 (389)*

*Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili*

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 276/2003, l'ARTI stipula una convenzione quadro con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) della legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana), sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.
2. La convenzione quadro di cui al comma 1 stabilisce gli obiettivi, le finalità, le modalità, la durata e le condizioni per la stipula delle convenzioni trilaterali disciplinate dagli articoli 160 e 161. La convenzione definisce, altresì, le condizioni e gli effetti del conferimento di commesse di lavoro da parte di imprese singole o associate alle cooperative sociali, ai loro consorzi o alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché la percentuale massima di copertura della quota d'obbligo per il datore di lavoro conferente.
3. Le tipologie di lavoratori svantaggiati o di lavoratori disabili da inserire nelle cooperative sociali o nelle imprese sociali sono individuate dall'ARTI, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale e sentita la Commissione regionale permanente tripartita, valutando prioritariamente la natura e la gravità della disabilità o delle condizioni di svantaggio che rendono più difficoltoso l'inserimento nel lavoro.
4. I competenti servizi per l'impiego curano l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati o dei disabili, individuati ai sensi del comma 3, sulla base di un progetto personalizzato di inserimento concordato e sottoscritto con la cooperativa o l'impresa sociale e con il lavoratore.
5. L'ARTI provvede, con cadenza annuale, al monitoraggio delle convenzioni e degli inserimenti lavorativi effettuati in attuazione degli articoli 160 e 161 e predispone un'apposita relazione, che viene trasmessa al competente settore della Giunta regionale.

#### Art. 160

##### Convenzioni trilaterali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Requisiti soggettivi

1. Il datore di lavoro che intende conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative sociali o ad un'impresa sociale di cui al d. lgs. 112/2017 per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, stipula una convenzione trilaterale con la cooperativa sociale, il consorzio o l'impresa sociale e con l'ufficio competente, individuato all'interno delle strutture territoriali del sistema regionale dell'impiego.
2. Le cooperative sociali, i loro consorzi e le imprese sociali, per sottoscrivere le convenzioni trilaterali, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere iscritti nelle sezioni B o C dell'albo regionale delle cooperative sociali, di cui all'articolo 3, comma 4 della l.r. 58/2018, oppure essere imprese sociali di cui al d.lgs. 112/2017;
  - b) avere almeno una unità locale situata nel territorio di riferimento dell'ufficio competente di cui al comma 1;
  - c) non avere in corso procedure concorsuali;
  - d) aver già assolto gli impegni di impiego di persone svantaggiate o disabili derivanti da precedenti commesse;
  - e) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro della cooperazione sociale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  - f) rispettare le norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro ed essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali;
  - g) avere ottemperato agli obblighi di cui alla l. 68/1999.
3. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative, consorzi o imprese sociali riguardi lavoratori disabili, l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 14, comma 3 del d.lgs. 276/2003 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili al fine della

*copertura della restante quota d'obbligo a carico del datore di lavoro conferente le commesse, determinata ai sensi dell'articolo 3 della l. 68/1999.*

*Art. 161 (391)*

*Convenzioni trilaterali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Requisiti oggettivi*

*1. La convenzione trilaterale di cui all'articolo 160, comma 1 deve indicare:*

- a) le modalità di adesione da parte del datore di lavoro conferente;*
- b) i lavoratori svantaggiati o disabili da inserire al lavoro nella cooperativa, nel consorzio o nell'impresa sociale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 159, comma 3;*
- c) la durata della commessa, che non può essere inferiore a dodici mesi.*
- d) le modalità per la presentazione dell'attestazione dell'effettivo conferimento e del valore complessivo della commessa mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal datore di lavoro conferente e dalla cooperativa, dal consorzio o dall'impresa sociale;*
- e) gli adempimenti cui sono tenuti le cooperative, i loro consorzi e le imprese sociali al fine di verificare il rapporto tra le singole commesse e i rapporti di lavoro instaurati;*
- f) per i lavoratori disabili, la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario della commessa, ai fini della copertura della quota di riserva;*
- g) la percentuale massima di copertura della quota d'obbligo per il datore di lavoro conferente, stabilito dalla convenzione quadro;*
- h) la riduzione della quota d'obbligo per il datore di lavoro conferente corrispondente al periodo di durata della commessa;*
- i) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro dei soggetti svantaggiati o disabili.*

*2. Il valore unitario della commessa di cui al comma 1, lettera f) al netto dell'IVA deve rispettare un coefficiente di calcolo che tenga conto del costo di produzione annuo, al netto del costo del lavoro del soggetto o dei soggetti con disabilità, del numero dei lavoratori assunti nella cooperativa o impresa sociale in attuazione della convenzione e del costo annuo lordo del lavoratore con disabilità, da maggiorare di una percentuale di almeno il 20 per cento a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento, calcolato sulla base del trattamento retributivo, comprensivo degli oneri sociali, previdenziali, assicurativi, previsto dal CCNL firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale per la categoria di inquadramento attribuibile in relazione alle mansioni oggetto della commessa.*

*Note*

1. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 1.
2. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R, art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 2.
3. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R, art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 3.
4. Articolo prima introdotto con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R, art. 4, poi sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 6, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 4.
5. Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R, art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 giugno 2012, n. 28/R, art. 1.
6. Titolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R, art. 2.
7. Parola soppressa con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 1.
8. Nota soppressa.
9. Parole inserite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 2.
- 10-12. Note sopresse.

13. Nota soppressa.
14. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 6, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 26.
15. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 7.
16. Comma abrogato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 8.
17. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 9, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 29.
18. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 10, ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 32.
19. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 11, e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 37.
20. Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 12, e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 38.
21. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 13, e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 39.
22. Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 14.
23. Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 14.
24. Parole aggiunte con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 14.
25. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 15.
26. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 16.
27. Articolo inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 17.
28. Comma sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 18.
29. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 19, poi sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 56, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 33.
30. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 20.
31. Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 21.
32. Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 22.
33. Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 23.
34. Capo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 1.
35. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 2.
36. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 3.
37. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 4.
38. Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 5.
39. Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 6.
40. Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 6.
- 41-43. Note soppresse.
44. Comma sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 8.
45. Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 10.
46. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 11.
47. Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 12.
48. Articolo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R, art. 13.
49. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 1.
50. Nota soppressa.
51. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 3.
52. Capo prima sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 4; poi il capo è così sostituito con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 3.
53. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 5.
54. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 6.
55. Articoli inseriti con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 7.
56. Articolo abrogato con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 8.
- 57-72. Note soppresse.
73. Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, art. 15.

74. Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, art. 16.
75. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R, art. 17.
76. Nota soppressa.
77. Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R, art. 1.
78. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R, art. 2.
79. Sezione prima inserita con d.p.g.r. 22 marzo 2012, n. 11/R, art. 1; poi la sezione è così sostituita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 14.
- 80-81. Note soppresse.
82. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R, art. 2.
- 83-84. Note soppresse.
85. Capo così sostituito con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R, art. 5.
86. Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 8 a 34) è stato abrogato con d.p.g.r. 30 luglio 2013, n. 41/R, art. 58.
87. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 1.
88. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 2.
89. Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 1.
90. Capo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 4.
91. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 5.
92. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 6.
93. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 7.
94. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 8.
95. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 9.
- 96-114. Note soppresse.
115. Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 25.
116. Parole inserite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 27.
117. Articolo prima inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 30; poi l'articolo è abrogato con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 6.
118. Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 31.
119. Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 33.
120. Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 34.
121. Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 35.
122. Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 36.
123. Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 40.
124. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 41.
125. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 42.
126. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 42.
127. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 42.
128. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 43.
129. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 43.
130. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 43.
131. Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 44.
132. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 45.
133. Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 46.
134. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 47.
135. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 48.
136. Articolo abrogato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 49.
137. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 50.
138. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 51.
139. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 52.
140. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 53.
141. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 54.

142. Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 55.
143. Nota soppressa.
144. Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 58 (Norme transitorie e finali).
- 145-147. Note soppresse.
148. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 4.
149. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 5.
150. Parole aggiunte con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 5.
151. Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 5.
152. Comma abrogato con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 5.
- 153-161. Note soppresse.
162. Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 2.
163. Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 3.
164. Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 3.
165. Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 4.
166. Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 5.
167. Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 6.
168. Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 7.
169. Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 8.
170. Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 8.
171. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 1.
172. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 2.
173. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 3.
174. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 4.
175. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 4.
176. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 5.
177. Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 5.
178. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 5.
179. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 6.
180. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 7.
181. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 7.
182. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 8.
183. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 8.
184. Parole soppresse con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 8.
185. Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 9.
186. Si veda l'art. 10 del d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R.
187. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 1.
188. Lettera abrogata con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 1.
189. Parole aggiunte con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 1.
190. Lettera aggiunta con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 2.
191. Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 3.
192. Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 4.
193. Comma abrogato con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 5.
194. Comma abrogato con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 6.
195. Articolo inserito con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 7.
196. Parola così sostituita con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 8.
197. Nota soppressa.
198. Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 9.
199. Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 10.
200. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 2.
201. Parole soppresse con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 3.
202. Parola così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 3.
203. Parole aggiunte con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 3.



204. Parole aggiunte con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 3.
205. Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 4.
206. Parole aggiunte con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 4.
207. Parole aggiunte con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 5.
208. Parola così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 5.
209. Parole aggiunte con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 5.
210. Parola così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 5.
211. Parole aggiunte con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 5.
212. Parola così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 5.
213. Parola aggiunta con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 7.
214. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 8.
215. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 9.
216. Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 9.
217. Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 10.
218. Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 11.
219. Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 12.
220. Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 13.
221. Comma abrogato con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 14.
222. Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 14.
223. Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 15.
224. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 16.
225. Parole soppresse con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 17.
226. Parole soppresse con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 17.
227. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 17.
228. Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 18.
229. Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 19.
230. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 20.
- 231-238. Note soppresse.
239. Alinea così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 30.
240. Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 31.
241. Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 32.
242. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 34.
243. Capo abrogato con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 35.
244. Capo abrogato con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 35.
245. Capo abrogato con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 35.
246. Nota soppressa.
247. Lettera aggiunta con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 1.
248. Parole soppresse con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 2.
249. *Nota soppressa.*
250. Parole così sostituite con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 2.
251. Lettera aggiunta con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 4.
252. Parole soppresse con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 5.
253. Lettera inserita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 7.
254. Comma prima inserito con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 7, ed ora abrogato con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 8.
255. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 8.
256. Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 9.
257. Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 10.
258. Comma inserito con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 10.
259. Parola aggiunta con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 10.
260. Comma aggiunto con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 10.
261. *Nota soppressa.*

262. Lettera inserita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 11.
263. Lettera aggiunta con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 11.
264. Comma abrogato con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 12.
265. Parole così sostituite con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 13.
266. *Nota soppressa.*
267. Parola così sostituita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 2.
268. *Nota soppressa.*
269. Parole inserite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 3.
270. Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 3.
271. Numero così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 3.
272. Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 3.
273. Comma così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 4.
274. Comma aggiunto con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 4.
275. Comma così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 5.
276. Parole aggiunte con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 5.
277. Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 5.
278. Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 6.
279. Parola inserita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 6.
280. Parole aggiunte con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 6.
281. Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 7.
282. *Nota soppressa.*
283. Parola inserita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 9.
284. Lettera inserita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 9.
285. Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 9.
286. Lettera abrogata con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 9.
287. Lettera inserita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 10.
288. Parole inserite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 11.
289. Comma così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 12.
290. Comma inserito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 12.
291. Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 13.
292. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 13.
293. Parola così sostituita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 13.
294. Parola aggiunta con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 14.
295. Comma aggiunto con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 15.
296. Parole inserite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 16.
297. Comma aggiunto con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 16.
298. Comma così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 17.
299. Comma aggiunto con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 17.
300. Periodo così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 18.
301. Parole aggiunte con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 19.
302. Lettera aggiunta con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 19.
303. Parole inserite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 20.
304. Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 21.
305. Parole aggiunte con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 21.
306. Comma così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 21.
307. Comma aggiunto con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 21.
308. Lettera abrogata con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 22.
309. Comma abrogato con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 22.
310. Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 23.
311. Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 giugno 2024, n. 19/R, art. 1.
312. *Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 1.*
313. *Parola così sostituita con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 2.*

314. *Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 3.*
315. *Comma inserito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 3.*
316. *Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 4.*
317. *Comma inserito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 4.*
318. *Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 5.*
319. *Comma inserito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 5.*
320. *Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 6.*
321. *Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 7.*
322. *Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 7.*
323. *Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 7.*
324. *Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 8.*
325. *Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 9.*
326. *Alinea così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 9.*
327. *Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 10.*
328. *Comma inserito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 11.*
329. *Parole soppresse con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 11.*
330. *Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 12.*
331. *Alinea così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, 13.*
332. *Lettera inserita con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, 14.*
333. *Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, 14.*
334. *Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 15.*
335. *Lettera abrogata con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 15.*
336. *Lettera soppressa con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 15.*
337. *Parole soppresse con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 15.*
338. *Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 15.*
339. *Lettera abrogata con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 16.*
340. *Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 16.*
341. *Lettera soppressa con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 16.*
342. *Lettera inserita con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 17.*
343. *Periodo soppresso con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 18.*
344. *Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 19.*
345. *Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 20.*
346. *Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 21.*
347. *Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 22.*
348. *Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 23.*
349. *Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 23.*
350. *Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 24.*
351. *Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 24.*
352. *Alinea così sostituita con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 24.*
353. *Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 25.*
354. *Parola soppressa con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 26.*
355. *Parole soppresse con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 26.*
356. *Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 27.*
357. *Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 28.*
358. *Comma abrogato con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 28.*
359. *Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 29.*
360. *Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 30.*
361. *Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 31.*
362. *Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 32.*
363. *Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 33.*
364. *Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 34.*
365. *Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 35.*

366. Parole inserite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 35.  
367. Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 35.  
368. Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 35.  
369. Parole aggiunte con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 35.  
370. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 36.  
371. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 37.  
372. Parole inserite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 38.  
373. Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 38.  
374. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 39.  
375. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 40.  
376. Articolo inserito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 41.  
377. Articolo inserito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 42.  
378. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 43.  
379. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 44.  
380. Parole aggiunte con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 45.  
381. Parole inserite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 45.  
382. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 46.  
383. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 47.  
384. Alinea così sostituita con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 48.  
385. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 48.  
386. Lettera abrogata con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 48.  
387. Numero così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 48.  
388. Parole aggiunte con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 48.  
389. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 49.  
390. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 50.  
391. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 51.  
392. Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 13/R, art. 53.

## AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2017, n. 32/R (Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio". Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 'Norme per il governo del territorio' - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti"), coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2025, n. 14/R (Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione. Adeguamento alle disposizioni della l.r.10/2024. Modifiche al regolamento regionale emanato con il d.p.g.r. 32/R/2017), pubblicato sul BURT n. 17 del 10 marzo 2025, parte prima.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2017, n. 32/R

Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio"- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).

## INDICE

### PREAMBOLO

### CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Ambito di applicazione

### CAPO II Contenuti degli strumenti di pianificazione comunale

Art. 3 Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato

Art. 4 Disposizioni per l'individuazione delle UTOE

Art. 5 Disposizioni generali sulla definizione delle dimensioni massime sostenibili del piano strutturale e sul dimensionamento quinquennale del piano operativo

Art. 6 Parametri per il dimensionamento

Art. 7 Disciplina delle trasformazioni dei nuclei rurali

Art. 8 Disposizioni per l'individuazione e la disciplina degli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici

Art. 9 Disposizioni per l'individuazione e la disciplina degli ambiti periurbani

Art. 10 Disposizioni per il patrimonio edilizio esistente

Art. 11 Norme in materia di interventi relativi al recupero degli edifici nel territorio rurale

Art. 12 Disposizioni per la rigenerazione delle aree urbane degradate

Art. 13 Pubblico avviso  
Art. 14 Disposizioni per la pianificazione intercomunale  
CAPO III Disposizioni sulla valutazione e sul monitoraggio degli strumenti di pianificazione  
Art. 15 Analisi di coerenza e valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale  
Art.16 Monitoraggio  
CAPO IV Disposizioni sulla qualità degli insediamenti. Modifiche al regolamento emanato con d.p.g.r. 2/R/2007  
Art.17 Disposizioni per la qualità degli insediamenti  
Art. 18 Modifiche all'articolo 1 del regolamento emanato con d.p.g.r. 2/R/2007  
Art. 19 Modifiche all'articolo 3 del regolamento emanato con d.p.g.r. 2/R/2007  
Art. 20 Modifiche all'articolo 11 del regolamento emanato con d.p.g.r. 2/R/2007  
Art. 21 Modifiche all'articolo 12 del regolamento emanato con d.p.g.r. 2/R/2007  
CAPO V Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni  
Art. 22 Norma transitoria  
Art. 23 Abrogazioni

#### PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l'articolo 62 e l'articolo 130;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" – Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 7 dicembre 2016;

Visto il parere della struttura competente di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento della Giunta regionale del 7 marzo 2017, n. 197;

Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dalla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto, nella seduta del 5 aprile 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell'articolo 66, comma 3, dello Statuto, nella seduta del 7 aprile 2017;

Visto l'ulteriore parere della struttura competente di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2017, n. 681;

Considerato quanto segue:

1. per assicurare l'omogeneità di applicazione sul territorio regionale delle disposizioni della l.r. 65/2014, è necessario, in particolare, fornire specifiche indicazioni in riferimento all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato e delle unità territoriali organiche elementari (UTOE), al dimensionamento dei piani, alla disciplina del territorio rurale, nonché per la gestione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente;

*2. è necessario precisare che l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato è effettuata in sede di adozione del piano strutturale; (1)*

3. è necessario specificare che, al fine di conferire maggiore efficacia alle scelte di pianificazione contenute nel piano operativo, il piano strutturale può definire obiettivi specificatamente riferiti alle singole unità territoriali organiche elementari (UTOE) individuate dal piano medesimo, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 92, comma 7, della l.r. 65/2014, il piano strutturale non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo;

4. è altresì necessario specificare che la localizzazione e il dimensionamento delle singole previsioni edificatorie sono affidati in via esclusiva al piano operativo, al quale il piano strutturale riserva una pluralità di opzioni pianificatorie, coerenti e compatibili con i contenuti statutari e strategici del piano medesimo;

*4 bis. è necessario precisare che le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato sottoposte alla conferenza di copianificazione in sede di piano operativo, sono supportate da specifiche strategie del piano strutturale nell'ambito di quelle individuate per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 92, comma 4, lettera b) della l.r.65/2014; (2)*

*4 ter. è necessario indicare la documentazione da produrre in sede di conferenza di copianificazione del piano operativo, attraverso l'ausilio della piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio, di cui agli articoli 54 bis e 55 ter della l.r.65/2014"; (2)*

5. è opportuno, in riferimento ai contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fornire indicazioni in merito ai nuclei rurali, agli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici e agli ambiti periurbani;

*5 bis. ai fini della redazione della disciplina comunale, è necessario fornire specifiche indicazioni riferite agli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica nel territorio rurale; (2)*

6. è necessario prevedere disposizioni in merito alla valutazione e al monitoraggio dei piani volte alla verifica del contenimento del consumo di suolo, della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio territoriale, nonché dell'efficienza dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione;

7. l'articolo 62, comma 2, della l.r. 65/2014 stabilisce che la Regione emani un regolamento per l'attuazione delle disposizioni relative alla qualità degli insediamenti;

8. la disciplina che l'articolo 62 della l.r. 65/2014 rinvia ad un regolamento di attuazione risulta, per alcuni aspetti, strettamente connessa con i contenuti dei piani territoriali ed urbanistici, in quanto relativa alla riqualificazione del margine urbano e alla dotazione di spazi pubblici, di verde urbano e di connessione ecologica;

9. risulta, pertanto, necessario, collocare nel presente regolamento la disciplina di attuazione prevista dall'articolo 62, comma 1, lettera a) e lettera b), nella parte relativa alla dotazione e continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica, della medesima legge regionale;

10. in conseguenza dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 62, come sopra citato, nel senso indicato nel punto 9 del presente preambolo, si rende necessario adeguare alcune definizioni e disposizioni del regolamento emanato con d.p.g.r. 2/R/2007;

11. è opportuno fornire indirizzi per il raccordo tra le disposizioni della legge regionale sopra citata e le disciplina paesaggistica del piano di indirizzo territoriale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio"), prevedendo a tal fine apposite linee guida approvate dalla Giunta regionale per definire le modalità applicative;

12. al fine del monitoraggio della pianificazione sopra richiamato è opportuno assicurare l'omogeneità nella definizione dei dati relativi al dimensionamento dei piani, prevedendo un modello comune per la raccolta e il conferimento dei dati, secondo le indicazioni contenute nella medesima deliberazione della Giunta regionale di cui al punto precedente;

*12 bis. per attuare la disciplina dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di cui alla l.r.65/2014, è necessario avvalersi della piattaforma unica di cui agli articoli 54 bis e 55 ter della medesima legge regionale; (2)*

13. fermo restando che il regolamento si applica agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica adottati dopo la sua entrata in vigore, è necessario stabilire che i comuni i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, abbiano già avviato il procedimento di formazione di strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica provvedano ad integrare, qualora necessario, gli atti relativi a tali strumenti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento;

14. ritenuto di recepire le osservazioni contenute nel sopra citato parere della commissione consiliare e di apportare al testo del regolamento le modifiche conseguenti all'accoglimento delle medesime;

## CAPO I Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 130 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento disciplina:

- a) i criteri per l'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui agli articoli 92, 94 e 95 della medesima legge regionale;
- b) le analisi che evidenziano la coerenza esterna ed interna delle previsioni dei piani;
- c) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale;
- d) il monitoraggio di cui all'articolo 15 della l.r. 65/2014.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera a) e lettera b) e comma 2 della l.r. 65/2014, il presente regolamento stabilisce, altresì, disposizioni per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica dirette a perseguire la qualità degli insediamenti con



riferimento:

- a) alla riqualificazione del margine urbano con riferimento alla qualità dei fronti costruiti e delle aree agricole periurbane;
  - b) alla dotazione e continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica.
3. Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, in attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, con apposita deliberazione della Giunta regionale sono approvati:
- a) le linee guida di raccordo tra le disposizioni contenute nella l.r. 65/2014 e la disciplina paesaggistica del piano di indirizzo territoriale (PIT) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
  - b) *le tabelle esemplificative relative ai dati del dimensionamento dei piani strutturali e dei piani operativi;* (3)
  - c) l'elenco dei dati per il monitoraggio della pianificazione, di cui all'articolo 15 della l.r. 65/2014.
- c bis) le modalità operative e di funzionamento della piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di cui all'articolo 2 bis.* (4)

#### Art. 2

##### Ambito di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica adottati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

*1 bis. Le disposizioni inserite al presente regolamento dal regolamento 3 marzo 2025, n. 14/R si applicano agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica avviati dopo l'entrata in vigore del medesimo.* (5)

#### *Art. 2 bis (6)*

##### *Piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio*

*1. Il presente regolamento attua la disciplina dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di cui alla l.r.65/2014, avvalendosi della piattaforma unica di cui agli articoli 54 bis e 55 ter della medesima legge regionale.*

## CAPO II

### Contenuti degli strumenti di pianificazione comunale

#### Art. 3

##### Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato

*1. Abrogato.* (7)

2. L'individuazione del perimetro *del territorio urbanizzato* (8) è effettuata nel rispetto dell'articolo 4, commi 3, 4 e 5, della l.r. 65/2014, tenendo conto delle perimetrazioni contenute nella carta del territorio urbanizzato, del PIT, alla luce delle caratteristiche fisiche effettive del territorio e utilizzando riferimenti cartografici e topografici a scala adeguata, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a).

3. L'individuazione del perimetro *del territorio urbanizzato* (8) è definita *in sede di adozione del*

*piano strutturale o del piano strutturale intercomunale ed è argomentata ed esplicitata (9) nella relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 65/2014, con la descrizione delle operazioni compiute, adeguatamente motivate, e con riferimento all'eventuale inserimento di aree funzionali alle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, di cui all'articolo 4, comma 4, della l.r. 65/2014.*

#### Art. 4

##### Disposizioni per l'individuazione delle UTOE

1. L'individuazione delle unità territoriali organiche elementari (UTOE), contenuta nelle strategie dello sviluppo sostenibile del piano strutturale, è estesa all'intero territorio comunale, sulla base dei riferimenti contenuti nello statuto del territorio.

2. Al fine di consentire la definizione di specifiche strategie, l'individuazione delle UTOE di cui al comma 1 può essere effettuata comprendendo all'interno delle stesse, aree interne ed aree esterne al perimetro del territorio urbanizzato.

#### Art. 5

##### Disposizioni generali sulla definizione delle dimensioni massime sostenibili del piano strutturale e sul dimensionamento quinquennale del piano operativo

1. La definizione delle dimensioni massime sostenibili del piano strutturale è riferita alle UTOE esclusivamente per le parti ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato.

2. *Le dimensioni massime sostenibili del piano strutturale sono costituite dai nuovi insediamenti, intesi come nuova edificazione e dalle nuove funzioni correlate ad interventi di trasformazione urbana sul patrimonio edilizio esistente, così come individuati nelle tabelle esemplificative di cui alla deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b). (10)*

2 bis *Nel rispetto delle dimensioni massime sostenibili di cui al comma 2, il piano operativo dimensiona le previsioni di cui all'articolo 95, comma 3 della l.r. 65/2014, declinandone le modalità di attuazione. (11)*

2 ter. *Ai sensi dell'articolo 25, comma 5 della l.r. 65/2014, le specifiche strategie del piano strutturale, idonee a supportare le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, sono individuate nell'ambito di quelle previste per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 92, comma 4, lettera b) della l.r.65/2014. (11)*

3. *Il piano operativo indica le quantità relative alle previsioni introdotte all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, attraverso la conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25 della l.r. 65/2014. (10)*

4. *La relazione sull'effettiva attuazione delle previsioni del previgente piano operativo di cui all'articolo 95, comma 14 della l.r. 65/2014 costituisce contenuto del nuovo piano operativo e contiene, con riferimento alle UTOE, le quantità prelevate dalle dimensioni massime sostenibili del piano strutturale e attuate, evidenziando il saldo residuo, nonché le ulteriori quantità attuate all'esterno del territorio urbanizzato, con riferimento alle categorie funzionali di cui all'articolo 99, comma 1, della l.r. 65/2014, come specificate all'articolo 6, comma 1. (10)*

5. *I dati di dimensionamento di cui ai commi 2 e 2 bis costituiscono contenuto dei piani strutturali e dei piani operativi, e loro varianti, come allegati alle relative discipline di piano. (10)*

5 bis. *Ai fini di cui ai commi 2, 2 bis e 4, nonché dell'articolo 6, i comuni, in fase di adozione e approvazione, inseriscono i dati di dimensionamento dei piani strutturali e dei piani operativi, e loro varianti, all'interno della piattaforma di cui all'articolo 2bis. Con la deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) sono individuati, con una rappresentazione tabellare, i dati necessari al dimensionamento e le modalità di utilizzo della piattaforma idonee al loro inserimento. (11)*

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, comma 3, e dall'articolo 140 della l.r. 65/2014, gli standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità

edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), sono da considerarsi comunque quantità minime inderogabili.

7. Il piano operativo può prevedere dotazioni di standard sia qualitativamente che quantitativamente superiori.

*7 bis. La documentazione da produrre in sede di conferenza di copianificazione ha ad oggetto:*

*a) analisi delle motivazioni che inducono l'esigenza di intervenire al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato in coerenza con le specifiche strategie definite nel piano strutturale;*

*b) analisi che evidenzia:*

*1) la non sussistenza di alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione di insediamenti esistenti in base al quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente e alla relativa disciplina di cui all'articolo 95 della l.r. 65/2014;*

*2) la sintesi delle motivazioni della scelta tra le alternative localizzative individuate all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato;*

*c) specifica disciplina relativa alle singole previsioni di trasformazione di nuovo impegno di suolo, comprensiva delle misure di mitigazione e di compensazione conseguenti alla valutazione degli effetti di cui al punto d);*

*d) valutazione degli effetti delle previsioni di trasformazione;*

*e) verifica della previsione rispetto ai contenuti del PIT con valenza di piano paesaggistico. (11)*

*7 ter. A partire dalla data di cui all'articolo 22, comma 1 bis, la documentazione di cui al comma 7 bis è prodotta attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 2 bis ed è trasmessa attraverso la medesima. (11)*

#### Art. 6

##### Parametri per il dimensionamento

1. Ai fini di una omogenea elaborazione dei piani strutturali, la definizione delle dimensioni massime sostenibili è compiuta, con riferimento all'articolo 99, comma 1, della l.r. 65/2014, per le seguenti categorie funzionali:

- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale;
- c) commerciale al dettaglio;
- d) turistico-ricettiva;
- e) direzionale e di servizio;
- f) commerciale all'ingrosso e depositi.

2. La definizione delle dimensioni massime di cui al comma 1 è espressa in metri quadrati di superficie edificabile (*d'ora in poi SE*) (12). Ai fini delle valutazioni di sostenibilità, la funzione turistico-ricettiva, che deve essere sempre espressa in *SE* (12), può, in aggiunta, essere espressa anche in numero di posti letto.

3. In relazione alle funzioni di carattere commerciale al dettaglio, con riferimento di cui all'articolo 99, comma 1, lettera c), della l.r. 65/2014, il dimensionamento, espresso in *SE* (13), deve essere distinto in:

- a) metri quadrati destinati a media struttura di vendita;
- b) metri quadrati destinati a grande struttura di vendita.

4. Nel rispetto dello statuto del territorio, contenuto nel piano strutturale, gli indirizzi e le prescrizioni dettate dal piano medesimo per la redazione del piano operativo sono finalizzati alla attuazione progressiva delle quantità di cui all'articolo 92, comma 4, lettera c), della l.r. 65/2014.

5. Nel quadro previsionale strategico quinquennale del piano operativo sono esplicitati, per ogni singola UTOE, i dimensionamenti prelevati dal piano strutturale, evidenziando altresì il saldo residuo, secondo quanto previsto al comma 1.

6. Alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del piano operativo, nel caso in cui il comune non abbia prorogato i termini di efficacia delle previsioni di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. 65/2014, i dimensionamenti relativi alle previsioni che hanno perduto efficacia ai sensi di tali disposizioni, rientrano nei quantitativi residui del piano strutturale, disponibili per la definizione del successivo quadro previsionale strategico quinquennale.

#### Art. 7

##### Disciplina delle trasformazioni dei nuclei rurali

1. L'individuazione dei nuclei rurali di cui all'articolo 65 della l.r. 65/2014 è effettuata dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali sulla base del riconoscimento nel territorio rurale della presenza di nuclei o insediamenti, costituiti da un gruppo di edifici contigui o vicini e caratterizzati da un impianto urbanistico costituitosi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, in cui la popolazione non mantiene necessariamente rapporti diretti con l'attività agricola produttiva.

2. Al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 65, comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014 ed in coerenza con la disciplina paesaggistica del PIT, gli strumenti di pianificazione urbanistica stabiliscono:

- a) le regole insediative da rispettare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e in quelli di trasformazione e ampliamento dei nuclei rurali;
- b) le destinazioni d'uso ritenute incompatibili con i caratteri di ruralità dei nuclei.

3. Gli ampliamenti di cui al comma 2, lettera a), riferiti ai nuclei rurali, assicurano equilibrate relazioni dimensionali con l'insediamento esistente e sono finalizzati a:

- a) fornire alla popolazione residente un'adeguata dotazione di servizi ed infrastrutture;
- b) favorire l'attuazione di progetti di riqualificazione del territorio rurale di rilevanza comunale.

#### Art. 8

Disposizioni per l'individuazione e la disciplina degli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici

1. Gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, di cui all'articolo 66 della l.r. 65/2014, sono definiti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali attraverso l'individuazione cartografica delle aree in stretta relazione morfologica, percettiva e storicamente funzionale con il patrimonio insediativo di valore storico-culturale, identitario e testimoniale dei centri e dei nuclei storici.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle linee guida approvate con la deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a).

#### Art. 9

##### Disposizioni per l'individuazione e la disciplina degli ambiti periurbani

1. Gli ambiti periurbani di cui all'articolo 67 della l.r. 65/2014 sono definiti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'individuazione cartografica delle aree caratterizzate dalla prossimità con il territorio urbanizzato in cui sono presenti elementi del paesaggio rurale da valorizzare e salvaguardare o che hanno funzione di connessione ecologica o fruitiva tra il territorio urbanizzato e quello rurale oppure che hanno funzione di riqualificazione e valorizzazione paesaggistico-ambientale.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle linee guida approvate con la deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), nonché in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 17.

#### Art. 10

##### Disposizioni per il patrimonio edilizio esistente

1. La disciplina degli insediamenti esistenti contenuta nel piano operativo è riferita, ai sensi

dell'articolo 95, comma 2, lettere a) e c), della l.r. 65/2014, sia a singoli immobili che a complessi edilizi, siano essi isolati o appartenenti a tessuti edificati. Tali immobili e complessi edilizi sono classificati sulla base dei parametri riferiti ai caratteri morfotipologici, architettonici e urbanistici, nonché al valore storico-culturale, tipologico, paesaggistico o testimoniale.

2. Gli strumenti della pianificazione urbanistica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 95, comma 2, lettera b), della l.r. 65/2014, classificano gli immobili ritenuti di rilevante valore storico-architettonico o storico-testimoniale, esistenti nelle zone agricole, ivi compresi quelli privi della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in conformità con le disposizioni di cui al titolo IV capo III della l.r. 65/2014.

3. Il piano operativo contiene la disciplina degli interventi urbanistico-edilizi ammissibili per le varie categorie di immobili classificati ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Il piano operativo può contenere una specifica disciplina volta a favorire il mutamento delle categorie funzionali degli immobili e complessi edilizi di cui ai commi 1 e 2, che a seguito della classificazione effettuata non risultino adeguate con la natura e le caratteristiche degli immobili classificati.

5. In relazione agli obiettivi e alle finalità da perseguire per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, i comuni, in sede di formazione del piano operativo, accertano e valutano altresì lo stato dei servizi e delle infrastrutture urbane esistenti.

#### Art. 11

##### Norme in materia di interventi relativi al recupero degli edifici nel territorio rurale

1. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del piano operativo, al fine di promuovere il recupero degli edifici abbandonati e caratterizzati da condizioni di degrado presenti nel territorio rurale, gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in attuazione della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio") integrano il quadro conoscitivo dei propri strumenti di pianificazione urbanistica sulla base dei dati disponibili o reperibili sulla presenza di immobili abbandonati, anche in relazione al livello di accessibilità, e definiscono specifiche disposizioni volte a favorire il loro recupero.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sul territorio rurale di cui al titolo IV, capo III, della l.r. 65/2014, laddove il piano operativo ammetta sul patrimonio edilizio esistente in zona agricola interventi di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione edilizia, di cui all'articolo 134 della l.r. 65/2014, la disciplina comunale formula specifiche indicazioni in modo da rendere coerente la realizzazione di tali interventi con le caratteristiche e le modalità insediative proprie del territorio rurale. Nella definizione di tali indicazioni, in relazione alle specificità del territorio comunale, si tiene conto delle seguenti indicazioni:

- a) nella disciplina degli interventi di sostituzione edilizia le indicazioni riferite al "lotto" possono essere riferite, laddove ne ricorrano le condizioni, all'"area di pertinenza" (14);
- b) si configurano come interventi di ristrutturazione urbanistica *le demolizioni* (15) di volumetrie consistenti, la cui ricostruzione incide in modo rilevante sugli assetti preesistenti, rappresentati in particolare dalla maglia insediativa e poderale rurale, determinando altresì la necessità di nuova viabilità rurale e la realizzazione di opere di urbanizzazione.

3. *Negli interventi di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione edilizia, di cui al comma 2, è valutata preventivamente la compatibilità della volumetria ricostruita con il contesto rurale di riferimento, in coerenza con l'integrazione paesaggistica del PIT. Gli interventi che determinano il mutamento della categoria funzionale agricola sono soggetti alle limitazioni di cui all'articolo 83, comma 2, della l.r. 65/2014. (16)*

#### Art. 12

##### Disposizioni per la rigenerazione delle aree urbane degradate

1. Ai fini della attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 92, comma 4, lettera f) della l.r.

65/2014 il piano strutturale individua gli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all'articolo 123, comma 1, lettere a) e b), ove presenti, e definisce per tali ambiti gli obiettivi specifici per le azioni di rigenerazione urbana.

2. Entro gli ambiti di cui al comma 1 il piano operativo definisce la perimetrazione delle aree, nelle quali sono previsti gli interventi di rigenerazione urbana ed elabora per ciascuna area una scheda con i contenuti stabiliti dall'articolo 125, comma 3, lettera b), della l.r. 65/2014.

3. In alternativa a quanto disposto al comma 2, i comuni, ancorchè dotati solo di piano strutturale, possono provvedere all'individuazione delle aree e degli interventi di cui al comma 2, tramite una ricognizione da effettuare con apposito atto avente i contenuti definiti all'articolo 125, comma 3, della l.r. 65/2014.

#### Art. 13

##### Pubblico avviso

1. I comuni che, ai fini della definizione del dimensionamento quinquennale e dei contenuti previsionali del piano operativo, procedano ai sensi dell'articolo 95, comma 8, della l.r. 65/2014, mediante pubblico avviso, alla raccolta di proposte o progetti finalizzati all'attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici del piano strutturale, danno atto nel provvedimento di adozione del piano operativo delle valutazioni effettuate sulle proposte pervenute. Tali valutazioni attengono prioritariamente:

- a) alla coerenza delle proposte con i contenuti e con il dimensionamento del piano strutturale;
- b) alla qualità urbanistica e alla fattibilità degli interventi proposti, dal punto di vista tecnico ed economico;
- c) ai tempi di realizzazione previsti;
- d) ai benefici pubblici contenuti nelle singole proposte;
- e) agli obblighi che gli interessati si impegnano ad assumere a garanzia della corretta e della completa realizzazione degli interventi proposti.

2. La presentazione delle proposte e dei progetti a seguito del pubblico avviso di cui al presente articolo ha esclusivamente valore consultivo e non vincola, in alcun modo, la definizione dei contenuti del piano operativo da parte del comune competente.

#### Art. 14

##### Disposizioni per la pianificazione intercomunale

1. I contenuti dell'articolo 92 della l.r. 65/2014, richiamati dall'articolo 94, comma 1, della l.r. 65/2014 sono sviluppati ad una scala e livello di analisi adeguato all'ambito sovracomunale del piano strutturale.

2. Le analisi del quadro conoscitivo di cui all'articolo 92, comma 2, della l.r. 65/2014 sono effettuate ad una scala adeguata all'ambito sovracomunale, anche in riferimento alla definizione dello statuto del territorio e delle strategie di sviluppo sostenibile, di cui al comma 4 del medesimo articolo.

3. La individuazione delle UTOE, evidenziando gli obiettivi e strategie a livello di ambito sovracomunale, tiene conto della articolazione territoriale della pianificazione sovracomunale del piano, anche superando i confini amministrativi dei singoli comuni.

4. Nel caso di UTOE che ricadano in due o più distinti territori comunali, il dimensionamento delle UTOE di cui al comma 3, in quanto attuato attraverso i piani operativi comunali, è articolato tenendo conto della suddivisione amministrativa nonché delle forme di perequazione territoriale di cui all'articolo 94, comma 2, della l.r. 65/2014.

5. Gli ulteriori contenuti di cui all'articolo 92, comma 5, della l.r. 65/2014 sono altresì definiti a livello sovracomunale con approfondimenti specifici in relazione alle strategie e previsioni a livello di UTOE.

#### CAPO III

##### Disposizioni sulla valutazione e sul monitoraggio degli strumenti di pianificazione

#### Art. 15

Analisi di coerenza e valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale

1. Le analisi di coerenza e le valutazioni degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale, di cui all'articolo 130, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 65/2014, si applicano agli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 10, comma 2, della medesima l.r. 65/2014 e alle loro varianti, secondo quanto previsto dall'articolo 88, comma 6, dall'articolo 90, comma 9, dall'articolo 91, comma 10, e dall'articolo 92, comma 5, lettere a) e b), della l.r. 65/2014.

2. Per i piani *e loro varianti* (17) soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS), di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), le valutazioni degli effetti e le analisi di coerenza di cui al comma 1 sono svolte coordinandosi con il procedimento di VAS.

3. Le valutazioni degli effetti di cui al comma 1 formano contenuto dei piani e sono effettuate secondo criteri adeguati all'ambito di analisi di riferimento.

4. Il piano operativo, oltre a dare conto della conformità al piano strutturale, può approfondire le valutazioni degli effetti paesaggistici, territoriali economici e sociali svolta dal piano strutturale, coordinandosi con il procedimento di VAS.

5. Il piano operativo e il piano attuativo motivano le scelte di pianificazione effettuate in riferimento alle valutazioni di cui al comma 1 contenute nel piano strutturale, coordinandosi con il procedimento di VAS.

#### Art.16

##### Monitoraggio

1. Il monitoraggio della pianificazione previsto dall'articolo 15 della l.r. 65/2014, svolto dall'Osservatorio paritetico della pianificazione, verifica il perseguimento delle finalità di cui al titolo I, capo I, della stessa legge, attraverso la valutazione dell'efficacia degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, degli effetti da essi prodotti, nonché dell'efficienza dei procedimenti per la loro formazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) contrasto e riduzione del consumo di suolo e promozione del recupero;
- b) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio territoriale attraverso i procedimenti di adeguamento e conformazione al PIT e la valutazione degli esiti del procedimento di VAS;
- c) riduzione dei fattori di rischio connessi all'utilizzazione del territorio in funzione di maggiore sicurezza e qualità di vita delle persone;
- d) efficienza dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione;
- e) effettiva e adeguata connettività della rete di trasferimento dati su tutto il territorio regionale.

2. Il monitoraggio di cui al comma 1 verifica altresì:

- a) gli effetti economici ed occupazionali delle prescrizioni del piano paesaggistico sulle attività estrattive esercitate nelle Alpi Apuane di cui all'articolo 15, comma 1 bis, della l.r. 65/2014;
- b) gli effetti delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale sulle attività agricole e sulle attività turistico-balneari; vivaistiche e florovivaistiche sulle attività di itticoltura di cui all'articolo 15, 1 ter, della l.r. 65/2014.

3. *L'utilizzo, in fase di formazione degli atti di governo del territorio, della piattaforma di cui all'articolo 2 bis da parte dei soggetti di cui all'articolo 8 della l.r.65/2014, garantisce all'osservatorio paritetico della pianificazione i dati necessari al monitoraggio di cui al comma 1.* (18)

4. *Abrogato* (19).

5. *Abrogato* (19).

#### CAPO IV

Disposizioni sulla qualità degli insediamenti. Modifiche al regolamento emanato con d.p.g.r.

## 2/R/2007

## Art.17

## Disposizioni per la qualità degli insediamenti

1. Al fine del assicurare la riqualificazione del margine urbano con riferimento alla qualità sia dei fronti costruiti che delle aree agricole periurbane, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica assumono come riferimento adeguato al livello di pianificazione, i contenuti di cui all'articolo 3 e di cui all'articolo 9, nonché le ulteriori disposizioni indicate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a).

2. Al fine di assicurare la dotazione e la continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica, nonché per favorirne l'incremento e il miglioramento, gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, lettera b), della l.r. 65/2014, assumono come riferimento, adeguato al livello di pianificazione le disposizioni indicate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a).

3. Per le finalità di cui al comma 2 si definisce:

- a) “ verde urbano ”, l'insieme delle componenti vegetali interne e limitrofe all'area urbana, sia pubbliche che private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico e sono indispensabili per compensare le emissioni di anidride carbonica derivanti dall'attività dell'uomo;
- b) “verde di connessione ecologica”, il verde pubblico che ha la funzione di assicurare la permanenza e la ricostituzione degli elementi di continuità ecologica del territorio, aumentandone la permeabilità e la percorribilità anche tramite l'implementazione della rete ecologica. Ne fanno parte elementi quali i corridoi fluviali multifunzionali, le infrastrutture verdi, le fasce di mitigazione paesaggistico-ambientale e le aree verdi contigue al territorio rurale.

## Art. 18

## Modifiche all'articolo 1 del regolamento emanato con d.p.g.r. 2/R/2007

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” – Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti) le parole “ di connettività urbana ” sono sostituite dalle seguenti: “ di connessione ecologica ”.

## Art. 19

## Modifiche all'articolo 3 del regolamento emanato con d.p.g.r. 2/R/2007

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato con d.p.g.r. 2/R/2007, le parole “ del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 75 della l.r. 1/2005 ed, altresì, ” sono abrogate.

## Art. 20

## Modifiche all'articolo 11 del regolamento emanato con d.p.g.r. 2/R/2007

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento emanato con d.p.g.r. 2/R/2007 è sostituita dalla seguente: “ b) il verde di connessione ecologica; ”.

## Art. 21

## Modifiche all'articolo 12 del regolamento emanato con d.p.g.r. 2/R/2007

1. Sono abrogati i commi 1 e 3 dell'articolo 12 del regolamento emanato con d.p.g.r. 2/R/2007.
2. Al comma 2 dell'articolo 12 del regolamento emanato con d.p.g.r. 2/R/2007, le parole “ in attesa della redazione dell'elenco di cui all'articolo 37, comma 9, della l.r. 1/2005 ”, sono abrogate.

## CAPO V

## Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni

## Art. 22



#### Norma transitoria

1. I comuni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano già avviato il procedimento di formazione di strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, provvedono ad integrare gli atti relativi a tali strumenti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento, qualora necessario.

*1 bis. La deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c bis) stabilisce la data di avvio dell'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 2 bis come strumento unico per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio per i soggetti di cui all'articolo 8 della l.r. 65/2014. (20)*

*1 ter. Fino alla data di cui al comma 1 bis, ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 16, comma 1, i comuni forniscono all'osservatorio paritetico della pianificazione i dati del dimensionamento dei piani strutturali e dei piani operativi, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c). A tale scopo il responsabile del procedimento, contestualmente all'invio per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) dello strumento adottato e, successivamente, dello strumento approvato, compila il relativo applicativo web della piattaforma di cui all'articolo 2 bis, dando atto di avervi adempiuto. (20)*

*1 quater. I comuni che procedono alla formazione di atti di governo del territorio, fermo restando quanto previsto al comma 1 bis e l'obbligo di cui al comma 1 ter relativamente al conferimento dei dati del dimensionamento, possono utilizzare gli altri applicativi web della piattaforma di cui all'articolo 2 bis, anche prima del termine di cui al comma 1 bis. (20)*

#### Art. 23

##### Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R (Regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”).

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 13 del regolamento emanato con d.p.g.r. 2/R/2007.

---

#### Note

1. Punto così sostituito con d.p.g.r. 3 marzo 2025, n. 14/R, art. 1.
2. Punto inserito con d.p.g.r. 3 marzo 2025, n. 14/R, art. 1.
3. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 3 marzo 2025, n. 14/R, art. 2.
4. Lettera inserita con d.p.g.r. 3 marzo 2025, n. 14/R, art. 2.
5. Comma inserito con d.p.g.r. 3 marzo 2025, n. 14/R, art. 3.
6. Articolo inserito con d.p.g.r. 3 marzo 2025, n. 14/R, art. 4.
7. Comma abrogato con d.p.g.r. 3 marzo 2025, n. 14/R, art. 5.
8. Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 marzo 2025, n. 14/R, art. 5.
9. Parole inserite con d.p.g.r. 3 marzo 2025, n. 14/R, art. 5.
10. Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 marzo 2025, n. 14/R, art. 6.

- 
11. *Comma inserito con d.p.g.r. 3 marzo 2025, n. 14/R, art. 6.*
  12. *Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 marzo 2025, n. 14/R, art. 7.*
  13. *Parola così sostituita con d.p.g.r. 3 marzo 2025, n. 14/R, art. 7.*
  14. *Parole abrogate con d.p.g.r. 3 marzo 2025, n. 14/R, art. 8.*
  15. *Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 marzo 2025, n. 14/R, art. 8.*
  16. *Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 marzo 2025, n. 14/R, art. 8.*
  17. *Parole inserite con d.p.g.r. 3 marzo 2025, n. 14/R, art. 9.*
  18. *Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 marzo 2025, n. 14/R, art. 10.*
  19. *Comma abrogato con d.p.g.r. 3 marzo 2025, n. 14/R, art. 10.*
  20. *Comma inserito con d.p.g.r. 3 marzo 2025, n. 14/R, art. 11.*

## *Consiglio regionale della Toscana*

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 12 MARZO 2025.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Deliberazione 12 marzo 2025, n. 10:

Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2025.

### Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Visto il programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 27 luglio 2023, n. 239;

Vista la deliberazione 2 ottobre 2024, n. 73 con la quale il Consiglio regionale ha approvato il documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025 che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 1/2015 contiene le priorità programmatiche per l'anno successivo, da perseguire in coerenza con gli obiettivi del PRS e gli altri strumenti di programmazione;

Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2025, allegato 1 della delibera del Consiglio regionale 19 dicembre 2024 n. 100, che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 1/2015, aggiorna e sviluppa i contenuti della sezione programmatica del DEFR procedendo, in particolare nel proprio allegato 1a, all'individuazione degli interventi da realizzare nel periodo di riferimento;

Preso atto che il PRS 2021-2025 prevede, tra le strategie trasversali alle politiche regionali, quella della coesione territoriale ed individua le aree territoriali denominate "Territori della Toscana Diffusa", che sono rappresentate dalla sovrapposizione dell'insieme dei comuni il cui territorio risulta essere stato classificato totalmente montano come individuati nell'allegato B dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) con l'insieme dei comuni classificati area interna "intermedia", "periferica", "ultraperiferica" secondo la Mappatura aree interne (AI) 2020, approvata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) il 15 febbraio 2022 e parte integrante dell'Accordo di Partenariato per le politiche di coesione 2021-2027 dell'Italia;

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana Diffusa) che, in attuazione di quanto previsto dal PRS 2021-2025, razionalizza in un unico strumento normativo le disposizioni settoriali già vigenti e consolida esperienze pilota avviate negli ultimi anni;

Visti, in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 "Ambiti territoriali, oggetto e finalità" e il comma 5 dell'articolo 2 "Programmazione" della citata l.r. 11/2025;

Considerato che, ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 8 della l.r. 1/2015, la sezione del DEFR di contenuto programmatico può essere aggiornata nel corso dell'anno di riferimento;

Ritenuto opportuno dare attuazione ai richiamati articoli e procedere all'aggiornamento delle priorità programmatiche contenute nel DEFR 2025 come sviluppate nella Nota di aggiornamento al DEFR 2025 approvata con del.c.r. 100/2024, mediante:

- l'integrazione dell'elenco dei territori della Toscana diffusa, rispetto a quanto previsto dal PRS, includendo le parti di territorio montane dei comuni parzialmente montani che non costituiscono, ai sensi della normativa vigente, area interna "intermedia", "periferica", "ultraperiferica";
- la previsione di un sistema di premialità e priorità per gli interventi afferenti ai territori della Toscana diffusa nel rispetto della vigente normativa;
- la modifica del progetto regionale (PR) 27 "Interventi nella Toscana diffusa", assicurando il coordinamento degli interventi con quanto previsto nella l.r. 11/2025.

Ritenuto di procedere all'approvazione:

- dell'allegato A – 4.3 La "Valorizzazione della Toscana diffusa", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dell'allegato B – PR 27 "Interventi nella Toscana diffusa", parte integrale e sostanziale del presente atto.

Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2025, n. 167 che prevede interventi sulla viabilità per il miglioramento del collegamento stradale tra il raccordo autostradale Firenze Siena in corrispondenza di Colle Val d'Elsa e l'area geotermica della Val di Cecina, nell'ambito degli investimenti per la sostenibilità ambientale e delle compensazioni territoriali nell'area geotermica;

Ritenuto necessario procedere all'avvio da parte della Regione Toscana delle progettazioni del collegamento tra la Valdelsa e l'area geotermica della Val di Cecina in coerenza con gli interventi di viabilità previsti nell'ambito degli investimenti per la sostenibilità ambientale di cui alla del.gr. 167/2025;

Visto, inoltre, il Progetto regionale 12 "Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza" nonché il Progetto regionale 20 "Giovanisi" dell'allegato 1a della Nota di aggiornamento al DEFR 2025, di cui alla del.c.r. 100/2024, con particolare riferimento all'iniziativa Nidi gratis;

Ritenuto altresì di ampliare la platea dei destinatari della misura sopra richiamata, alla luce dei positivi esiti rilevati nel corso del 2024, innalzando da 35.000 a 40.000 euro il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) quale soglia di accesso al beneficio;

Visto il parere favorevole della Commissione per le pari opportunità, espresso nella seduta del 5 marzo 2025;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 marzo 2025;

Visti i pareri favorevoli delle commissioni consiliari permanenti Quinta, Quarta e Seconda, Terza espressi rispettivamente nelle sedute del 4, 5 e 11 marzo 2025.

#### Delibera

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante il paragrafo 4.3 "La Valorizzazione della Toscana diffusa", che aggiorna le priorità programmatiche della Nota di aggiornamento al DEFR 2025 sostituendo il paragrafo 4.3 "La Valorizzazione della Toscana diffusa" di cui all'allegato 1 del. c.r. 100/2024;
2. di approvare l'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, Progetto regionale "Interventi nella Toscana diffusa", che sostituisce la scheda del Progetto regionale 27 della Nota di aggiornamento al DEFR 2025, di cui all'allegato 1a del. c.r. 100/2024;
3. di integrare il Progetto regionale 11 "Infrastrutture e logistica" inserendo al quarto capoverso relativo alla descrizione degli interventi "Strade di interesse regionale" afferenti all'Obiettivo 1 "Realizzare grandi opere stradali, sviluppare e mettere in sicurezza la rete stradale del territorio regionale", dell'allegato 1a della Nota di

aggiornamento al DEFR 2025, di cui alla del. c.r. 100/2024, in coda al testo: “Sulla base degli indirizzi per l’attivazione degli interventi beneficiari delle risorse FSC 2021-2027 di cui alla DGR 940 del 05/08/2024, si proseguirà l’attuazione degli interventi tra i quali: la variante alla SR 71 – lotto 3 nel Comune di Cortona per il quale, nel 2025, si svilupperà la progettazione, la messa in sicurezza della SR 64 del Cipressino e sulla SP 26 per il collegamento fino alla SS 223 ad Arcidosso nell’area geotermica amiatina e più in generale nelle Province di Pisa, Siena e Grosseto per la quale saranno avviate le progettazioni” il seguente testo: “Si prevede l’avvio da parte della Regione delle progettazioni del collegamento tra la Valdelsa e l’area geotermica della Val di Cecina in coerenza con gli interventi previsti per la viabilità nell’ambito degli investimenti per la sostenibilità ambientale di cui alla DGR 167/2025”;

4. di innalzare da 35.000 a 40.000 euro il valore dell’ISEE riportato in riferimento all’iniziativa Nidi Gratis nei Progetti regionali 12 “Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza” e 20 “Giovanisi” dell’allegato 1a della Nota di aggiornamento al DEFR 2025, di cui alla del.c.r. 100/2024.

*Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati A e B, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.*

Il Consiglio regionale approva  
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE  
Antonio Mazzeo

**Allegato A****4.3 La "Valorizzazione della Toscana diffusa"**

Con la legge regionale 11/2025 "Valorizzazione della Toscana Diffusa", la Toscana introduce nel proprio ordinamento una legge diretta alla valorizzazione di territori di grande rilievo storico, culturale, paesistico, ambientale, caratterizzati da minima densità abitativa, maggiore difficoltà di collegamento alle più evidenti conurbazioni urbane. La legge dà attuazione a quanto già prefigurato nel Programma di governo ed espresso nel Programma regionale di sviluppo 2021-2025, razionalizzando in un unico strumento normativo disposizioni settoriali già vigenti e consolidando esperienze pilota avviate negli ultimi anni.

Con questo nuovo approccio il paradigma della Toscana Diffusa assume lo status di una priorità che attraversa trasversalmente tutte le politiche regionali.

La legge rinvia al concetto di Toscana diffusa in parte già declinato dal PRS quale insieme di comuni che, per caratteristiche morfologiche del territorio o per la minore accessibilità ai luoghi di concentrazione degli insediamenti, delle opportunità di lavoro e dei principali servizi alle persone e alle imprese, si trovano ad affrontare la sfida della perifericità dall'asse centrale della Regione. I territori della Toscana diffusa individuati dal PRS sono costituiti dall'insieme dei comuni il cui territorio risulta essere stato classificato totalmente montano (come individuati nell'allegato B dalla l.r. 68/2011) con i comuni che fanno parte delle Aree Interne di cui alla delibera CIPESS il 15 febbraio 2022 (si tratta dei comuni classificati come "intermedio", "periferico", "ultraperiferico").

La legge stabilisce che gli strumenti di programmazione generale, lo stesso PRS ed il DEFR, possono dinamicamente definire l'elenco dei Territori di Toscana diffusa (fermo restando il principio della montanità), che potranno dunque variare nel tempo in base alla evoluzione di carattere generale oppure in relazione alle esigenze delle singole politiche settoriali. Il DEFR prevede altresì un sistema premialità e priorità.

L'obiettivo ultimo che la norma si prefigge è la promozione di una crescita equilibrata delle diverse componenti del territorio regionale, assicurando parità di diritti a tutti i residenti tramite la rimozione degli squilibri economici e sociali e valorizzando le identità culturali. La promozione dello sviluppo equilibrato del territorio toscano si accompagna pertanto alla salvaguardia della sua diffusa specificità, sostenendo i territori caratterizzati da alcune fragilità e le comunità che li abitano, con la consapevolezza che la loro valorizzazione è essenziale anche per alleggerire la pressione e la congestione sulle aree più attrattive della "Toscana delle agglomerazioni".

**4.3.1 I territori della Toscana diffusa**

Il perimetro degli ambiti territoriali oggetto delle politiche e delle azioni della Toscana diffusa contenuto nel vigente PRS è aggiornato ai sensi dell'art. 1 comma 3 della l.r. 11/2025 ed in base all'articolo 8 della L.R. 1/2015.

Tale perimetro è esteso a comprendere i comuni parzialmente montani, come individuati nell'allegato B dalla legge regionale 68/2011, tenuto conto sia della superficie classificata come montana ai sensi della normativa statale sia di quella classificata come montana ai fini regionali.

La delimitazione dei territori montani potrà essere revisionata a seguito della emanazione della normativa statale di riordino della materia (è in discussione in Parlamento il DDL "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane").

Rispetto ai 172 comuni già classificati come "Toscana diffusa" dal PRS, si aggiungono ulteriori 22 comuni, limitatamente alla porzione di superficie comunale classificata come territorio montano:


Carrara (MS)	Capannori (LU)	Pistoia (PT)	Pontassieve (FI)	Calci (PI)	Civitella Paganico (GR)
Massa (MS)	Lucca (LU)	Calenzano (FI)	Sesto Fiorentino (FI)	Arezzo (AR)	Montemurlo (PO)
Montignoso (MS)	Montale (PT)	Fiesole (FI)	Figline e Incisa Valdarno (FI)	Capolona (AR)	
Camaiore (LU)	Pescia (PT)	Pelago (FI)	Buti (PI)	Castiglion Fibocchi (AR)	

**Allegato A**


La rappresentazione cartografica dei territori della Toscana diffusa sarà disponibile nelle pagine web dedicate (<https://www.regione.toscana.it/toscana-diffusa>).

Di seguito vengono rappresentati cartograficamente i comuni totalmente o parzialmente montani (a), quelli delle Aree interne (b) e quelli della Toscana diffusa (c), che risultano dalla sovrapposizione di (a) e (b).


**a) I comuni totalmente o parzialmente montani**



**b) I Comuni delle Aree Interne**



**c) I comuni della "Toscana diffusa" (a)+(b)**



**Allegato A****Tabella – Elenco dei Comuni toscani con l'indicazione delle diverse classificazioni**

<b>Codice</b>	<b>Comune</b>	<b>Montanità etichetta</b>	<b>Mappa nazionale Aree interne (AI 2020) *</b>	<b>Toscana diffusa</b>
<b>MASSA CARRARA</b>				
45001	Aulla	a_TOTALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD
45002	Bagnone	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
45003	Carrara	b_PARZIALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD*
45004	Casola in Lunigiana	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
45005	Comano	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
45006	Filattiera	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
45007	Fivizzano	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
45008	Fosdinovo	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
45009	Licciana Nardi	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
45010	Massa	b_PARZIALMENTE MONTANO	A - Polo	TD*
45011	Montignoso	b_PARZIALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD*
45012	Mulazzo	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
45013	Podenzana	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
45014	Pontremoli	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
45015	Tresana	a_TOTALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD
45016	Villafranca in Lunigiana	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
45017	Zeri	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
<b>LUCCA</b>				
46001	Altopascio	c_NON MONTANO	C - Cintura	
46002	Bagni di Lucca	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
46003	Barga	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
46004	Borgo a Mozzano	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
46005	Camaiole	b_PARZIALMENTE MONTANO	B - Polo intercomunale	TD*
46006	Camporgiano	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
46007	Capannori	b_PARZIALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD*
46008	Careggine	a_TOTALMENTE MONTANO	F - Ultraperiferico	TD
46009	Castelnuovo di Garfagnana	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
46010	Castiglione di Garfagnana	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
46011	Coreglia Antelminelli	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
46013	Forte dei Marmi	c_NON MONTANO	C - Cintura	
46014	Fosciandora	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
46015	Galliciano	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
46017	Lucca	b_PARZIALMENTE MONTANO	A - Polo	TD*
46018	Massarosa	c_NON MONTANO	C - Cintura	
46019	Minucciano	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
46020	Molazzana	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
46021	Montecarlo	c_NON MONTANO	C - Cintura	
46022	Pescaglia	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
46023	Piazza al Serchio	a_TOTALMENTE MONTANO	F - Ultraperiferico	TD
46024	Pietrasanta	c_NON MONTANO	C - Cintura	
46025	Pieve Fosciana	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
46026	Porcari	c_NON MONTANO	C - Cintura	
46027	San Romano in Garfagnana	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
46028	Seravezza	a_TOTALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD
46030	Stazzema	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
46031	Vagli Sotto	a_TOTALMENTE MONTANO	F - Ultraperiferico	TD
46033	Viareggio	c_NON MONTANO	B - Polo intercomunale	
46034	Villa Basilica	a_TOTALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD
46035	Villa Collemandina	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD



**Allegato A**

<b>Codice</b>	<b>Comune</b>	<b>Montanità etichetta</b>	<b>Mappa nazionale Aree interne (AI 2020) *</b>	<b>Toscana diffusa</b>
46036	Fabbriche di Vergemoli	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
46037	Sillano Giuncugnano	a_TOTALMENTE MONTANO	F - Ultraperiferico	TD
<b>PISTOIA</b>				
47002	Agliana	c_NON MONTANO	C - Cintura	
47003	Buggiano	c_NON MONTANO	C - Cintura	
47005	Lamporecchio	c_NON MONTANO	C - Cintura	
47006	Larciano	c_NON MONTANO	C - Cintura	
47007	Mariana	a_TOTALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD
47008	Massa e Cozzile	c_NON MONTANO	C - Cintura	
47009	Monsummano Terme	c_NON MONTANO	C - Cintura	
47010	Montale	b_PARZIALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD*
47011	Montecatini-Terne	c_NON MONTANO	C - Cintura	
47012	Pescia	b_PARZIALMENTE MONTANO	A - Polo	TD*
47013	Pieve a Nievole	c_NON MONTANO	C - Cintura	
47014	Pistoia	b_PARZIALMENTE MONTANO	A - Polo	TD*
47016	Ponte Buggianese	c_NON MONTANO	C - Cintura	
47017	Quarrata	c_NON MONTANO	C - Cintura	
47018	Sambuca Pistoiese	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
47020	Serravalle Pistoiese	c_NON MONTANO	C - Cintura	
47021	Uzzano	c_NON MONTANO	C - Cintura	
47022	Chiesina Uzzanese	c_NON MONTANO	C - Cintura	
47023	Abetone Cutigliano	a_TOTALMENTE MONTANO	F - Ultraperiferico	TD
47024	San Marcello Piteglio	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
<b>FIRENZE</b>				
48001	Bagno a Ripoli	c_NON MONTANO	B - Polo intercomunale	
48002	Barberino di Mugello	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
48004	Borgo San Lorenzo	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
48005	Calenzano	b_PARZIALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD*
48006	Campi Bisenzio	c_NON MONTANO	C - Cintura	
48008	Capraia e Limite	c_NON MONTANO	C - Cintura	
48010	Castelfiorentino	c_NON MONTANO	C - Cintura	
48011	Cerreto Guidi	c_NON MONTANO	C - Cintura	
48012	Certaldo	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
48013	Dicomano	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
48014	Empoli	c_NON MONTANO	A - Polo	
48015	Fiesole	b_PARZIALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD*
48017	Firenze	c_NON MONTANO	A - Polo	
48018	Firenzuola	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
48019	Fucecchio	c_NON MONTANO	C - Cintura	
48020	Gambassi Terme	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
48021	Greve in Chianti	b_PARZIALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
48022	Impruneta	c_NON MONTANO	C - Cintura	
48024	Lastra a Signa	c_NON MONTANO	C - Cintura	
48025	Londa	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
48026	Marradi	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
48027	Montaione	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
48028	Montelupo Fiorentino	c_NON MONTANO	C - Cintura	
48030	Montespertoli	c_NON MONTANO	C - Cintura	
48031	Palazzuolo sul Senio	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
48032	Pelago	b_PARZIALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD*
48033	Pontassieve	b_PARZIALMENTE MONTANO	B - Polo intercomunale	TD*
48035	Reggello	b_PARZIALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD

**Allegato A**

<b>Codice</b>	<b>Comune</b>	<b>Montanità etichetta</b>	<b>Mappa nazionale Aree interne (AI 2020) *</b>	<b>Toscana diffusa</b>
48036	Rignano sull'Arno	c_NON MONTANO	C - Cintura	
48037	Rufina	a_TOTALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD
48038	San Casciano in Val di Pesa	c_NON MONTANO	C - Cintura	
48039	San Godenzo	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
48041	Scandicci	c_NON MONTANO	C - Cintura	
48043	Sesto Fiorentino	b_PARZIALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD*
48044	Signa	c_NON MONTANO	C - Cintura	
48046	Vaglia	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
48049	Vicchio	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
48050	Vinci	c_NON MONTANO	C - Cintura	
48052	Figline e Incisa Valdarno	b_PARZIALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD*
48053	Scarperia e San Piero	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
48054	Barberino Tavarnelle	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
<b>LIVORNO</b>				
49001	Bibbona	c_NON MONTANO	E - Periferico	TD
49002	Campiglia Marittima	c_NON MONTANO	E - Periferico	TD
49003	Campo nell'Elba	a_TOTALMENTE MONTANO	F - Ultraperiferico	TD
49004	Capoliveri	a_TOTALMENTE MONTANO	F - Ultraperiferico	TD
49005	Capraia Isola	a_TOTALMENTE MONTANO	F - Ultraperiferico	TD
49006	Castagneto Carducci	c_NON MONTANO	E - Periferico	TD
49007	Cecina	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
49008	Collesalveti	c_NON MONTANO	C - Cintura	
49009	Livorno	c_NON MONTANO	A - Polo	
49010	Marciana	a_TOTALMENTE MONTANO	F - Ultraperiferico	TD
49011	Marciana Marina	a_TOTALMENTE MONTANO	F - Ultraperiferico	TD
49012	Piombino	c_NON MONTANO	E - Periferico	TD
49013	Porto Azzurro	a_TOTALMENTE MONTANO	F - Ultraperiferico	TD
49014	Portoferraio	a_TOTALMENTE MONTANO	F - Ultraperiferico	TD
49017	Rosignano Marittimo	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
49018	San Vincenzo	c_NON MONTANO	E - Periferico	TD
49019	Sassetta	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
49020	Suvereto	c_NON MONTANO	E - Periferico	TD
49021	Rio	a_TOTALMENTE MONTANO	F - Ultraperiferico	TD
<b>PISA</b>				
50001	Bientina	c_NON MONTANO	C - Cintura	
50002	Buti	b_PARZIALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD*
50003	Calci	b_PARZIALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD*
50004	Calcinaia	c_NON MONTANO	C - Cintura	
50005	Capannoli	c_NON MONTANO	C - Cintura	
50006	Casale Marittimo	c_NON MONTANO	E - Periferico	TD
50008	Cascina	c_NON MONTANO	C - Cintura	
50009	Castelfranco di Sotto	c_NON MONTANO	C - Cintura	
50010	Castellina Marittima	c_NON MONTANO	E - Periferico	TD
50011	Castelnuovo di Val di Cecina	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
50012	Chianni	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
50014	Fauglia	c_NON MONTANO	C - Cintura	
50015	Guardistallo	c_NON MONTANO	E - Periferico	TD
50016	Lajatico	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
50019	Montecatini Val di Cecina	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
50020	Montescudaio	c_NON MONTANO	E - Periferico	TD
50021	Monteverdi Marittimo	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
50022	Montopoli in Val d'Arno	c_NON MONTANO	C - Cintura	
50023	Orciano Pisano	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD

**Allegato A**

<b>Codice</b>	<b>Comune</b>	<b>Montanità etichetta</b>	<b>Mappa nazionale Aree interne (AI 2020) *</b>	<b>Toscana diffusa</b>
50024	Palaia	c_NON MONTANO	C - Cintura	
50025	Peccioli	c_NON MONTANO	C - Cintura	
50026	Pisa	c_NON MONTANO	A - Polo	
50027	Pomarance	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
50028	Ponsacco	c_NON MONTANO	C - Cintura	
50029	Pontedera	c_NON MONTANO	A - Polo	
50030	Riparbella	c_NON MONTANO	E - Periferico	TD
50031	San Giuliano Terme	c_NON MONTANO	C - Cintura	
50032	San Miniato	c_NON MONTANO	C - Cintura	
50033	Santa Croce sull'Arno	c_NON MONTANO	C - Cintura	
50034	Santa Luce	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
50035	Santa Maria a Monte	c_NON MONTANO	C - Cintura	
50036	Terricciola	c_NON MONTANO	C - Cintura	
50037	Vecchiano	c_NON MONTANO	C - Cintura	
50038	Vicopisano	c_NON MONTANO	C - Cintura	
50039	Volterra	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
50040	Casciana Terme Lari	c_NON MONTANO	C - Cintura	
50041	Crespina Lorenzana	c_NON MONTANO	C - Cintura	
<b>AREZZO</b>				
51001	Anghiari	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
51002	Arezzo	b_PARZIALMENTE MONTANO	A - Polo	TD*
51003	Badia Tedalda	a_TOTALMENTE MONTANO	F - Ultraperiferico	TD
51004	Bibbiena	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
51005	Bucine	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
51006	Capolona	b_PARZIALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD*
51007	Caprese Michelangelo	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
51008	Castel Focognano	a_TOTALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD
51010	Castel San Niccolò <sup>2</sup>	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
51011	Castiglion Fibocchi	b_PARZIALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD*
51012	Castiglion Fiorentino	b_PARZIALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
51013	Cavriglia	b_PARZIALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
51014	Chitignano	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
51015	Chiusi della Verna	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
51016	Civitella in Val di Chiana	c_NON MONTANO	C - Cintura	
51017	Cortona	b_PARZIALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
51018	Foiano della Chiana	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
51020	Loro Ciuffenna	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
51021	Lucignano	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
51022	Marciano della Chiana	c_NON MONTANO	C - Cintura	
51023	Montemignaio	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
51024	Monterchi	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
51025	Monte San Savino	c_NON MONTANO	C - Cintura	
51026	Montevarchi	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
51027	Ortignano Raggiolo	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
51030	Pieve Santo Stefano	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
51031	Poppi	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
51033	San Giovanni Valdarno	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
51034	Sansepolcro	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
51035	Sestino	a_TOTALMENTE MONTANO	F - Ultraperiferico	TD
51037	Subbiano	a_TOTALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD
51038	Talla	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
51039	Terranuova Bracciolini	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
51040	Castelfranco Piandiscò	b_PARZIALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD

**Allegato A**

<b>Codice</b>	<b>Comune</b>	<b>Montanità etichetta</b>	<b>Mappa nazionale Aree interne (AI 2020) *</b>	<b>Toscana diffusa</b>
51041	Pratovecchio Stia	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
51042	Laterina Pergine Valdarno	c_NON MONTANO	C - Cintura	
<b>SIENA</b>				
52001	Abbadia San Salvatore	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
52002	Asciano	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
52003	Buonconvento	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
52004	Casole d'Elsa	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
52005	Castellina in Chianti	c_NON MONTANO	C - Cintura	
52006	Castelnuovo Berardenga	c_NON MONTANO	C - Cintura	
52007	Castiglione d'Orcia	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
52008	Cetona	b_PARZIALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
52009	Chianciano Terme	b_PARZIALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
52010	Chiusdino	b_PARZIALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
52011	Chiusi	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
52012	Colle di Val d'Elsa	c_NON MONTANO	C - Cintura	
52013	Gaiole in Chianti	b_PARZIALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
52015	Montepulciano	b_PARZIALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
52016	Monteriggioni	c_NON MONTANO	C - Cintura	
52017	Monteroni d'Arbia	c_NON MONTANO	C - Cintura	
52018	Monticiano	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
52019	Murlo	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
52020	Piancastagnaio	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
52021	Pienza	c_NON MONTANO	E - Periferico	TD
52022	Poggibonsi	c_NON MONTANO	C - Cintura	
52023	Radda in Chianti	b_PARZIALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
52024	Radiconfani	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
52025	Radicondoli	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
52026	Rapolano Terme	c_NON MONTANO	C - Cintura	
52027	San Casciano dei Bagni	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
52028	San Gimignano	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
52030	San Quirico d'Orcia	c_NON MONTANO	E - Periferico	TD
52031	Sarteano	b_PARZIALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
52032	Siena	c_NON MONTANO	A - Polo	
52033	Sinalunga	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
52034	Sovicille	c_NON MONTANO	C - Cintura	
52035	Torrita di Siena	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
52036	Trequanda	c_NON MONTANO	E - Periferico	TD
52037	Montalcino	b_PARZIALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
<b>GROSSETO</b>				
53001	Arcidosso	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
53002	Campagnatico	c_NON MONTANO	C - Cintura	
53003	Capalbio	c_NON MONTANO	E - Periferico	TD
53004	Castel del Piano	b_PARZIALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
53005	Castell'Azzara	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
53006	Castiglione della Pescaia	c_NON MONTANO	C - Cintura	
53007	Cinigiano	b_PARZIALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
53008	Civitella Paganico	b_PARZIALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD*
53009	Follonica	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
53010	Gavorrano	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
53011	Grosseto	c_NON MONTANO	A - Polo	
53012	Isola del Giglio	c_NON MONTANO	F - Ultraperiferico	TD
53013	Magliano in Toscana	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD

**Allegato A**

<b>Codice</b>	<b>Comune</b>	<b>Montanità etichetta</b>	<b>Mappa nazionale Aree interne (AI 2020) *</b>	<b>Toscana diffusa</b>
53014	Manciano	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
53015	Massa Marittima	a_TOTALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
53016	Monte Argentario	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
53017	Montieri	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
53018	Orbetello	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
53019	Pitigliano	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
53020	Roccalbegna	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
53021	Roccastrada	b_PARZIALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
53022	Santa Fiora	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
53023	Scansano	b_PARZIALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
53024	Scarlino	c_NON MONTANO	D - Intermedio	TD
53025	Seggiano	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
53026	Sorano	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
53027	Monterotondo Marittimo	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
53028	Semproniano	a_TOTALMENTE MONTANO	F - Ultraperiferico	TD
<b>PRATO</b>				
100001	Cantagallo	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD
100002	Carmignano	c_NON MONTANO	C - Cintura	
100003	Montemurlo	b_PARZIALMENTE MONTANO	C - Cintura	TD*
100004	Poggio a Caiano	c_NON MONTANO	C - Cintura	
100005	Prato	c_NON MONTANO	A - Polo	
100006	Vaiano	b_PARZIALMENTE MONTANO	D - Intermedio	TD
100007	Vernio	a_TOTALMENTE MONTANO	E - Periferico	TD

**Note:**

(\*) Sono "area interna" i Comuni etichettati con "D- Intermedio", "E-Periferico", "F - Ultra-periferico".  
 TD\* Fanno parte di Toscana diffusa solo i territori montani del comune

**Allegato A****4.3.2 Il sistema di premialità e priorità**

Come previsto dall'art. 2, comma 5, della LR 11/2025, per favorire processi di sviluppo integrato e inclusivo della Toscana diffusa, il DEFRA prevede un sistema di premialità e priorità da attuarsi nel rispetto della normativa vigente.

A tal fine, sono previsti:

- a) aumenti della percentuale di intensità di aiuto;
- b) riserve di risorse;
- c) punteggi premiali o priorità nelle procedure valutative.

Al fine di sostanziare tali disposizioni le Direzioni e i Settori della Giunta regionale, le Agenzie e gli Enti strumentali regionali ne verificheranno la compatibilità con la tipologia di intervento per la quale intendono procedere all'indizione di una procedura di concessione di agevolazioni finanziarie a terzi e/o per l'attuazione di interventi diretti, e l'applicabilità secondo le pertinenti disposizioni della normativa europea, nazionale e regionale di settore, e ne daranno seguito nei pertinenti atti attuativi della programmazione regionale.

Nel caso specifico dei programmi sostenuti da fondi europei, ove necessario, saranno attivati gli strumenti di confronto con i soggetti formalmente coinvolti nell'attuazione dei programmi (es. Comitati di Sorveglianza o Autorità di gestione nazionali) per l'eventuale preventiva approvazione.

**Allegato B**

---

**Progetto regionale 27**  
**Interventi nella Toscana diffusa**

---

**1. PRIORITÀ PER IL 2025**

Le politiche regionali sono volte ai luoghi della Toscana diffusa a far sì che il pregio e il valore di tali territori possa pienamente esprimersi in un quadro complessivo d'intervento in cui le strategie orizzontali ed integrate di sviluppo territoriale previste dal PRS si intersecano con la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI).

A tal fine la Regione ha ritenuto di fondamentale importanza dotarsi di una specifica legge regionale, la L.R. 11/2025 "Valorizzazione della Toscana diffusa", diretta a dare ulteriore valorizzazione a tali territori di grande rilievo storico, culturale, paesistico, ambientale.

Facendo ricorso, in particolare, agli strumenti di programmazione negoziata, saranno rafforzati i servizi socio-sanitari sul territorio attraverso la loro declinazione in un'ottica di prossimità; verrà ampliata la funzionalità delle reti di telecomunicazione – tanto in termini di stabilità che di copertura delle stesse –, si incrementerà la disponibilità dei servizi di prima necessità.

Di seguito sono sinteticamente riportate le priorità delle politiche realizzate dalla Regione, grazie anche al contributo dei propri Enti strumentali, secondo la struttura della L.R. 11/2025, richiamando gli Obiettivi del presente PR e/o i Progetti regionali in cui i contenuti sono dettagliati; nell'ambito di questi ultimi sono infatti sviluppate tutte le tematiche comprese negli articoli di legge.

Sono inoltre descritte le principali priorità relative alla Strategia regionale per le Aree interne e alla Strategia regionale per la montagna, connesse e trasversali alle politiche per la Toscana diffusa.

Negli Obiettivi/Interventi del presente Progetto regionale sono programmate anche attività, non esplicitate nella legge regionale, ma che possono avere un impatto importante sui territori della Toscana diffusa (es. le politiche di gestione e sviluppo delle foreste).

**Servizi essenziali**

Sono previsti interventi in diversi ambiti ritenuti essenziali per lo sviluppo della vita nei e per i territori della Toscana diffusa, consentendo l'accesso alle infrastrutture e ai servizi.

**Art. 4 – Infrastrutture per l'accessibilità e trasporto pubblico**

Nell'ambito degli interventi di promozione dell'accessibilità al territorio regionale e quindi ai territori della Toscana diffusa, garantita sia da un'adeguata rete infrastrutturale che da un efficiente sistema di servizi di trasporto pubblico, si ricordano gli interventi portati avanti dal Progetto regionale 10 "Mobilità sostenibile", volti alla qualificazione del sistema dei servizi di TPL, con la prosecuzione del programma di rinnovo dei mezzi circolanti (autobus e treni a basso impatto ambientale, con specifiche risorse dedicate al rinnovo del parco autobus nelle aree deboli), alla continuità territoriale marittima ed aerea, alla promozione e realizzazione di infrastrutture per la mobilità ciclabile, alla promozione dell'infomobilità, nonché le politiche del Progetto regionale 11 "Infrastrutture e logistica" all'interno del quale la Regione porta avanti interventi di adeguamento e messa in sicurezza del sistema di viabilità, prevedendo inoltre nel 2025 la realizzazione di un nuovo bando per la sicurezza stradale a favore degli Enti locali.

**Art. 5 – Accesso ai servizi e infrastrutture digitali**

Le aree della Toscana diffusa richiedono l'adozione di politiche mirate rispetto alle specifiche esigenze e connotazioni sociali, economiche e ambientali di questi territori, tenendo conto che negli ultimi anni sono emerse due tendenze positive: il potenziamento e la diffusione dello *smart working* e un generale interesse per le aree rurali, soprattutto piccoli borghi e aree interne, ricchi di natura, storia e cultura. Proprio per questo stanno nascendo opportunità sempre più ibride e flessibili come i borghi *smart e*, con esse, una nuova mobilità che punta a fondere lavoro e tempo libero, scoperta del territorio, nuove esperienze e forme inconsuete di socialità (cfr. PR 2). Al fine di garantire tali opportunità sono previste azioni specifiche destinate al territorio toscano ed alle aree della Toscana diffusa, per la connettività, per il lavoro da remoto, per la fruizione dei servizi pubblici, sociali e sanitari, per l'istruzione e la formazione (cfr. PR 1).

In tale ambito saranno avviate progettualità per promuovere la connettività, in particolare analizzando insieme ai Comuni della Toscana diffusa, ed agli organismi in-house sia degli Enti che della Regione Toscana dislocati nei relativi territori, possibili aree di intervento per il posizionamento di infrastrutture passive a supporto della telefonia mobile e dei servizi dati su mobile.

**Allegato B**

Al fine di valorizzare la facilitazione digitale nei Comuni della Toscana diffusa, i Punti Digitale Facile in attivazione ed attivati nel 2025 riflettono gli avvisi emessi da Regione Toscana nel 2023-2024 che prevedevano un punteggio specifico di premialità per i territori che ricadevano nelle aree interne.

Inoltre, per favorire l'erogazione dei servizi digitali, nel quadro delle azioni dedicate alla tutela dei consumatori (cfr. PR 12), la Regione ha lavorato con il Comitato regionale consumatori e utenti per favorire il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale nei territori della Toscana diffusa attraverso la diffusione, l'implementazione e il sostegno di sportelli gestiti dalle associazioni dei consumatori che svolgono attività di assistenza ai cittadini/e per l'accesso ai servizi.

**Art. 6 – Diritto alla salute e inclusione sociale**

Si provvederà inoltre a potenziare i servizi sociosanitari, che comprendono tutte quelle prestazioni che mirano a garantire il benessere fisico, mentale e sociale della popolazione.

La strategia per rafforzare tali servizi è cruciale per: assicurare l'accesso alle cure, in quanto si garantisce che anche le popolazioni in aree remote possano accedere a cure mediche tempestive e di qualità; supportare l'invecchiamento della popolazione, dato che con una popolazione sempre più anziana, è fondamentale sviluppare servizi di assistenza domiciliare e strutture residenziali adeguate; promuovere la salute e il benessere, attraverso l'attivazione di programmi di prevenzione, promozione della salute e supporto psicologico per prevenire il peggioramento delle condizioni di salute.

A tal fine, in raccordo con il Progetto regionale "26. Politiche per la salute", si prevedono interventi finalizzati:

- al potenziamento della telemedicina: l'implementazione di servizi di telemedicina consente di superare le barriere geografiche, permettendo ai residenti di tali aree di consultare specialisti e ricevere assistenza senza doversi spostare;
- alla creazione di Presidi Sanitari di Prossimità: sviluppare strutture sanitarie locali che forniscano servizi di base e fungano da punto di riferimento per la comunità, riducendo la necessità di spostarsi per le cure;
- alla formazione e incentivi per operatori sanitari: offrire incentivi e opportunità di formazione per attrarre e trattenere medici e infermieri di tali aree, garantendo una forza lavoro qualificata;
- alla collaborazione tra settori: integrare i servizi sanitari con quelli sociali, educativi e di trasporto per creare un sistema di supporto completo che affronti le diverse necessità delle comunità locali.

Grazie alla tecnologia si può, infatti, facilitare l'accesso ai servizi e migliorare la qualità dell'assistenza, riducendo al contempo i costi. Inoltre lo sviluppo di servizi sociosanitari può rafforzare il senso di comunità e migliorare la coesione sociale in questi territori.

Infine in relazione agli investimenti nella Toscana diffusa per favorire l'accessibilità universale, si ritiene che la programmazione delle risorse di cui alla L. 145/2018 – linea infrastrutture sociali – preveda una quota significativa da riservare ai territori della Toscana diffusa.

**Art. 7 – Attività sportiva**

Si intende promuovere e tutelare la salute e il benessere psicofisico anche attraverso lo sport, veicolo di valori educativi e sociali, di integrazione e socializzazione, in grado di favorire momenti di aggregazione, divertimento collettivo, contribuendo così al contrasto di fenomeni di disagio sociale.

A tal fine, in raccordo con il Progetto regionale "25. Politiche dello sport", si prevedono interventi finalizzati al mantenimento di stili di vita sani ed attivi e alla riduzione della sedentarietà anche attraverso:

- il sostegno ai soggetti, pubblici o privati, al fine di valorizzare il talento agonistico, tutelare le tradizioni e le vocazioni sportive locali nonché l'associazionismo e il volontariato sportivo;
- il sostegno ad eventi e manifestazioni sportive per coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti nei progetti che combattono gli stili di vita sedentari e le malattie croniche e per valorizzare interventi volti a garantire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
- il sostegno finalizzato al miglioramento dell'impiantistica sportiva pubblica, attraverso opere di messa a norma, innovazione tecnologica e risparmio energetico, riduzione di impatto ambientale e accessibilità;
- la promozione dell'attività fisica finalizzata all'integrazione, al recupero della motricità, alla partecipazione a competizioni sportive e alla vita sociale e culturale per le categorie fragili, le persone che vivono in condizioni di disagio e per i diversamente abili.

**Art. 8 – Educazione e istruzione**

Con l'obiettivo di favorire condizioni adeguate ad offrire pari opportunità di accesso allo studio e alla formazione, al lavoro e ai servizi digitali in tutto il territorio toscano, la Regione agisce attraverso i Progetti regionali 12 "Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza", 13 "Città universitarie e sistema regionale della ricerca" e 19 "Diritto e qualità del lavoro", ponendo grande attenzione alle aree della Toscana diffusa.



**Allegato B**

Nell'ambito degli interventi educativi e scolastici viene sostenuta l'aggregazione dei servizi e dell'offerta, sia mediante le gestioni associate sia mediante l'operatività delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione per agevolare la programmazione e la realizzazione di servizi e attività dei comuni della Toscana diffusa (cfr. PR 12).

La Regione promuove misure orientate alle aree della Toscana diffusa anche grazie all'attività dell'ARDSU (cfr. PR 13) promuovendo campagne di comunicazione e progetti di orientamento dalla scuola verso l'università mirati alle scuole secondarie dei territori meno raggiunti dall'attività d'orientamento degli atenei regionali. Nell'ambito del bando per le borse DSU sono inoltre finanziati sussidi per gli studenti, privi di sufficienti mezzi economici, che provengono dai territori più distanti dalle città universitarie. Nell'A.A. 2024/2025 gli studenti residenti in comuni della Toscana diffusa che, grazie alla borsa di studio DSU, hanno la possibilità di accedere agli studi universitari in Toscana sono oltre 3.200.

**Art. 9 – Orientamento, formazione professionale e lavoro**

Con riferimento alla formazione per l'inserimento lavorativo, grazie all'assegno di formazione GOL (cfr. PR 12) si risponde alle esigenze di chi risiede in aree più distanti dai centri formativi più rilevanti. In aggiunta è opportuno sottolineare che l'applicazione alla varietà dei percorsi formativi regionali del disciplinare di cui alla DGR 988/2019, come recentemente modificato in ragione dell'incremento, rispetto al periodo pre-Covid, della percentuale di ore di formazione a distanza erogabili, facilita in maniera significativa la frequenza di coloro che risiedono nei territori della Toscana diffusa (cfr. PR 12 e PR 19). Infine, grazie al Piano di potenziamento della rete dei servizi pubblici per l'impiego (cfr. PR 19) la Regione in collaborazione con ARTI ha favorito:

- l'apertura di 28 sportelli territoriali, di cui 12 in aree montane e 2 in aree parzialmente montane, che rendono sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per persone e imprese della Toscana diffusa;
- l'individuazione di personale qualificato nell'ambito dei CPI con l'incarico di perseguire il riequilibrio territoriale dell'area cui sono preposti contribuendo a promuovere il superamento della perifericità a livello locale;
- l'implementazione di servizi "on line" al fine di superare problemi di collegamento e trasporti con il supporto del facilitatore digitale.

**Supporto ai territori**

Sono previsti interventi, di concerto con le amministrazioni locali, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico territoriale, con un'attenzione particolare a quello rurale.

**Art. 10 – Pianificazione urbanistica sovracomunale (cfr. Obiettivo 2)**

In raccordo al Progetto regionale 9 "Governo del territorio e paesaggio", proseguirà l'attuazione della "pianificazione di area vasta" così come previsto dalla L.R. 65/2014, mediante l'adozione e l'approvazione dei Piani strutturali intercomunali e dei Piani operativi intercomunali e la gestione di programmi di finanziamento.

**Art. 11 – Rigenerazione urbana (cfr. Obiettivo 2)**

Si promuove e si sostiene la realizzazione di interventi di riqualificazione e rigenerazione dei sistemi insediativi a valere sulle risorse del nuovo ciclo di programmazione europea 2021-2027, al fine di promuovere lo sviluppo locale integrato ed inclusivo nelle aree diverse dalle urbane. In attuazione del Programma di Governo 2020-2025 e in coerenza con gli orientamenti strategici e programmatici europei, statali e regionali, si sosterranno processi di rigenerazione urbana e dell'abitare nei luoghi meno popolosi della Toscana (cfr. PR 22).

La finalità è il miglioramento della qualità del tessuto urbano e sociale al fine di rendere più attrattivo e "vivibile" il territorio, fornendo al contempo funzioni di "presidio sociale" e favorirne il rilancio economico, contrastando anche i fenomeni di invecchiamento e di abbandono da parte della popolazione residente.

**Art. 12 – Territorio rurale (cfr. Obiettivi 5, 6, 9)**

Si favorisce lo sviluppo rurale intervenendo anche per ricostituire un equilibrio faunistico, attualmente minacciato da una presenza eccessiva di ungulati, ma anche di specie predatorie, con evidenti ripercussioni negative sulle produzioni agricole, zootecniche e sulla sicurezza e vivibilità del territorio. Fanno parte del mondo rurale anche filiere come quella della pesca e dell'acquacoltura.

La Regione riveste un ruolo determinante nel poter contrastare lo spopolamento in ragione del fatto che essa esercita funzioni direttamente sul tema del paesaggio, dell'ambiente, dell'assetto e della tutela del territorio così come in tema di agricoltura e forestazione, sviluppo economico, servizi socio-sanitari e mobilità e riqualificazione dei sistemi insediativi e in virtù del ruolo di interlocutore istituzionale fondamentale che svolge nei confronti degli enti locali. Su tutti questi aspetti, risulta di fondamentale importanza la programmazione FEASR, che, attraverso il Programma di sviluppo rurale 2014-2022 (in chiusura) e il Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027 (che ha preso pieno avvio), destina importanti risorse per:

- il mantenimento dell'attività agricola e zootecnica nelle zone cosiddette svantaggiate, erogando pagamenti/indennità compensative;

**Allegato B**

- la cura, la prevenzione, il mantenimento dei boschi e la valorizzazione delle foreste per pubblica utilità, attraverso azioni che contribuiscono a migliorare i servizi ecosistemici e a governare il territorio;
- l'implementazione della strategia per le aree interne (cfr. *Obiettivo 4*);
- il sostegno alla progettualità dal basso, attraverso il metodo Leader;
- al fine di rafforzare la resilienza e la vitalità dei territori rurali, risulta fondamentale promuovere l'agricoltura "giovane" attraverso aiuti all'avviamento di imprese da parte di giovani agricoltori, al fine di favorire il ricambio generazionale e il protagonismo giovanile in ambito agricolo, anche attraverso la semplificazione dell'accesso alle agevolazioni previste. Particolare rilevanza assume anche il supporto alla diversificazione delle attività agricole e alla cooperazione nello sviluppo rurale. (cfr. PR 8)

In termini più generali, nei territori della Toscana diffusa sono attivi i Gruppi di Azione Locale (GAL), che utilizzano con il metodo Leader, operano le Cooperative di Comunità ed è attuata Strategia regionale per le Aree Interne; in tale direzione vanno anche gli interventi realizzati nel corso degli ultimi anni di supporto e stimolo all'economia collaborativa e risulta quindi essenziale rafforzare le sinergie tra Regione ed enti locali per la valorizzazione dei territori montani e più in generale quelli della Toscana diffusa. Ciò potrà avvenire attraverso i tavoli di confronto previsti dalla normativa regionale e costituiti presso la Giunta Regionale, quali la Conferenza permanente per la montagna – organo di cooperazione interistituzionale per le finalità di cui all'art. 85 della stessa L.R. 68/2011 – ed il Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna.

**Art. 13 – Resilienza energetica (cfr. *Obiettivo 4*)**

Nell'ambito delle Aree interne, il programma regionale FESR, con riferimento alla Priorità 2 "Transizione ecologica, resilienza e biodiversità", ha articolato l'Obiettivo Specifico 2.1 e l'Obiettivo Specifico 2.2 in interventi mirati che contribuiscono, in linea con quanto stabilito dalla DGR n. 199/2022, al rafforzamento delle Strategie territoriali integrate nelle aree urbane e interne.

Le linee di finanziamento riguardanti l'efficientamento energetico delle strutture pubbliche e del sistema produttivo, nonché le misure a sostegno di investimenti integrati per l'efficientamento energetico e la promozione delle energie rinnovabili, comprese le comunità energetiche, prevedono delle specifiche premialità per i progetti localizzati nei comuni classificati "area interna" (cfr. PR 7).

Tra i territori riconosciuti dalla Strategia nazionale per le Aree interne 2021-2027 nonché dalle Aree strategiche riconosciute dalla Regione Toscana ed individuate nell'Allegato A alla DGR 690/2022 per promuovere "lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane" sono ricompresi i 16 Comuni geotermici (Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castelnuovo Val di Cecina, Chiusdino, Montecatini Val di Cecina, Monterotondo Marittimo, Monte verdi Marittimo, Montieri, Piancastagnaio, Pomarance, Radicofani, Radicondoli, Roccalbegna, San Casciano dei Bagni, Santa Fiora) i cui territori sono caratterizzati dalla presenza di 34 centrali di produzione elettrica da fonte geotermica sulla base di 8 concessioni minerarie di competenza regionale.

La Regione Toscana sostiene importanti azioni a supporto della transizione ecologica regionale con il PR 7 ed in particolare con l'Obiettivo 2 "Incrementare la diffusione di energie rinnovabili" è valorizzata la produzione di energia elettrica da fonte geotermica, per la quale la Regione Toscana è leader nazionale; ad oggi più del 32% della domanda di energia elettrica della Toscana è soddisfatta dalla produzione geotermica.

Sulla base della riforma del settore intervenuta con il D.Lgs. 22/2010 il titolare della concessione di coltivazione della risorsa geotermica è tenuto annualmente al versamento di contributi destinati ai Comuni geotermici ed alla Regione per la realizzazione di interventi compensativi di implementazione e valorizzazione del patrimonio infrastrutturale e delle attrezzature pubbliche dei territori geotermici, che alimentano il fondo geotermico gestito da Regione Toscana. L'utilizzo delle risorse del Fondo geotermico, nella misura definita dall'art. 7 co.2 della L.R. 45/1997, in coerenza con le finalità definite dall'art. 16 co.9 del D.Lgs. 22/2010, produce sui territori geotermici un complesso di azioni di miglioramento prestazionale e potenziamento della armatura infrastrutturale nonché delle attrezzature di interesse comune che nel loro insieme configurano una attività di territorializzazione della produzione energetica producendo valore aggiunto territoriale; questo agisce sulla precondizione dello sviluppo economico del territorio che è la Accessibilità ad esso, che significa poter facilmente muoversi al suo interno in un quadro di integrazione con i servizi di pubblico interesse e le attività produttive presenti, anche nel quadro degli interventi previsti dal piano regionale di sviluppo.

**Art. 14 – Tutela della biocapacità e dei servizi ecosistemici (cfr. *Obiettivo 10*)**

La Toscana ha bisogno di raccordare le aree montane e interne ai poli ad alta antropizzazione, urbanizzazione e concentrazione di attività produttive, nella consapevolezza della loro imprescindibile reciproca interdipendenza.

Così facendo sarà possibile andare oltre le idee stesse di centro e periferia a vantaggio di un modello in cui interventi di sviluppo, gestione dei servizi, mobilità, connettività e infrastrutturazione siano sensibili responsivi e adattativi rispetto alle specifiche esigenze locali. Tale è, ad esempio, il rapporto che lega la ricchezza ambientale dei

**Allegato B**

territori montani ai territori "più ricchi" a valle, cui assicura acqua pura e aria pulita. I cosiddetti "servizi ecosistemici" richiedono cura dei luoghi in cui si generano, incorporano valore prodotto dall'agire concreto di chi in quei luoghi vive e se ne occupa, spesso per il solo fatto di viverci, e richiedono di essere affrontati non solo in termini di analisi ecologica ma anche sotto il profilo della valutazione economica. In quest'ottica, sotto il profilo attuativo, prosegue la collaborazione tra la Regione e ANCI Toscana e con IRPET al fine, in particolare, di approfondire il tema dei servizi ecosistemici di rilevante interesse per quanto riguarda le relazioni ambientali ed economiche tra la montagna e i territori a valle. Con il Fondo statale per la montagna sarà finanziato un bando in favore di investimenti dei Comuni montani e delle Unioni di Comuni montane.

**Art. 15 – Interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico**

I dati mostrano come nelle aree della Toscana diffusa, in funzione delle caratteristiche orografiche, idrografiche e sismogenetiche, del variegato sistema insediativo, nonché delle complesse e pesanti trasformazioni socio-economiche che si sono succedute dal secondo dopoguerra ad oggi, presentino un grado "molto elevato" ed "elevato" di rischio idrogeologico. Le situazioni, spesso emergenziali di fronte ai frequenti eventi catastrofici naturali che richiedono il ripristino di strutture e porzioni di territorio, rendono prioritari per queste zone azioni ed interventi di manutenzione e tutela (cfr. PR 6).

Il finanziamento di interventi di contrasto al rischio idraulico ed idrogeologico si basa appunto sul rischio, ovvero sulla combinazione della pericolosità delle aree con l'esposizione di persone, beni e infrastrutture oltre che della loro vulnerabilità. Per loro natura, gli interventi volti al contrasto del rischio idrogeologico, si attuano prevalentemente in zone montane, dove appunto si possono verificare movimenti gravitativi di versante. Si segnala che nell'ambito del PR FESR 2021-27 sono stati riconosciuti fondi da destinarsi alla difesa del suolo per le Aree Interne, che appunto tengono conto della marginalità geografica, ed in particolare ciò ha consentito di mettere in atto la sub-Azione 2.4.3.4 (cfr. Obiettivo 4).

**Sostegno alla residenzialità e all'economia**

Sono previsti interventi di sostegno alla residenzialità e all'economia insediativa.

**Art. 17 – Sostegno all'acquisto residenziale (cfr. Obiettivo 3)**

La Regione nell'ambito della progettualità per lo sviluppo locale sostiene, attraverso il FOSMIT (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane), azioni a favore dei territori montani e parzialmente montani fra cui rientra, fra l'altro, la misura di sostegno alla residenzialità con la concessione di contributi a fondo perduto a privati per l'acquisto in tali territori di immobili da adibire a residenza e dimora abituale. Con ulteriori risorse regionali la misura è estesa a tutti i territori della Toscana diffusa.

**Art. 18 – Sostegno alla locazione residenziale (cfr. Obiettivo 3)**

Sono previsti interventi per il sostegno all'abitabilità nei territori della Toscana diffusa, attraverso la concessione di contributi per il pagamento del canone di locazione. (cfr. PR 24)

**Art. 19 – Sostegno a processi di sviluppo economico (cfr. Obiettivo 3)**

È concreto l'impegno da parte della Regione Toscana sul fronte della promozione turistica dei territori della Toscana diffusa. A tal fine si ricordano le seguenti azioni: sviluppo del turismo outdoor attraverso la realizzazione e il potenziamento di itinerari turistici per escursionisti (cfr. PR 4); interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti sciistici (cfr. PR 2); potenziamento, diversificazione e miglioramento della qualità dell'offerta turistica del territorio anche di tipo itinerante nei Comuni sotto i 10 mila abitanti (cfr. PR 2).

Sul piano del sostegno all'economia e della rivitalizzazione di queste aree, le cooperative e gli empori di comunità sono strumenti importanti per mantenere il livello essenziale dei servizi e per curare e valorizzare il territorio (cfr. PR 2), a partire dalle necessità delle comunità di far fronte ai processi di impoverimento, spopolamento e abbandono cui vanno soggetti, in particolare, i piccoli comuni di tali aree. A ciò si aggiungono interventi per migliorare l'attrattività o il reinsediamento di attività produttive (cfr. PR 2).

Nell'ambito del sostegno dei processi di sviluppo economico, nel 2025 sono previste attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione.

**Art. 20 – Commercio**

È prevista per il 2025 l'attivazione di interventi a sostegno degli esercizi di vicinato nei centri o nuclei abitati non capoluogo dei territori della Toscana diffusa, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di sostegno alle imprese localizzate in specifici territori, previsti nel PR 2, Obiettivo 5, che comprende anche la realizzazione di progetti di investimento incentrati sull'economia collaborativa.

Inoltre, nel corso del 2025 prosegue l'attuazione della Legge regionale n. 4/2022 "Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani" per interventi a sostegno della nascita o riorganizzazione di attività economiche localizzate nei territori

**Allegato B**

individuati dalla legge stessa (cfr. PR 2).

**Art. 21 – Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio**

Nel 2025, saranno attivate azioni al fine di individuare le modalità per la costituzione dell'elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio (L. 24/2024). Gli "agricoltori custodi" e "allevatori custodi" dovranno svolgere ogni attività diretta a preservare il territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole nonché dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

È istituita anche la Giornata nazionale dell'agricoltura allo scopo di riconoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura volta al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo nonché al benessere economico sociale e ambientale del Paese. In questa giornata, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema della agricoltura sostenibile.

**Identità**

Sono previsti interventi al fine tutela del patrimonio culturale e naturale, come elementi fondamentali dell'identità dei territori.

**Art. 22 – Cultura e paesaggio (cfr. Obiettivi 1 e 2)**

La cultura costituisce una grande ricchezza per la Toscana e, al contempo, un caposaldo della sua identità. In quest'ottica, oltre a puntare sull'incremento dei servizi bibliotecari, archivistici e alla lettura l'offerta culturale è declinata in termini di museo diffuso e di valorizzazione delle moltissime eccellenze ovunque presenti sul territorio toscano, anche guardando al turismo culturale. (cfr. PR 14)

In raccordo al Progetto regionale 9 "Governare del territorio e paesaggio" saranno attivati Progetti di Paesaggio che, in attuazione degli obiettivi del PIT PPR (DCR n. 37/2015), costituiscono uno strumento per lo sviluppo delle realtà toscane lontane dai grandi centri urbani, diffuse sul territorio regionale. In tale ambito sono sostenute concrete azioni progettuali multisettoriali e integrate, che conciliano la valorizzazione delle identità toscane con lo sviluppo turistico e economico.

**Art. 23 – Tutela e valorizzazione della agrobiodiversità toscana**

Nel 2025 prosegue il sostegno alle attività di tutela della biodiversità agraria attraverso azioni volte al recupero, caratterizzazione, conservazione, valorizzazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche di interesse agricolo della Toscana, allo scopo di non perdere l'importante patrimonio genetico di razze e varietà locali a rischio di estinzione della Toscana. (cfr. PR 8).

Tale sistema si basa essenzialmente sull'anagrafe nazionale della biodiversità, in cui sono raccolte tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione, sulla rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, sulle strutture regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ e sugli agricoltori custodi della biodiversità che rappresentano i soggetti che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.

**Art. 24 – Misure per il contrasto dell'abbandono di terreni e immobili**

Al fine di promuovere azioni volte al recupero di terreni agricoli, aziende agricole, fabbricati a uso agricolo-forestale a rischio o che risultano abbandonati di proprietà pubblica e privata, anche nel 2025 prosegue l'implementazione della Banca della Terra (cfr. PR 8).

Si tratta di un inventario completo e aggiornato di terreni, aziende agricole, fabbricati a uso agricolo-forestale, sia di proprietà pubblica sia privata compresi i cosiddetti terreni abbandonati o incolti che possono essere messi a disposizione di terzi, tramite operazioni di affitto o di concessione. Le motivazioni della continua promozione di tale strumento possono essere riassunte in: rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali; favorire l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e forestale; promuovere il contributo positivo dell'agricoltura e delle foreste all'ambiente e al territorio; salvaguardare la biodiversità, tutelare il paesaggio e la risorsa forestale; prevenire i dissesti idrogeologici e difendere le zone e le popolazioni di montagna dalle calamità naturali incrementando i livelli di sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio; valorizzare i terreni pubblici e privati attraverso un loro uso produttivo.

**Strategia regionali connesse alla Toscana diffusa****Strategia regionale per le Aree interne (cfr. Obiettivo 4)**

Prosegue l'attuazione della Strategia Nazionale per le Aree interne (SNAI), avviata nel periodo di programmazione delle politiche di coesione 2014-2020 e confermata per il ciclo 2021-2027. La SNAI costituisce un'opportunità per la Regione sia per dare continuità e potenziare le strategie delle tre Aree interne "pilota" del 2014-2020, situate lungo la dorsale appenninica, sia per estendere l'opportunità delle strategie territoriali a tre nuove Aree della Toscana

**Allegato B**

centro-meridionale, individuate nell'Allegato A alla DGR 690/2022. Le strategie territoriali espresse dalle comunità locali, secondo l'approccio SNAI, sono la modalità attuativa prescelta dall'Accordo di partenariato 2021-2027 dell'Italia per promuovere "lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane", ovvero nelle aree interne del Paese, in attuazione dell'Obiettivo Specifico OS 5.2 previsto dal Regolamento UE 2021/1058 del fondo FESR all'interno dell'Obiettivo strategico di Policy 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini" (OP5). L'elemento caratterizzante delle strategie territoriali è la capacità di sviluppare una programmazione con un orizzonte di medio-lungo periodo, costruita intorno ad un insieme di progettualità condivise e concertate mediante una governance istituzionale multilivello, finalizzata al potenziamento dell'offerta qualitativa e quantitativa di servizi, per arginare il declino demografico e contrastare gli effetti della marginalità geografica, così da evitare che si inneschino spirali disfunzionali e involutive di definitiva compromissione dell'offerta di servizi di base. Al contempo le strategie puntano al rafforzamento e allo sviluppo del tessuto produttivo esistente, all'insediamento di nuove attività economiche e alla creazione di nuova occupazione con una prospettiva di crescita che rappresenta un'opportunità per l'intero territorio toscano.

Il sostegno alle strategie territoriali del ciclo di programmazione 2021-2027 si avvale in primo luogo delle risorse del programma regionale PR FESR, relative alla Priorità 4. "Coesione territoriale e sviluppo locale integrato" – Obiettivo Specifico OS 5.2, nonché delle risorse di altre Priorità del medesimo programma (Priorità 1. "Ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività" e Priorità 2. "Transizione ecologica, resilienza e biodiversità") e del PR FSE+. Contribuisce altresì alle strategie il FEASR, secondo le modalità previste nel Complemento per lo sviluppo rurale approvato con Delibera di GR. n. 1534 del 27 dicembre 2022 e ss.mm.ii.

Relativamente alle risorse nazionali, il bilancio dello Stato ha destinato specifici finanziamenti al rafforzamento ed ampliamento della SNAI. In particolare con la delibera CIPESS n. 41/2022 sono state assegnate risorse a 43 nuove Aree interne del 2021-2027 e quote di risorse integrative alle 72 Aree interne del ciclo 2014-2020. Ulteriori risorse per interventi di prevenzione degli incendi boschivi nelle Aree interne 2014-2020 sono state assegnate con la delibera CIPESS n. 8/2022; è previsto, inoltre, il sostegno al progetto speciale "Isole minori" che coinvolge anche l'Arcipelago toscano. Con il D.L. n. 124/ 2023, convertito dalla legge n. 162 del 13 novembre 2023, sono state definite nuove regole per l'attuazione della SNAI che includono l'istituzione di una Cabina di Regia e l'elaborazione di un "Piano strategico nazionale delle aree interne – PSNAI" contenente gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari.

Il sostegno alle strategie sarà accompagnato da un rafforzamento dell'attività di coordinamento e di facilitazione dell'interlocuzione tra le diverse Parti coinvolte (Aree, Amministrazioni Centrali, Settori regionali) affinché sia garantito il tempestivo raccordo ed intervento per avviare processi di semplificazione e di accelerazione dell'azione amministrativa.

L'impegno dell'amministrazione regionale si rivolge non soltanto alle sei Aree strategiche, bensì a tutti i Comuni "interni", ovvero classificati "area interna" secondo la Mappatura nazionale "Mappa AI 2020" allegata all'Accordo di partenariato Italia per il 2021-2027. La DGR n.199/2022 dispone che sia assicurata dall'insieme dei fondi FESR, FSE+, FEASR, FEAMPA e FSC una quota pari ad almeno il 30% delle risorse complessive dei programmi sul territorio regionale a favore di tali Comuni, attraverso interventi non necessariamente subordinati alla formulazione di strategie d'area e prevedendo modalità adeguate come il riconoscimento di premialità o criteri preferenziali di selezione, volti a favorire la massima partecipazione di enti, imprese, cittadini di questi territori.

Per supportare e presidiare l'attuazione della Strategia regionale per le Aree interne, di cui le Strategie territoriali sono il nucleo principale, con la DGR n. 1268 del 06/11/2023 è stata individuata un'Autorità regionale responsabile per le Aree interne ed è stato istituito il Comitato di governance unico per le aree interne del territorio regionale.

**Strategia regionale la montagna**

La Strategia regionale per la montagna, al pari della Strategia per le Aree Interne, è da leggere nel quadro delle politiche per la "valorizzazione della Toscana diffusa" recate dalla recente Legge regionale 4 febbraio 2025 n.11, con la quale è in stretta relazione. Attualmente, tenuto conto del fatto che è in corso di approvazione una nuova legge statale sui territori montani, la disciplina normativa toscana in materia è recata dalla legge regionale 68/2011, richiamata dalla citata legge 11/2025.

La strategia regionale per la montagna, concertata in collaborazione con i Comuni montani, si avvale delle risorse del Fondo regionale della montagna disciplinato all'art. 87 della predetta L.R. 68/2011 e delle risorse statali del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) istituito dall'art. 1 comma 593 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, nel quale sono confluiti i precedenti Fondo nazionale per la montagna di cui alla L. 97/1994 e, per gli anni passati, dal Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui alla L. 228/2012.

In particolare, la programmazione delle azioni da finanziare con la dotazione del FOSMIT per l'anno 2025 – assegnata a Regione Toscana (per complessivi euro 9.455.769,52) sono definite con deliberazione di Giunta regionale, in coerenza con le regole dettate dal decreto ministeriale di riparto, sentite le autonomie locali, da

**Allegato B**

trasmettere al Dipartimento DARA entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale al fine dell'erogazione delle stesse. Con le risorse del FOSMIT si intende finanziare:

- un nuovo bando "Residenzialità in montagna 2025" quale iniziativa volta a contrastare lo spopolamento dei territori, mediante l'assegnazione di un contributo a fondo perduto al richiedente che sostenga la spesa per l'acquisto di un immobile da destinare a propria residenza abituale in un comune totalmente montano della Toscana;
- lo scorrimento delle graduatorie esistenti dei progetti di investimento presentati dagli enti montani di cui alla L.R. 68/2011, ammissibili a valere sugli Avvisi del FOSMIT anno 2024, relativi ad interventi per la difesa del suolo e per la salvaguardia e valorizzazione della montagna, nonché relativi al Bando per l'acquisto di attrezzature per le attività antighiaccio e sgombero neve;
- un Bando innovativo di promozione e di sostegno agli investimenti degli enti territoriali per la tutela ed il miglioramento dei servizi ecosistemici, come disposto dall'art. 14 della predetta L.R. 11/2025.

**2. OBIETTIVI E INTERVENTI****Obiettivo 1 – Favorire l'offerta culturale**

In raccordo con il Progetto regionale 14 "Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo", con una particolare attenzione a quelli dei territori della Toscana diffusa (art. 22 L.R. 11/2025), sarà garantito a tutti i cittadini della Toscana l'accesso all'offerta culturale nel suo complesso, anche valorizzando il "museo diffuso". È nella direzione della rete allargata di eccellenze territoriali che dovrà essere auspicabilmente convogliata – anche attraverso iniziative affini all'esperienza degli "Uffizi Toscana" – una quota crescente dei flussi turistici, quella più attenta alla qualità del turismo culturale, ed anche con una maggiore capacità di spesa, evidenziando la Toscana come luogo di percorsi esperienziali individuali. Sarà dato sostegno a quei luoghi della cultura che svolgono il ruolo di salvaguardia dell'identità locale ed il senso di appartenenza ad una collettività civica, intervenendo sul patrimonio culturale sia materiale che immateriale.

Sarà incrementata la disponibilità dei servizi essenziali documentari e della lettura del Sistema documentario regionale e della lettura (biblioteche, archivi, librerie, servizi decentrati e mobili bibliotecari, di lettura etc.), connotandoli sempre più come servizi di prossimità a forte valenza identitaria, sociale e civile.

Le linee di intervento proposte si delineano peraltro in continuità e sinergia con i contenuti del PNRR nazionale per la parte afferente alla Cultura, in particolare con: Piano nazionale borghi, Potenziamento delle competenze digitali dei cittadini, Edifici di culto, Recovery Art, Capacity building per gli operatori della cultura, Percorsi storici, turismo lento, Strategia digitale per il patrimonio culturale, Efficienza energetica nei cinema e nei teatri, Architettura e paesaggio rurale, Parchi e giardini storici.

Interventi

- Potenziare la funzione di coordinamento territoriale da parte degli istituti capofila delle reti documentarie locali per sostenere maggiormente le aree periferiche anche con l'adesione di biblioteche e archivi di queste aree alla rete documentaria locale di riferimento territoriale.
- Sostegno al rafforzamento di infrastrutture, patrimoni anche digitali e accessibili, servizi e personale (anche in esercizio associato) di biblioteche e archivi in raccordo al piano e programma della rete documentaria locale di riferimento territoriale, nell'ottica di sviluppo di un sistema di servizi diffusi e vicini alle persone e anche quali luoghi di conservazione, studio e valorizzazione della storia e della memoria dei propri territori.
- Impiego sistematico delle biblioteche e degli archivi quali risorse pubbliche in grado di intervenire sulla qualità della vita comunitaria, offrendo occasioni di miglioramento personale e crescita delle competenze (utilizzo di servizi regionali quali il Portale di ricerca BiblioToscana, la Biblioteca digitale-MediaLibraryOnline, l'Ecosistema digitale Cultura, Libri in rete-Prestito interbibliotecario, Centro regionale di servizi per le biblioteche ragazzi in Toscana, Polo regionale di documentazione interculturale con prestito di libri in lingua e di altre attività e interventi organizzati nell'ambito dell'educazione civica nelle scuole, della promozione della cittadinanza attiva e dell'apprendimento permanente).
- Sostegno a interventi e servizi di qualità di "lettura diffusa" che si configurino come "buone pratiche" e proseguimento della collaborazione alla nuova strategia educativa del Settore Istruzione della Regione, "LEGGERE: FORTE!", finalizzata a formare gli insegnanti di tutte le scuole toscane per leggere ad alta voce in classe.
- Presentazione delle biblioteche come luoghi di interesse e attrattiva per turisti italiani e stranieri in visita in Toscana, quali spazi di accoglienza in cui svolgere gratuitamente alcune attività connesse alla esperienza di visita in corso (promuovendo ad esempio l'accesso a Internet, la consultazione di giornali e riviste del proprio

**Allegato B**

paese tramite la Biblioteca digitale-MediaLibraryOnline, la lettura dei libri in lingua mediante lo Scaffale circolante del Polo regionale di documentazione interculturale, l'accesso al patrimonio culturale toscano mediante l'Ecosistema digitale Cultura etc.).

- Sostegno alle funzioni ed alle attività dei Musei ed Ecomusei di rilevanza regionale riconosciuti ai sensi della L.R. 21/2010 e ss. mm. E ii., mediante l'erogazione di contributi ordinari ai sensi della Delibera 53/2024, di cui la maggioranza – 77 su 118 – sono dislocati fuori dai capoluoghi di Provincia.
- Sviluppo dell'integrazione tra Sistema Museale Toscano e Sistema Museale Nazionale, con implementazione su più livelli delle attività in collaborazione con il Ministero competente a coinvolgere i musei di rilevanza regionale, in maggioranza dislocati fuori dai capoluoghi di Provincia.
- Sostegno alle funzioni ed alla qualificazione delle attività dei sistemi museali toscani ai sensi della L.R. 21/2010 e ss. mm. E ii, anche attraverso l'emanazione di uno specifico bando ad essi destinato che sosterrà, tra le varie attività, anche iniziative e allestimenti atti alla narrazione, attraverso una mediazione culturale aggiornata, della storia del territorio civico e delle sue vocazioni quale identità locale da conservare e trasmettere.
- Attività di promozione e aggiornamento (Edumusei, S-Passo al Museo) e campagne di comunicazione a favore dei musei della Toscana (Amico Museo, Notti dell'Archeologia) nonché delle azioni a supporto di pubblici dei musei a incremento dell'accessibilità, nell'ottica di una offerta culturale, fruitiva e di partecipazione sociale che copra tutto il territorio regionale e specialmente i centri fuori dal circuito dei "grandi attrattori".
- Sostegno attivo allo sviluppo delle professionalità di giovani nei musei di tutto il territorio regionale e specialmente dei centri fuori dal circuito dei "grandi attrattori, con l'attuazione dell'Azione 1.a.5. del FSE+ 2021-2027- "*Sostegno alle transizioni verso un'occupazione stabile e di qualità nei beni culturali*" attraverso avvisi per progetti di sostegno alle transizioni nei Beni culturali "*Giovani professionisti crescono nei musei*", che prevedano – come beneficiari richiedenti ammissibili – gli Enti pubblici e privati senza scopo di lucro configurati come capofila di Sistemi museali con sede in Toscana, e – come destinatari fruitori finali delle misure a progetto – dei giovani sotto 30 anni privi di impiego a tempo indeterminato/determinato.
- Sostegno attivo allo sviluppo del *welfare culturale* nel settore beni culturali e spettacolo di tutto il territorio regionale con l'attuazione dell'Azione 3.k.3. del FSE+ 2021-2027 "*Sostegno ai soggetti impegnati nell'erogazione di attività di interesse generale e di utilità sociale, tra cui gli enti del terzo settore (associazioni culturali, organizzazioni di volontariato, ecc.)*" attraverso manifestazione di interessi per progetti di sostegno al "*welfare culturale*", che prevedano – come beneficiari richiedenti ammissibili – gli Enti pubblici facenti parte della coalizione Aree interne, e – come destinatari fruitori finali delle misure a progetto di cui all'art. 22 della L.R. 11/2025.
- Sostegno ai progetti dell'Azione 1a15 del FSE+ 2021-2027 "*Sostegno alle transizioni verso un'occupazione stabile e di qualità nello spettacolo dal vivo*" attraverso Avvisi che prevedano – come beneficiari richiedenti ammissibili – soggetti pubblici e privati, in forma singola o associata, e come destinatari i fruitori delle misure a progetto di cui all'art. 22 della L.R. 11/2025.
- Attività di valorizzazione del patrimonio etrusco, in occasione dei 40 anni dall'Anno degli Etruschi 1985" ideato da Regione Toscana, con iniziative espositive, di studio ex post sulla parabola conoscitiva degli Etruschi nel mondo contemporaneo, e con interventi digitali, anche in connessione al Portale Cultura Toscana, sul territorio regionale e specialmente nei musei posti in centri fuori dal circuito dei "grandi attrattori.
- Favorire la realizzazione, nell'ambito degli strumenti di sostegno allo spettacolo, delle attività che si svolgono nei comuni della Toscana diffusa in coerenza con l'art. 22 L.R. 11/2025.
- Sostegno e valorizzazione delle attività e delle manifestazioni di rievocazione storica e conservazione del patrimonio ad esse afferente, secondo la normativa vigente. Realizzazione del bando annuale finalizzato al sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica – L.R. 27/2021, secondo il calendario delle stesse manifestazioni di rievocazione storica di cui all'art 3. della medesima Legge regionale.
- Sostegno alle Reti documentarie toscane (biblioteche e archivi) – in attuazione del POR FSE + 2021-2027 Azione PAD 2.f.10 – per progetti di educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne da parte delle Reti.
- Sostegno alle Aree interne – in attuazione del POR FSE+ 2021-2027 Azione PAD 2.f.10 – per progetti di educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne da parte delle biblioteche e archivi mediante le Strategie territoriali integrate in Aree Interne 2021-2027 (cfr. Obiettivo 4).
- "Sostegno alle transizioni verso un'occupazione stabile e di qualità nelle arti contemporanee, nell'ambito della programmazione POR FSE+ 2021-2027". Attività 1.a.5. In particolare: "Sostegno alle transizioni verso un'occupazione stabile e di qualità nei beni culturali e nell'arte contemporanea – Residenze d'artista" e "Sostegno alle transizioni verso un'occupazione stabile e di qualità nei beni culturali e nelle arti contemporanee" – Formazione professionalizzante nelle arti visive contemporanee.

**Allegato B**

- Avviso pubblico "Toscanaincontemporanea2025" rivolto a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che operano in Toscana. L'intervento intende finanziare progetti che promuovano la produzione, la conoscenza e la diffusione della creatività nel campo delle arti visive contemporanee sul territorio toscano.

**Obiettivo 2 – Rigenerazione urbana**

In raccordo con il PR 9 "Governo del territorio e paesaggio", saranno promosse e sostenute strategie di sviluppo territoriale finalizzate a dare sostegno ai territori toscani attraverso concrete azioni progettuali multisettoriali e integrate che, partendo dalla valorizzazione degli aspetti identitari, ambientali, culturali e paesistici delle realtà locali sono in grado di favorire dinamiche di sviluppo locale.

I Progetti di Territorio previsti dalla L.R. 65/2014 quali i Progetti di Paesaggio che attuano gli obiettivi del Piano regionale di Indirizzo Territoriale con valenza di piano Paesaggistico (PIT), approvato con DCR n. 37/2015, costituiscono uno strumento per lo sviluppo di quelle realtà toscane lontane dai grandi centri urbani, diffuse sul territorio regionale.

Inoltre, in raccordo con il PR 22 "Rigenerazione e riqualificazione urbana", al fine di incidere sulla capacità dei territori di valorizzare il proprio potenziale di sviluppo, contrastando i fenomeni di abbandono, saranno promossi e sostenuti interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana finalizzati a migliorare e innovare il tessuto urbano e la dotazione di servizi anche nelle aree urbane di minore dimensione, appartenenti alle aree interne, montane e della Toscana diffusa.

Saranno sostenuti interventi di riqualificazione e rigenerazione dei sistemi insediativi all'interno della definizione delle strategie territoriali per le aree interne del PR FESR 2021-2027 (v. Obiettivo 4), di cui alle DGR n. 1476/22 e DGR n. 94/2024, finalizzati a migliorare e innovare il tessuto urbano, prevenire il degrado, recuperare aree "critiche" e immobili abbandonati o sottoutilizzati per destinarli a nuove funzioni a servizio della collettività, promuovere il recupero dei borghi, valorizzare gli spazi aperti e di connessione urbana, rendendo più attrattivo e "vivibile" il territorio.

A seguito dell'approvazione con DGR n. 516 del 2/5/2022 del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e ANCI Toscana – che individua quali ambiti di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 commi 134-138 della L. 145/2018 destinate ai Comuni anche la rigenerazione urbana – e della relativa ripartizione delle risorse per l'annualità 2023 e 2024, si proseguirà il sostegno agli interventi di rigenerazione urbana nei Comuni di piccole e medie dimensioni, sia con popolazione fino a 15.000 abitanti, in attuazione del programma di investimento approvato con DGR n. 559/2021 e DGR n. 792/2022, sia con popolazione fino a 20.000 abitanti, in attuazione del programma di investimento approvato con DGR n. 137 del 20.02.2023, e DGR n. 406 del 18/04/2023 e DGR n. 905 del 29.07.2024. Saranno, inoltre, attivate nuove progettualità di rigenerazione urbana a seguito delle ulteriori risorse di cui all'art. 1 commi 134-138 della L. 145/2018 disponibili a valere sulle annualità successive.

Sono inoltre destinate ulteriori risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione della programmazione 2021/27 a favore di interventi di rigenerazione urbana nei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e dei Comuni con popolazione tra 5.001 e 20.000 abitanti, di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 41/2023 e all'Accordo per la coesione per i fondi FSC 2021/2027, sottoscritto il 13/3/2024 tra Governo e Regione, nonché alla DGR di attuazione n. 991 del 02/09/2024.

A valere su risorse del PR FSE+ 2021-27 saranno finanziati percorsi partecipativi, innovativi e inclusivi per la rigenerazione urbana (attività 3.k.2), volti ad accompagnare lo sviluppo e l'attuazione delle strategie territoriali in aree interne del PR FESR 2021-2027 ed i processi di riqualificazione e rigenerazione urbana finalizzati a migliorare e innovare il tessuto urbano e la dotazione di servizi della "Toscana diffusa" e a favorire la rivitalizzazione dei luoghi, facendo emergere pratiche sociali inclusive e aggregative su cui fare leva, al fine di sviluppare il senso di identità e di appartenenza ai luoghi e, al contempo, allo scopo di rendere le stesse aree maggiormente attrattive ed inclusive.

**Interventi**

In raccordo al PR 22 "Rigenerazione e riqualificazione urbana" e sulla base delle risorse disponibili, saranno avviati i seguenti interventi:

- Attivazione delle procedure per il sostegno alla realizzazione di interventi di riqualificazione e rigenerazione dei sistemi insediativi, nell'ambito delle strategie territoriali in aree interne del Programma regionale FESR 2021-2027 (v. Obiettivo 4), al fine di promuovere lo sviluppo locale integrato ed inclusivo in aree diverse dalle urbane, in attuazione dell'obiettivo specifico 5.2 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane" e in sinergia con il PR FSE+ 2021-27. Definizione degli interventi che attueranno le strategie territoriali nelle Aree interne del ciclo 2021-2027 a seguito della procedura negoziale tra Regione e coalizioni locali.



**Allegato B**

- Attivazione delle procedure per lo sviluppo di processi partecipativi di condivisione e di coinvolgimento della cittadinanza, degli attori locali tra cui gli Enti del terzo settore (Associazioni culturali, organizzazioni di volontariato, ecc) di cui all'attività 3.k.2 "Percorsi partecipativi, innovativi ed inclusivi per la rigenerazione urbana" del PR FSE+ (OP4 – OS 4.11).
- Attuazione del programma pluriennale di investimenti aggiuntivi, di cui all'art. 1 comma 134 della L. 145/2018 e smi, in tema di rigenerazione urbana (*art. 11 L.R. 11/2025*).
- Completamento degli interventi di rigenerazione urbana in aree interne della Toscana, di cui al Programma di finanziamento approvato con DGR n. 175/2019 e DGR n. 80/2020 (*art. 11 L.R. 11/2025*).
- Realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di cui al Programma di finanziamento approvato con DGR n. 559/2021, DGR n. 792/2022, DGR n. 1117/2022 (DD n. 19098/21, 20409/2022, 21095/2022): Bagnone, Castelnuovo di Garfagnana, Santa Fiora, Chianciano Terme, Fabbriche di Vergemoli, Lucignano, Montepulciano, Chiusi della Verna, Arcidosso, Capannoli, Bientina, Vaiano, Foiano della Chiana, Fosdinovo, Marradi, Cerreto Guidi, Rapolano Terme, Civitella Paganico, Marciana Marina, Poppi, Seggiano, Castel Focognano, Castelnuovo Berardenga e Licciana Nardi (*art. 11 L.R. 11/2025*).
- Realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana nei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, di cui al Programma di finanziamento approvato con DGR n. 137/2023 e DGR n. 406/2023, DD 4836/2023 e DD 19520/2023: Fosciandora, Bagnone, Mulazzo, San Romano in Garfagnana, Filattiera, Fabbriche di Vergemoli, Buonconvento, Arcidosso, Suvereto, Lucignano, Civitella in Val di Chiana, Castagneto Carducci, Castelnuovo di Garfagnana, Massa Marittima, Castelfranco di Sotto, Loro Ciuffenna, Coreglia Antelminelli (*art. 11 L.R. 11/2025*).
- Avvio degli interventi di rigenerazione urbana nei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, di cui al Programma di finanziamento sopra richiamato, in esito allo scorrimento della graduatoria di cui al DD 23919 di ottobre 2024: Peccioli, Molazzana, Marradi, Civitella Paganico, Fauglia, Zeri, Sillano Giuncugnano, Sestino, Riparbella, Castelnuovo di Val di Cecina, Galliciano, Marciano della Chiana, Careggine, Talla, Barga, Carmignano, San Marcello Piteglio, Sansepolcro, Castiglione della Pescaia, Foiano della Chiana, Chianciano Terme, Rignano sull'Arno (*art. 11 L.R. 11/2025*).
- Attivazione di ulteriori progettualità di rigenerazione urbana nelle aree urbane di piccole e medie dimensioni, con specifico riferimento ai Comuni appartenenti alla Toscana diffusa a valere su risorse regionali di cui alla L. 65/2014 e sugli investimenti aggiuntivi di cui alla L. 145/2018 (*art. 11 L.R. 11/2025*).
- Attivazione degli interventi di rigenerazione urbana di cui al sopra richiamato Programma di finanziamento approvato con DGR n. 137/2023 e DGR n. 406/2023, DD 4836/2023 e DD 19520/2023 a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FCS 2021/27 a favore dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e dei Comuni con popolazione tra 5.001 e 20.000 abitanti nei comuni di: Montieri, Villa Collemarina, Murlo, Castiglion Fibocchi, Minucciano, Pieve Fosciana, Pescaglia, San Casciano dei Bagni, Castellina Marittima, San Quirico d'Orcia Castel Focognano, Pienza, Piazza al Serchio, Torrita di Siena, Roccastrada, Pieve a Nievole, Larciano, Pontremoli, Massa e Cozzile, Bagni di Lucca, Gavorrano, Anghiari.
- Intervento di rigenerazione urbana nel comune di Casciana Terme Lari di cui alla terza legge di variazione di bilancio quale contributo straordinario.
- Attivazione di progettualità nell'ambito del programma di ripresa e resilienza delle aree interne e montane e della Toscana attraverso interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana finalizzati a migliorare e innovare il tessuto urbano e la dotazione di servizi, rendendo più attrattivo e "vivibile" il territorio anche al fine di contrastare i fenomeni di abbandono.
- Qualificazione e valorizzazione degli ambiti urbani della Toscana "diffusa" anche attraverso il recupero dei borghi, come alternativa strategica alla "città" quale opportunità di rilancio e rivitalizzazione contro lo spopolamento.
- Attuazione della L.R. 11/2025 "Valorizzazione della Toscana Diffusa" per la valorizzazione dei territori denominati della Toscana diffusa, con l'obiettivo di promuovere una crescita equilibrata e assicurare parità di diritti ai residenti in tutti i territori toscani, con particolare riferimento all'art. 11 "Rigenerazione urbana" attraverso gli interventi previsti a sostegno della rigenerazione del tessuto urbano e sociale, della riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente da adibire a nuova vita e funzionalità in chiave economica, educativa e/o turistico-culturale, della riqualificazione o riorganizzazione funzionale di aree degradate o dismesse anche con il sostegno di cooperative di comunità, associazioni ed enti del terzo settore.
- FSC 2021/2027. Attuazione delle due linee di azione in materia di rigenerazione urbana rivolte allo scorrimento delle graduatorie del bando di rigenerazione urbana di cui alla delibera di Giunta regionale n.137/2023 e del d.d. n.4836/2023, come successivamente integrati con delibera di Giunta regionale n.406/2023 e con d.d. n.19520/2023 con la seguente dotazione finanziaria: scorrimento graduatoria per Comuni fino a 5.000 abitanti,

**Allegato B**

dotazione FSC di 5.330.939,99 euro; scorrimento graduatoria per Comuni tra 5.001 e 20.000 abitanti, con una dotazione FSC di 4.660.904,00 euro.

Inoltre, in raccordo al PR 9 "Governare del territorio e paesaggio" saranno attivati i seguenti interventi:

- Valorizzazione degli strumenti previsti dalle norme regionali vigenti quali la pianificazione di area vasta (art. 10 L.R. 11/2025) e i Progetti di Paesaggio (art. 22 L.R. 11/2025), finalizzati anche all'individuazione di comuni "eligibili" sulle diverse linee di finanziamento, al fine di rafforzare il legame tra pianificazione e attuazione degli interventi.
- Promozione di Progetti di territorio finalizzati allo sviluppo e alla riqualificazione di ambiti territoriali di area vasta, attraverso interventi integrati e sinergici in grado di mettere a sistema le diverse esigenze dei territori, anche in coordinamento con gli altri progetti regionali (recupero e la rigenerazione del patrimonio insediativo esistente, sviluppo e potenziamento del sistema infrastrutturale, sostegno alla difesa del suolo).

**Obiettivo 3 – Interventi per l'abitabilità e per l'economia**

Si rileva l'importanza di sostenere coloro che intendano acquistare casa per risiedere stabilmente in aree che più di altre risentono sul piano demografico effetti di marginalità geografica nonché, sul fronte dei servizi di prima necessità quali sportelli postali e bancari, distributori di carburante e farmacie, di favorirne la diffusione all'interno delle aree medesime. In quest'ottica, con Decreto n. 12500 del 06/06/2024, è stata approvato il "Bando Residenzialità in montagna 2024" in attuazione della DGR n. 618 del 27/05/2024, che di detto bando approvava gli elementi essenziali, ed in conseguenza alla precedente DGR n. 1419 del 4/12/2023 con la quale si è provveduto ad individuare le azioni – tra cui appunto quella di contrasto allo spopolamento – da attuare attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (Fosmit) assegnate alla Regione Toscana per l'anno 2023. Con la L.R. 11/2025 "Valorizzazione della Toscana Diffusa" si è inteso dedicare uno specifico capo (Capo IV Sostegno alla residenzialità e all'economia") ad interventi per sostenere l'abitabilità nei territori della Toscana diffusa. A seguito della legge saranno attuati nuovi bandi sia per l'acquisto che per la locazione di immobili a fini abitativi su tali territori.

In raccordo al PR 24 "Edilizia Residenziale Pubblica – Disagio abitativo", la Regione intende proseguire l'azione di sostegno alle famiglie che si trovano in alloggi in locazione a canoni di mercato e di sostegno alle famiglie che si trovano in situazione di sfratto per morosità incolpevole.

Con L.R. 11/2025 sono stati altresì previsti contributi per l'insediamento ed il mantenimento, anche mediante l'acquisizione, degli esercizi di vicinato di cui all'art. 15 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), in particolare nei centri o nuclei abitati non capoluogo dei territori della Toscana diffusa.

Interventi

- Prosegue per il 2025 l'attuazione del bando "Residenzialità in montagna" per la concessione di contributi a fondo perduto ai privati che acquistino un immobile da adibire a residenza e dimora abituale in un comune totalmente montano della Toscana con popolazione inferiore a 5.000 abitanti finalizzato a contrastare il fenomeno dello spopolamento dei territori montani attraverso scorrimento della graduatoria a seguito di rinunce.
- Nuovi bandi in attuazione degli artt. 17 e 28 della L.R. 11/2025: per la concessione di contributi a fondo perduto ai privati che acquistino un immobile da adibire a residenza e dimora abituale ed in particolare:
  - bando "Residenzialità in montagna 2025" a valere sulle risorse FOSMIT 2024, esteso ai Comuni fino a 10.000 abitanti.
  - bando per i territori della Toscana diffusa finanziato con risorse regionali (art. 28 L.R. 11/2025).
- La Regione dispone l'utilizzo delle risorse previste per il 2025 relative ai contributi per il pagamento del canone di locazione e per la prevenzione degli sfratti per morosità incolpevole, mediante erogazione dei contributi tramite i Comuni, anche in relazione all'eventuale rifinanziamento dei relativi Fondi nazionali. A tal fine verrà adottato, con particolare riferimento ai contributi per il pagamento del canone di locazione, specifico atto per ripartire le risorse regionali a disposizione, pari complessivamente a euro 1.750.000 in favore dei comuni toscani, destinando euro 750.000 ai fini del sostegno alla locazione residenziale di cui all'art. 18 della L.R. 11/2025 per i comuni della Toscana diffusa. Potrà essere valutata la possibilità di utilizzo di tali risorse all'interno del percorso di avvio delle azioni delle Agenzie sociali per la casa, in relazione all'avanzamento del processo di formazione delle stesse. (cfr. PR 24)
- È prevista per il 2025 l'attivazione di interventi a sostegno degli esercizi di vicinato nei centri o nuclei abitati non capoluogo dei territori della Toscana diffusa (artt. 20, co. 1 e 28, co.2, L.R. 11/2025).

**Allegato B****Obiettivo 4 – Strategia regionale per le aree interne**

Nella programmazione 2021-2027 le tre Aree interne pilota del ciclo 2014-2020 ("Casentino – Valtiberina"; "Garfagnana – Lunigiana – Media Valle – Appennino Pistoiese"; "Valdarno e Valdiseve – Mugello – Val Bisenzio") e tre nuove Aree interne ("Alta Valdera – Alta Valdicecina – Colline Metallifere – Valdimerse", "Amiata Valdorcia – Amiata Grossetana – Colline del Fiora" e "Valdichiana Senese"), che comprendono 115 Comuni toscani individuati nell'Allegato A alla Delibera GR n. 690/2022, sono coinvolte nell'elaborazione e nell'attuazione di strategie territoriali integrate, a norma del Reg.(UE) 2021/1060, volte a rispondere alle esigenze e alle potenzialità di sviluppo del territorio, a partire dalla condivisione di obiettivi comuni ed attraverso la cooperazione interistituzionale. Le risorse del PR FESR 2021-2027 per le strategie territoriali costituiscono il primo nucleo di riferimento per sostenere le progettualità espresse dalle sei Aree interne. Vi concorrono in particolare le risorse della Priorità 4 "Coesione territoriale e sviluppo locale integrato" del Programma, che comprende l'Obiettivo specifico 5.2 volto a promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane, mediante il sostegno di interventi quali: il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, il recupero di spazi da destinare a finalità culturali e sociali, per sostenere e rafforzare luoghi identitari per le comunità locali (Azione 5.2.1.1); la riqualificazione e rigenerazione dei sistemi insediativi per migliorare e innovare il tessuto urbano, recuperare aree critiche e immobili abbandonati o sottoutilizzati per destinarli a nuove funzioni per la collettività, promuovere il recupero dei borghi (Azione 5.2.1.2); la micro-infrastrutturazione di spazi e immobili pubblici per l'attrattività o il reinsediamento di attività produttive e commerciali, anche nelle forme di economia della cooperazione e di turismo sostenibile (Azione 5.2.1.3). Le strategie prevedono altresì altre tipologie di intervento quali: misure di aiuto alle imprese (Priorità 1. "Ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività" del PR FESR), interventi per l'efficienza e la sostenibilità energetica degli immobili pubblici, per la sicurezza del territorio e degli edifici pubblici, per la tutela della natura e della biodiversità, nonché il sostegno alla realizzazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per le Comunità Energetiche Rinnovabili (Priorità 2. "Transizione ecologica, resilienza e biodiversità" del PR FESR). In complementarietà con gli interventi finanziati dal FESR, il PR FSE+ promuove e sostiene progetti per l'inclusione sociale e l'attenzione ai soggetti fragili, per il potenziamento dei servizi alle persone e alla comunità.

La realizzazione degli interventi delle Strategie territoriali, individuati mediante procedura negoziale tra la Regione e le sei Aree e finanziati dai PR FESR e FSE+, avviene mediante specifici strumenti attuativi ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2021/1060, cosiddetti Investimenti Territoriali Integrati – I.T.I, contenenti gli accordi che definiscono gli obblighi e gli adempimenti della Regione e di ciascuna coalizione delle Aree interne, in conformità ai pertinenti regolamenti dei fondi comunitari.

Nel percorso di elaborazione delle strategie i Comuni delle sei Aree sono accompagnati dal supporto qualificato di ANCI Toscana, grazie alla collaborazione attivata con la Regione nell'ambito dell'attuazione del "Protocollo d'intesa per l'implementazione e lo sviluppo delle politiche per la montagna e per le Aree interne, di contrasto e di prevenzione del fenomeno dello spopolamento" (DGR n. 760/2022) siglato a luglio 2022 con durata triennale.

Nel disegno complessivo unitario di ciascuna Strategia territoriale si integrano, inoltre, le progettualità sostenute dal FEASR. In particolare, vista la sovrapposizione pressoché totale dei territori interessati dalle Strategie territoriali e dal metodo LEADER, e l'attribuzione ai Gruppi di Azione Locale (GAL) della funzione della gestione della quota di risorse FEASR destinate al finanziamento delle stesse Strategie, i GAL saranno concretamente impegnati anche in tali attività. Con questa sinergia sarà attuata la complementarietà tra il metodo LEADER e la Strategia regionale per aree interne, consentendo ai diretti interessati di poter beneficiare della loro competenza e prossimità.

Con riferimento alle risorse nazionali per le aree interne lo Stato ha confermato l'attenzione per l'ampliamento e il rafforzamento della SNAI prevedendo specifici stanziamenti destinati a: interventi per il contrasto degli incendi boschivi nelle Aree interne (Delibera CIPESS n. 8 del 14 aprile 2022); il finanziamento di un progetto speciale "Isole Minori" gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, sulla base di un documento-quadro di indirizzo predisposto in raccordo con le singole Regioni interessate (Delibera CIPESS n. 42 del 2 agosto 2022); l'integrazione e il rafforzamento degli interventi programmati negli Accordi di programma quadro sottoscritti con 72 Aree interne selezionate nel ciclo 2014-2020 mediante quote di 300 mila euro ciascuna ed il finanziamento di 43 nuove Aree per il 2021-2027, cui sono destinate quote di 4 milioni di euro ciascuna (Delibera CIPESS n. 41 del 2 agosto 2022).

Le due Aree strategiche della Toscana cui è assegnato il finanziamento dello Stato per il 2021-2027 sono "Alta Valdera – Alta Valdicecina – Colline Metallifere – Valdimerse" e "Amiata Valdorcia – Amiata Grossetana – Colline del Fiora". Per queste, le risorse nazionali che confluiscono nelle Strategie territoriali finanziate dal PR FESR 2021-2027 sosterranno, secondo i tempi e le disposizioni stabilite delle autorità nazionali competenti sulla SNAI, gli interventi in ambito di sanità, mobilità e istruzione, in coordinamento con le risorse dei fondi europei.

A tal riguardo, con il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è

**Allegato B**

previsto un documento programmatico denominato «Piano strategico nazionale delle Aree interne» (PSNAI) che individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche cui destinare le risorse del bilancio dello Stato disponibili.

Nelle tre Aree pilota 2014-2020 prosegue l'attuazione delle progettualità previste nelle Strategie d'Area di cui agli APQ sottoscritti, intervenendo sul potenziamento qualitativo e quantitativo dei servizi essenziali di salute, istruzione e mobilità, oltre che sullo sviluppo economico. Per queste Aree, le strategie territoriali 2021-2027 si pongono in continuità strategica con la precedente programmazione.

Con riguardo ai 164 comuni toscani classificati "area interna", inoltre, la Strategia regionale delineata con Delibera di GR 199 del 28 febbraio 2022 ha fissato l'obiettivo che sia assicurata dall'insieme dei fondi FESR, FSE+, FEASR, FEAMPA e FSC una quota pari ad almeno il 30% delle risorse complessive dei programmi sul territorio regionale, attraverso interventi non necessariamente subordinati alla elaborazione di strategie territoriali e promossi attraverso criteri premiali, bandi dedicati e altre modalità.

Nel disegno complessivo il FEAMPA concorre a tale obiettivo attraverso il finanziamento degli interventi che saranno proposti dal GALPA Toscana in attuazione della propria Strategia di Sviluppo Locale approvata dalla Regione nel corso del 2023 (cfr. PR 28).

Interventi

- Prosecuzione del procedimento per la definizione delle sei Strategie territoriali delle Aree interne della programmazione 2021-2027, finanziate dalla Priorità 4 "Coesione territoriale e sviluppo locale integrato" del PR FESR 2021-2027 mediante le risorse dell'Obiettivo strategico 5.2, che promuove lo sviluppo integrato e inclusivo a livello locale nelle aree diverse da quelle urbane. Sulla base delle esigenze e delle potenzialità espresse dai territori, le strategie territoriali possono comprendere interventi rispondenti alle tipologie di Azioni del PR FESR relative a: "Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale" (Azione 5.2.1.1); "Riqualficazione e rigenerazione dei sistemi insediativi" (Azione 5.2.1.2); "Micro-infrastrutturazione per l'attrattività di attività produttive" (Azione 5.2.1.3). Ulteriori investimenti per le infrastrutture pubbliche nell'ambito delle strategie territoriali sono finanziati con risorse della Priorità 2 "Transizione ecologica, resilienza e biodiversità" del PR FESR allocate sulle Azioni che sostengono: "Efficientamento energetico degli immobili pubblici" (Azione 2.1.1), "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici" (Azione 2.2.1); "Interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici" (Azione 2.4.1.1); "Interventi di protezione contro il rischio idrogeologico da frane" (Azione 2.4.3.4); "Natura e della biodiversità" (Azione 2.7.2). Con il coordinamento della Regione è stato avviato un percorso negoziale con gli enti coinvolti che ha condotto all'individuazione degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari e maggiormente coerenti con le strategie delineate da ciascuna Area, che potranno essere sostenuti con 69,05 milioni di risorse del FESR per le tipologie di Azioni sopra richiamate (DGR n. 94/2024). Nell'ambito delle strategie è altresì promossa la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili per le comunità energetiche, grazie ad una riserva di risorse dedicata, pari a 6 milioni, sul bando regionale dell'Azione 2.2.4 del PR FESR. Inoltre, la Priorità 1. "Ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività" del PR FESR destina una quota di risorse alle strategie territoriali di 28,15 milioni, per promuovere progetti di innovazione e nuova imprenditorialità in questi territori, attraverso riserve di risorse poste nei bandi per le imprese ("Servizi per l'innovazione" – Azione 1.1.3, "Ricerca e sviluppo" – Azione 1.1.4, "Start-up innovative" 1.1.5, "Sostegno alle PMI, Investimenti produttivi" – Azione 1.3.2). In ottica di complementarità e sinergia con gli interventi FESR, le strategie comprendono progettualità sostenute dal PR FSE+ nell'ambito della Priorità 2 "Istruzione e Formazione" e della Priorità 3. "Inclusione" mediante risorse dedicate per complessivi 6,6 milioni di euro. Le risorse del CSR FEASR destinate alle strategie territoriali, infine, trovano attuazione mediante una specifica pianificazione di interventi condivisa tra le Aree e i GAL che operano nei territori di riferimento (*art. 2 co. 4, artt. 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21 L.R. 11/2025*).
- Prosecuzione delle attività di competenza dell'Autorità Regionale responsabile per le Aree interne e del Comitato di governance unico per le aree interne, sede di confronto e comunicazione interna a livello regionale per le questioni di interesse delle aree interne del territorio, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1268/2023 e successive modifiche (*art.2 co.4 L.R. 11/2025*).
- Attivazione delle procedure necessarie alla realizzazione di iniziative di sviluppo territoriale sostenute dal PR FESR, per accompagnare a livello locale l'attuazione delle strategie territoriali 2021-2027 e degli interventi in esse programmati (*art.2 co.4 L.R. 11/2025*).
- Prosecuzione dell'attuazione degli Accordi di programma quadro (APQ) per le tre Strategie d'area interna approvate nel 2014-2020, finanziate in uguale misura con risorse nazionali SNAI per servizi essenziali di salute, mobilità e istruzione, e con risorse di fondi europei o regionali. Utilizzo, secondo le modalità procedurali disposte dalle autorità nazionali competenti sulla SNAI, delle risorse integrative assegnate con la delibera CIPESS n. 41/2022 per nuovi interventi e per il rafforzamento di quelli in attuazione (*art. 2 c.4, artt. 4, 6, 8, 9, 12, 18 L.R. 11/2025*).

**Allegato B**

- Attuazione delle procedure di competenza della Regione connesse all'utilizzo delle risorse nazionali per le strategie territoriali, tenendo conto di quanto stabilito nel Piano strategico nazionale delle Aree interne (PSNAI) e nelle linee guida allegate a cura delle amministrazioni centrali, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità, ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilità, e dei servizi socio-sanitari, nonché in tema di associazionismo (*art.2 co.4, artt. 4, 6, 8, 9 L.R. 11/2025*).
- Utilizzo delle risorse nazionali assegnate alle Aree interne per interventi di contrasto agli incendi boschivi: completamento dell'attuazione degli interventi nelle tre Aree 2014-2020 di cui alla DGR n. 850/2022 s.m.i. ed impiego delle risorse che saranno rese disponibili per le nuove Aree (*art. 2 co.4, art. 14 L.R. 11/2025*).
- Qualificazione e valorizzazione dei territori geotermici classificati "area interna" e compresi nella Area 4 (Alta Valdera – Alta Valdicecina – Colline Metallifere – Valdimerse), nella Area 5 (Amiata Valdorcina – Amiata Grossetana – Colline del Fiore) e nella Area 6 (Valdichiana Senese) della Strategia regionale per le Aree interne 2021-2027, attraverso la attivazione degli interventi previsti dall'Accordo Quadro approvato con DGR 967 del 08/08/2022 finalizzati al miglioramento prestazionale e al potenziamento della armatura infrastrutturale di rango regionale, provinciale e locale nonché delle attrezzature di interesse comune, al miglioramento dell'attrattività e la vivibilità dei territori stessi così contrastando i fenomeni di abbandono, con l'utilizzo del fondo geotermico alimentato dai contributi connessi alla produzione geotermoelettrica versati dal concessionario.
- Potenziamento (FEASR) delle strategie d'area sostenute nella programmazione 2014-2022 e sostegno alle nuove strategie d'area 2021-2027 attraverso le modalità indicate nel Complemento per lo sviluppo rurale FEASR 2023-2027 della Toscana, approvato con DGR n. 1534 del 27 dicembre 2022 e ss.mm.ii., il quale prevede, sia l'attribuzione – nei bandi di alcuni interventi a investimento – di specifiche premialità ai progetti ricadenti nei 164 Comuni toscani classificati "area interna", sia una "riserva di fondi" per le Strategie territoriali delle 6 Aree interne individuate. Tale riserva sarà gestita dai GAL affinché siano favorite forme e strumenti di attuazione degli interventi delle aree interne maggiormente sinergiche e coerenti con le strategie di sviluppo rurale Leader elaborate dai GAL nelle medesime aree territoriali di riferimento.
- Sostegno alle aree interne per la valorizzazione e la promozione della cultura (cfr. PR 14) nell'ambito delle strategie territoriali 2021-2027, sia mediante progetti di educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne da parte delle biblioteche e archivi, in attuazione del PR FSE+, sia mediante interventi infrastrutturali in attuazione del PR FESR Azione 5.2.1.1, che hanno ad oggetto il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico e il recupero di spazi da destinare a finalità culturali e sociali, con l'obiettivo di sostenere e rafforzare luoghi identitari per le comunità locali.
- Sostegno alle aree interne per l'efficientamento energetico e per l'implementazione di fonti rinnovabili (cfr. PR 7), cogliendo le sfide sempre più ambiziose che l'UE sta ponendo per la neutralità carbonica. Le linee principali di finanziamento in tutta la programmazione 2021-2027, in attuazione del Programma Regionale FESR, riguardano in modo sinergico l'obiettivo OS 2.1 "Promuovere misure di efficienza energetica e la riduzione delle emissioni dei gas serra", per il sostegno all'efficientamento energetico di edifici pubblici, RSA e imprese, e l'obiettivo OS 2.2 "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001" per interventi di produzione energetica da fonti rinnovabili per edifici pubblici, RSA e imprese. Sono previsti criteri di premialità per interventi in comuni classificati "area interna" e riserve di risorse per le strategie territoriali in aree interne sulle linee di finanziamento riferite agli immobili pubblici.

**Obiettivo 5 – Favorire lo sviluppo locale**

Favorire lo sviluppo locale attraverso il rafforzamento della governance del Sistema Montagna e della progettualità degli enti montani, parzialmente montani con particolare riguardo a quei territori che si trovano in situazione di maggior svantaggio. Si tratta di interventi per promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile, la tutela dell'ecosistema e la promozione della qualità della vita e dei servizi essenziali a valere sui fondi per la montagna regionali e statali (FOSMIT).

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'approccio LEADER continuerà a essere protagonista nelle zone rurali eligibili a questo metodo di programmazione dal basso, attraverso la prosecuzione dell'implementazione delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale della programmazione 2014-2022, che si chiuderà con gli ultimi pagamenti nel 2025. Di particolare rilievo, a questo proposito, sarà il completamento delle attività previste nei "Progetti di rigenerazione delle comunità" di cui alla relativa azione specifica, attivata dai Gruppi di Azione Locale con lo scopo di esaltare le potenzialità di sviluppo date dall'aggregazione dal basso degli attori locali per la realizzazione di un progetto corale condiviso e disegnato per rispondere a un particolare bisogno della comunità.

Allo stesso tempo sarà a regime l'implementazione delle nuove Strategie di Sviluppo Locale relative al periodo di programmazione 2023-2027, secondo linee d'intervento e modalità di attuazione ancora più in grado che in

**Allegato B**

passato, grazie alle lezioni apprese nel corso delle programmazioni, di esaltare e potenziare il valore aggiunto del metodo LEADER e della sua peculiare caratteristica di costituire la più diretta e immediata espressione delle specificità di un determinato territorio e dei suoi attori, impegnati a progettare su misura la propria linea di sviluppo.

Allo stesso tempo, ai fini dello sviluppo economico locale sono attivati nel 2025 interventi a favore dei territori della Toscana diffusa, volti a valorizzare le produzioni agroalimentari ai fini della promozione e internazionalizzazione.

Interventi

- Nel 2025 saranno portati a compimento gli ultimi interventi previsti nelle strategie integrate di sviluppo locale (SISL) attuate dai gruppi di azione locale (GAL) nell'ambito del metodo LEADER del PSR FEASR 2014-2022. Il metodo LEADER ha l'obiettivo di migliorare il potenziale di sviluppo delle zone rurali attraverso un approccio di programmazione "dal basso verso l'alto", in grado di rispettare le peculiarità locali e coinvolgere le comunità (art. 12 co. 1 lett e) L.R. 11/2025).
- Nel corso del 2025 si completerà, fra l'altro, l'attuazione dei "Progetti di Rigenerazione delle Comunità". Si tratta di interventi multisettoriali innovativi basati sulla cooperazione di attori locali (pubblici e privati) che perseguono obiettivi comuni tenendo conto dei fabbisogni specifici del loro territorio. I progetti di comunità sono il frutto di un approccio partecipativo che coinvolge attori locali (agricoltori, produttori, imprese, rappresentanti di associazioni, amministrazioni locali, esperti, ricercatori e singoli cittadini interessati) uniti per realizzare un progetto integrato, finalizzato a implementare servizi collettivi in tutti i settori economici e socio-culturali del territorio di riferimento. [ARTEA]
- Nel corso del 2025 proseguirà l'attuazione della programmazione 2023-2027 del fondo FEASR, compresa quella relativa al metodo LEADER, con la pubblicazione dei bandi previsti all'interno delle Strategie di Sviluppo Locale 23-27, approvate a fine 2023 dalla Giunta regionale contestualmente al riconoscimento dei relativi GAL proponenti. [ARTEA]
- Data la pressoché totale sovrapposizione dei territori interessati dalle Strategie territoriali locali per le aree interne con i territori eligibili al metodo LEADER, la programmazione delle due tipologie di Strategie (aree interne e Strategie di Sviluppo Locale LEADER) avverrà in modo sinergico e complementare per quanto attiene gli interventi finanziabili con i fondi FEASR. In particolare, il contributo del FEASR si concretizzerà sia attraverso l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale di cui al metodo LEADER insistenti sul perimetro delle Strategie d'area, sia direttamente attraverso la gestione da parte dei GAL di una quota FEASR ulteriore rispetto alle Strategie di Sviluppo Locale LEADER. [ARTEA] (art. 12 co. 1 lett e) L.R. 11/2025).
- Attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione di cui all'art. 28, co.3, della L.R. 11/2025.
- Nel 2025 proseguirà l'attuazione del bando FOSMIT 2 per interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna a favore degli enti montani (Unioni e comuni montani e parzialmente montani). Proseguirà inoltre l'attuazione del Bando per acquisto di mezzi e/o attrezzature per lo svolgimento delle attività antighiaccio e sgombero neve su strada" sia con risorse FOSMIT che regionali attraverso lo scorrimento della graduatoria in essere di cui al decreto 28810 del 23/12/2024.

**Obiettivo 6 – Garantire l'equilibrio idrogeologico e forestale**

Attivare interventi per la prevenzione delle calamità e in particolare dei dissesti idrogeologici e degli incendi boschivi in linea anche con quanto previsto dalla Strategia forestale nazionale.

Interventi

- Erogazione di contributi a copertura dei costi ammissibili per la creazione di infrastrutture di protezione e per le attività di prevenzione degli incendi boschivi e delle altre calamità naturali (tra cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico), al fine di preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità. [ARTEA]
- Ricostituire il potenziale forestale danneggiato da disturbi naturali o antropici, incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici e recuperare le foreste degradate in linea con le potenzialità ecologiche e biogeografiche locali, in attuazione della Strategia Forestale Nazionale – SFN. [ARTEA]
- Proseguono gli interventi volti a sostenere i costi per il ripristino e prevenire il dissesto nelle aree forestali (fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico) al fine di rafforzarne la funzionalità e permettere lo svolgimento di tutte le funzioni a cui sono destinate (principalmente protezione del suolo dall'erosione, protezione della qualità delle risorse idriche, fissazione e stoccaggio della CO<sub>2</sub>), nonché di garantire la pubblica incolumità. [ARTEA]

**Allegato B**

- Proseguono gli interventi per la copertura dei costi per la realizzazione di investimenti finalizzati ad adempiere agli impegni ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine. [ARTEA]
- Gestione, mantenimento valorizzazione del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale con il finanziamento delle attività di manutenzione, miglioramento del patrimonio boschivo e delle infrastrutture anche tramite gli Enti competenti in materia di forestazione e anche attraverso il raccordo con Ente Terre Regionali Toscane. [ARTEA; Ente Terre Regionali Toscane]
- Azioni di formazione, informazione finalizzata alla lotta attiva agli incendi boschivi e alla gestione del PAFR. [ARTEA]
- Prosecuzione dell'attuazione degli interventi pubblici forestali finalizzati alla prevenzione del rischio incendi boschivi previsti dai Piani Specifici di Prevenzione AIB di cui all'art. 74 bis della L.R. 39/00. [ARTEA]
- Favorire le forme associative di gestione del bosco anche attraverso il rafforzamento delle iniziative previste ai sensi della L.R. 39/00 (ad esempio: Comunità del bosco, Comunità Antincendi boschivi – Firewise; Associazioni fondiarie; Cooperative di comunità; ecc.). [ARTEA] (art. 12 co. 1 lett. f) L.R. 11/2025).
- Proseguire nell'attuazione di azioni di prevenzione nei confronti dei rischi naturali e antropici, fitopatie, incendi, inquinamento e avversità biotiche e abiotiche in attuazione della SFN. [ARTEA]
- Nel 2025 proseguirà l'attuazione del bando FOSMIT 1 per interventi di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico a favore degli enti montani (Unioni e comuni montani e parzialmente montani) attraverso lo scorrimento della graduatoria esistente.

**Obiettivo 7 – Gestione e sviluppo aree forestali**

Azioni ed interventi pilota per la gestione forestale sostenibile mediante il coinvolgimento delle imprese locali in attuazione di quanto previsto dall'art. 63 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale". Predisposizione del nuovo Piano Forestale Regionale (PFR) e dei Piani Forestali Integrati Territoriali (PFIT) come previsto dal D.Lgs. 34/2018 "Testo Unico in materia di Foreste e Filiere Forestali" (TUFF) attraverso i fondi della SFN e del Fondo per le foreste italiane. Sviluppo di esperienze pilota incentrate nelle aree interne della Regione.

Il PFR, previsto dalla L.R. 39/00 (Legge Forestale della Toscana), attualmente in corso di approvazione, attuativo della SFN, in ottemperanza al TUFF, avrà una durata di 5 anni. Se ne prevede l'approvazione entro la fine del 2025. Attività di pianificazione forestale regionale, di area vasta e delle proprietà pubbliche, private.

Nel 2025, anche attraverso l'attuazione di alcuni degli interventi dello Sviluppo rurale finanziati con il FEASR, si promuoverà l'esecuzione di investimenti per la gestione e sviluppo delle aree e delle infrastrutture forestali. Questi interventi incideranno soprattutto nelle aree interne e montane essendo queste quelle maggiormente interessate da boschi, nonché sulla prevenzione dei danni alle foreste e sull'aumento della resilienza dei boschi.

Inoltre, nel corso del 2025, si darà attuazione alle nuove attività di formazione e qualificazione degli operatori forestali, anche attraverso la realizzazione della seconda edizione del progetto For.Italy – Formazione per l'Italia, nonché continuerà l'impegno di Regione Toscana nella gestione del Segretariato della Rete Mediterranea delle Foreste Modello.

Interventi

- Continuare con le attività finalizzate alla pianificazione forestale di area vasta, integrata, multidisciplinare e interterritoriale, in attuazione del Fondo Foreste 2021 del MIPAAF e della SFN e dei PFIT. [ARTEA]
- Proseguire con le attività di pianificazione forestale delle proprietà pubbliche, private e collettive in linea con i principi e i criteri della Gestione Forestale Sostenibile – GFS. [ARTEA]
- Attività di diffusione della Gestione Forestale Sostenibile nei boschi pubblici e privati. [ARTEA]
- Attivazione di studi e ricerche applicate sulla valorizzazione e salvaguardia dei boschi toscani e delle aree forestali.
- Continuare nell'attività di promozione della certificazione forestale in attuazione della SFN. [ARTEA]
- Predisposizione della carta forestale della Toscana in attuazione della SFN, anche potenziando l'uso degli strumenti di telerilevamento. [ARTEA]
- Predisposizione del nuovo Piano Forestale Regionale.
- Attuare interventi finalizzati a garantire, attraverso la tutela attiva, la salvaguardia e la perpetuazione degli ecosistemi forestali caratterizzati da alto valore ecologico e paesaggistico. [ARTEA]
- Attuare le attività finalizzate a individuazione e valorizzazione i boschi vetusti. [ARTEA]

**Allegato B**

- Revisione del "Registro dei materiali di base" e promozione dell'attività vivaistica forestale.
- Proseguire l'attività di coordinamento ed attuazione del programma pluriennale delle attività previste dal Segretariato della Rete Mediterranea delle Foreste Modello, in sinergia con la Rete Internazionale delle Foreste Modello (gestita dal Governo Canadese).
- Iniziative di diffusione e promozione dell'approccio "Foresta Modello", partecipazione a progettazione e attuazione degli stessi nell'ambito dei programmi EU e attuazione del programma internazionale Canada's Global Forest Leadership Program. [ARTEA]
- Rafforzare la competenza, formazione e qualificazione degli operatori forestali e delle imprese forestali locali coinvolte nella filiera in attuazione della SFN. [ARTEA]
- Progettazione, coordinamento e attuazione in qualità di capofila della 2<sup>a</sup> edizione del Progetto Nazionale For.Italy – Formazione per l'Italia.

**Obiettivo 8 – Equilibrio faunistico del territorio**

Azioni e interventi rivolti al soccorso della fauna selvatica ed ittica in difficoltà (art. 38 L.R. 3/94 e L.R. 7/2005), al contrasto delle specie faunistiche aliene (art. 84 L.R. 30/15) e al potenziamento delle attività svolte dalle Polizie delle Province Toscane e della Città Metropolitana di Firenze (L.R. 70/19), oltre ad azioni previste dalla normativa vigente in materia faunistica venatoria (L.R. 3/94) tra cui indennizzi per i danni da fauna selvatica alla produzione agricola. Gestione degli istituti ittici, incubatoi e vigilanza ittica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (L.R. 7/2005). Attività di monitoraggio (sanitario, genetico, ecc.), sorveglianza e controllo.

Interventi

- Interventi volti al sostegno delle aziende agricole per la prevenzione e l'indennizzo di danni causati alle produzioni agricole ed alle relative opere dalla fauna selvatica.
- Iniziative di interesse regionale in ambito ambientale e faunistico anche attraverso il supporto tecnico scientifico di Università ed istituti competenti.
- Interventi, iniziative ed attività di sostegno per la gestione faunistico-venatoria del territorio, tra cui attività di monitoraggio (sanitario, genetico, ecc.), sorveglianza e controllo ai sensi della vigente normativa.
- Interventi volti a garantire le attività di soccorso della fauna selvatica ed ittica in difficoltà.
- Proseguono le attività legate all'informatizzazione e digitalizzazione delle procedure in materia faunistico venatoria (banca dati dei cacciatori toscani, tesserino venatorio elettronico, informatizzazione procedure, raccolta e gestione dati, ecc.).
- Attività legate alla gestione dei tesserini venatori cartacei e del tesserino elettronico digitale (APP).
- Interventi per la gestione degli istituti ittici, incubatoi e vigilanza ittica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Interventi per la gestione degli istituti e delle strutture faunistiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Interventi a sostegno dell'attività di vigilanza e controllo svolta dalle polizie provinciali e dalla polizia della città metropolitana di Firenze in materia di caccia e pesca in attuazione della L.R. 70/2019.
- Interventi a supporto di attività procedurali in ambito faunistico venatorio e promozione della cultura della sicurezza secondo quanto disposto dall'art. 5 bis della L.R. 3/1994.
- Interventi per il controllo e contenimento della fauna alloctona (aliena).
- Interventi di contrasto alla Peste Suina Africana in accordo con il Commissario Straordinario alla PSA.

Su disposizione della Giunta Regionale le risorse per la realizzazione degli interventi sono trasferite annualmente ad ARTEA, che provvede al pagamento degli interventi previsti nei programmi regionali ai sensi dell'art. 2 comma 2b L.R. 60/99. Tali risorse sono annualmente impegnate e trasferite all'Agenzia in una o più soluzioni in base alle disponibilità di bilancio. Eventuali risorse disponibili presso ARTEA, quali avanzi non assegnati a nessun beneficiario ed economie, rimangono nella disponibilità del DEFR e utilizzati, a seguito di specifica rendicontazione da parte dell'Agenzia, per interventi in ambito agricolo

**Obiettivo 9 – Sostegno all'attività agricola**

Nel 2025 con il FEASR verrà dato seguito alle azioni di tutela delle zone svantaggiate, che comprendono le zone montane e altre zone soggette a svantaggi naturali, attraverso l'erogazione agli agricoltori di un pagamento compensativo annuale per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzata) all'interno delle zone svantaggiate, al fine di attenuare il rischio di abbandono dell'attività agricola in queste zone e garantire così un maggior presidio del territorio, anche ai fini della prevenzione dal dissesto idrogeologico.



**Allegato B**Interventi

- Prosegue l'erogazione di un pagamento a ettaro di SAU all'interno delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, al fine di attenuare il rischio di abbandono dell'attività agricola in queste zone con valori superiori a quelli delle annualità precedenti. [ARTEA] (art. 12 co. 2 lett. a) L.R. 11/2025).

**Obiettivo 10 – Tutela della biocapacità e dei servizi ecosistemici**

I benefici prodotti dal patrimonio ambientale dei territori della Toscana diffusa ricadono ben al di là di questi stessi territori andando a vantaggio, sotto forma di beni e servizi, anche di chi risiede in essi. È necessario perciò essere consapevoli di quanto tutti noi siamo dipendenti da questo patrimonio quanto ad approvvigionamento idrico, contributo alla qualità dell'aria, contrasto ai fenomeni di erosione nonché del fatto che è necessario sostenerne la conservazione e il miglioramento anche attraverso una valutazione economica degli stessi. La Regione, conscia di quanto i servizi ecosistemici siano importanti per la società toscana nel suo complesso, ha previsto possibilità di intraprendere azioni per promuovere conoscenza e ricerca per la loro preservazione e lo sviluppo di sistemi di contabilità ambientale integrati alla contabilità economica, investimenti degli enti territoriali finalizzati alla tutela ed al miglioramento dei servizi stessi e azioni in favore dei comuni sottoposti a vincoli per la salvaguardia delle risorse naturali, con particolare riferimento alla risorsa idrica.

Interventi

- Saranno favoriti investimenti finalizzati alla tutela ed al miglioramento dei servizi ecosistemici, compresi sistemi di pagamento di cui all'art. 70 della legge 28/12/2015, n. 221 attraverso uno specifico bando in attuazione dell'art. 14 comma 2 lett. b) della L.R. 11/2025 a valere sulle risorse FOSMIT rivolto agli enti montani (Unioni e comuni montani e parzialmente montani).

**3. GOALS AGENDA 2030****4. DIREZIONI COINVOLTE**

Direzione Programmazione e Bilancio (Direzione di raccordo)  
 Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione  
 Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale  
 Direzione Urbanistica e Sostenibilità  
 Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport  
 Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale  
 Direzione Attività Produttive  
 Direzione Tutela dell'Ambiente ed energia  
 Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
 Direzione Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione  
 Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro  
 Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale

**Allegato B****5. ENTI STRUMENTALI / ORGANISMI IN HOUSE COINVOLTI**

ARTEA – Azienda Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura  
 IRPET – Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana  
 Ente Terre Regionali Toscane  
 Ente Parco Regionale della Maremma  
 Ente Parco Regionale delle Apuane  
 Sviluppo Toscana S.p.A  
 A.R.R.R. S.p.A. – Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A.

**6. QUADRO DELLE RISORSE** (IMPORTI IN MILIONI DI EURO)

Progetto regionale	Missione	Programma	2025	2026	2027
27. Interventi nella Toscana diffusa	0100:Servizi istituzionali, generali e di gestione	0102:Segreteria generale	0,05	-	-
	0900:Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0902:Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,35	-	-
		0907:Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	5,90	1,00	1,00
	1400:Sviluppo economico e competitività	1405:Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,26	0,11	0,11
	1600:Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1601:Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	11,79	11,52	10,77
		1602:Caccia e pesca	2,89	2,97	2,92
		1603:Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	10,85	3,75	3,75
Risorse stanziare nell'ambito della L.R. 11/2025 "Valorizzazione della Toscana diffusa" (non ancora ripartite tra Missioni/Programmi di competenza)			2,3		
<b>Totale (1)</b>			<b>34,39</b>	<b>19,35</b>	<b>18,55</b>

Progetto regionale	Fonte di finanziamento	2025	2026	2027
27. Interventi nella Toscana diffusa	Regione Toscana fondi propri	16,62	14,42	14,36
	FSC	0,02	-	-
	FESR (2)	0,26	0,11	0,11
	FEASR	10,85	3,75	3,75
	Stato e altre fonti di finanziamento	6,64	1,07	0,33
<b>Totale (1)</b>		<b>34,39</b>	<b>19,35</b>	<b>18,55</b>

Note

- (1) Nelle tabelle sono riportate soltanto le risorse già individuate in termini programmatici per i territori della Toscana diffusa e per le politiche inserite esclusivamente nel presente Progetto regionale. Le risorse afferenti agli altri Progetti regionali citati nel testo sono valorizzate nell'ambito delle relative schede-PR.
- (2) Le risorse del PR FESR 2021-2027 programmate per le Strategie territoriali delle aree interne non sono qui totalmente rappresentate perché valorizzate in altri Progetti regionali di politiche settoriali. L'ammontare complessivo è pari a 104,69 milioni di euro, dei quali 69,05 di contributi per interventi infrastrutturali (Priorità 4 "Coesione territoriale e sviluppo locale integrato" e Priorità 2 "Transizione ecologica, resilienza e biodiversità"), 28,15 milioni per il sostegno alle imprese mediante riserve sui bandi regionali (Priorità 1. "Ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività"), 6 milioni di riserva sul bando per interventi di produzione energetica da fonti rinnovabili per le comunità energetiche (Priorità 2) ed infine 1,47 milioni per iniziative di sviluppo locale correlate e funzionali all'attuazione delle strategie.

**Allegato B**

**7. INDICATORI DI RISULTATO**

Indicatori	Descrizione	Valore iniziale	Anno di rilevazione del valore iniziale	Fonte dati	Frequenza nella rilevazione	Note	Target per l'anno 2025	Obiettivo specifico a cui si collega l'Indicatore
Numero di interventi di rigenerazione urbana nei comuni interessati da programmi di finanziamento regionali	Interventi di rigenerazione urbana realizzati nelle aree urbane dei comuni di piccole e medie dimensioni, con riferimento alle aree interne, montane, costiere e della Toscana diffusa, interessati da programmi di finanziamento regionali	0	2020	Regione Toscana	Annuale		18	2
Contributi assegnati	Numero dei contributi assegnati a seguito dell'intervento sulla residenzialità	-	-	Fonte interna: dati da bando forniti dalla Direzione Programmazione Bilancio che ne cura l'attuazione	Annuale	L'individuazione del target per il 2025 dipenderà dalle risorse relative all'obiettivo che saranno eventualmente messe a disposizione per l'annualità	-	3
Finanziamento di strategie territoriali integrate in almeno metà dei comuni classificati Aree interne	[n. comuni classificati Area Interna coinvolti in Strategie territoriali integrate / n. comuni classificati Area Interna]	17%	2020	Banca Dati atti regionali e Sistemi informativi dei fondi europei	Rilevazione unica	Il Valore iniziale è calcolato sulla Classificazione RT 2014 delle Aree interne e il numeratore considera i Comuni in "area progetto" coinvolti nelle tre Strategie d'area adottate nel 2014-2020 per le quali è stato sottoscritto l'Accordo di programma quadro. Il Target (>50% nel 2027) si riferisce alla Classificazione nazionale aggiornata delle Aree interne valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027. (Mappa A1 2020, allegata all'Accordo di partenariato dell'Italia per le politiche di coesione 2021-2027).	-	4
Finanziamento ai territori montani tramite bandi fondo montagna	% di comuni finanziati con fondo montagna su totale dei comuni montani e parzialmente montani	-	-	Fonte interna: dati da bando forniti dalla Direzione che ne cura l'attuazione	Annuale	Nell'anno 2023 è stato raggiunto e superato il target percentuale cumulativo originariamente individuato per l'anno 2025, previsto sul Bando 2021, con scorrimento di graduatoria fino al 2023. Il target si riferisce al nuovo Bando 2024.	80%	5
Spesa pubblica sostenuta per il ripristino delle foreste danneggiate	Rilevazione della spesa pubblica sostenuta (EURO)	19.245.973	2022	Sistema informativo ARTEA	Annuale	Si precisa che i target di riferimento (per il sistema di monitoraggio e valutazione dell'Unione europea a valere sul FEASR 14/22) sono fissati al 2025; di conseguenza non esistono target intermedi annuali, tuttavia ogni anno è possibile rilevare l'avanzamento di ciascun indicatore.	21.996.045,32	6
Produzione di fauna ittica autoctona destinata al ripopolamento dei corpi idrici pubblici	Conteggio numero esemplari prodotti annualmente negli incubatoi pubblici	0	2020	Enti pubblici gestori degli incubatoi ittici	Annuale		400.000	8

**Allegato B**

Indicatori	Descrizione	Valore iniziale	Anno di rilevazione del valore iniziale	Fonte dati	Frequenza nella rilevazione	Note	Target per l'anno 2025	Obiettivo specifico a cui si collega l'Indicatore
Ettari sostenuti per il superamento degli svantaggi derivanti da vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	Rilevazione degli ettari (ha)	145.434	2022	Sistema informativo ARTEA	Annuale	Si precisa che i target di riferimento (per il sistema di monitoraggio e valutazione dell'unione europea a valere sul FEASR 14/22) sono fissati al 2025; di conseguenza non esistono target intermedi annuali, tuttavia ogni anno è possibile rilevare l'avanzamento di ciascun indicatore.	159.000	9

# SEZIONE III





## REGIONE TOSCANA

**Ordinanza commissariale N° 29 del 24/03/2025***Oggetto:*

D.C.M. 3/11/2023 - O.C.D.P.C. 1037/2023 - D.C.M. 5/12/2023 - O.C.D. 59/2024 - O.C.D. 93/2024 - Eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca. Rimodulazione e integrazione dei Piani stralcio degli interventi urgenti.

*Gestione Commissariale:* Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

*Direzione Proponente:* DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

*Struttura Proponente:* SETTORE ATTIVITA' TRASVERSALI E STRATEGICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA PROTEZIONE CIVILE

*Dirigente Responsabile:* Nicola CHECCHI

*Pubblicità / Pubblicazione:* Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°2**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A_	Si	Piani stralcio
B	Si	Impegni

*ATTI COLLEGATI N°0*

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

*Allegati n. 2*

*A\_ Piani stralcio*

*c32421139028d706cc866e3eb92af3e17541c5d79f4f5b01515ad50da61ec381*

*B Impegni*

*0e49ac2b4911e86cea162cacc3156854a8205cd4c2176604ccb2bae51a7e5b63*

## IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTO che per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle Province di Massa-Carrara e di Lucca sono stati adottati a livello nazionale i seguenti atti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 3/11/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 5/12/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023, con la quale lo stato di emergenza è stato esteso alle province di Massa Carrara e Lucca per gli eccezionali eventi meteorologici a partire dal 29 ottobre 2023;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5/11/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”;
- la OCDPC n. 1041 del 17/11/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25/11/2023, recante “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”;
- la delibera del Consiglio dei ministri 101 del 21 ottobre 2024, pubblicata su GU n. 259 del 5/11/2024 con la quale è stato prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle Province di Massa-Carrara e di Lucca;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. MEF - RGS - Prot. 255871/2023 del 08/11/2023 (prot. reg. n. 0509232 del 09/11/2023), con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6425, intestata a “COMDEL O. 1037-23 ZN TOSCANA”, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della OCDPC n. 1037/2023;

VISTO quanto disposto dai seguenti articoli della citata OCDPC n. 1037/2023:

- articolo 1:
  - al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato;
  - al comma 2 la possibilità per il Commissario delegato di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  - al comma 3 la predisposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima OCDPC, di un piano degli interventi urgenti (di seguito Piano) ricomprendendo le fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n.



1/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

- al comma 5 la possibilità di rimodulare ed integrare, nei limiti delle risorse finanziarie stanziata e di quelle rese disponibili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018, il piano di cui al precedente comma 3;
- articolo 4:
  - al comma 1, l'identificazione entro 90 giorni dalla pubblicazione della medesima ordinanza, delle ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018, nonché degli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d), del medesimo articolo 25;
  - al comma 6, la possibilità di effettuare la ricognizione anche con riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera e) del citato articolo 25;
- l'art. 13 con il quale vengono disciplinate le modalità per il riconoscimento degli oneri per prestazioni di lavoro straordinario;

TENUTO CONTO che con le Delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, del 5 dicembre 2023, del 28 dicembre 2023 e del 30 aprile 2024 per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 1/2018, è stato stanziato un importo complessivo pari ad € 122.200.000,00 a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

RICHIAMATE, tra le altre, le seguenti ordinanze commissariali:

- l'ordinanza n. 91 del 9 novembre 2023 con la quale il commissario, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della OCDPC n. 1037/2023, ha individuato le strutture di supporto per l'espletamento della propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
- l'ordinanza n. 98 del 15 novembre 2023 con la quale è stata approvata la prima ricognizione dei Comuni ricadenti nel territorio delle Province per le quali, con la sopra richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, è stato deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, e le successive ordinanze integrative n. 108 del 1 dicembre 2023 e n. 128 del 22 dicembre 2023;
- l'ordinanza n. 101 del 18 novembre 2023 con la quale, ai sensi del predetto comma 2, art. 1 della OCDPC n. 1037/2023 sono stati individuati i soggetti attuatori e sono state approvate le prime disposizioni operative per le somme urgenze;
- l'ordinanza commissariale n. 130 del 22 dicembre 2023 con la quale, sulla base dell'iter istruttorio effettuato con gli enti locali territorialmente interessati e con il Dipartimento della Protezione Civile, è stato approvato il I Stralcio del Piano dei primi interventi urgenti e delle relative disposizioni attuative per quanto riguarda le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
- l'ordinanza n. 59 del 17 giugno 2024 con la quale il predetto Piano stralcio è stato in ultimo rimodulato ed integrato, a valere sulle ulteriori risorse stanziata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'importo complessivo pari ad € 87.249.907,77;
- l'ordinanza n. 93 del 7 agosto 2024 con la quale è stato approvato il piano stralcio degli ulteriori interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018, afferenti al comparto ospedaliero, alle infrastrutture strategiche regionali (Porti e TPL), al servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti da effettuarsi e/o effettuati in seguito all'evento emergenziale in rassegna, per l'importo complessivo di € 29.677.925,06 oltre ad € 5.272.167,17 quali somme da programmare;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dal citato comma 3, dell'articolo 1, della OCDPC n. 1037/2023, il Piano deve contenere le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

- a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi compreso il contributo di autonoma sistemazione, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e all'effettuazione di rilevazioni, anche aeree o di natura idrologico-idraulica, al fine di analizzare in termini evolutivi gli scenari in essere, nonché individuare gli interventi più idonei e prioritari da realizzare;
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;

VISTA la nota protocollo reg. n. 667169 del 24/12/2024, con la quale, ai sensi di quanto previsto dal citato comma 5, dell'articolo 1, della OCDPC n. 1037/2023, è stata trasmessa al Dipartimento della Protezione civile, la proposta di rimodulazione ed integrazione degli stralci di Piano approvati in ultimo con le sopra richiamate ordinanze n. 59/2024 e n. 93/2024;

CONSIDERATO che con la suddetta proposta di rimodulazione ed integrazione si prevedeva di:

- rimodulare gli importi connessi all'attuazione di alcuni interventi di cui alla lettera a), del comma 2, dell'art. 25 del d.lgs. n. 1/2018, tenuto conto di una più aggiornata quantificazione dell'importo necessario per la relativa attuazione ovvero in quanto a consuntivo risultano avere un importo inferiore a quanto stanziato dal Piano; tra questi sono ricompresi gli interventi di lettera a) sprovvisti del relativo codice CUP;
- rimodulare l'importo accantonato per la misura dei rimborsi ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.lgs. n. 1/2018, individuato nel Piano con il codice A2023NOV0037, sulla base del calcolo e dei dati acquisiti in esito alla ricognizione effettuata con gli enti interessati dalla misura;
- rimodulare gli importi connessi all'attuazione di alcuni interventi di cui alla lettera b), del comma 2, dell'art. 25 del d.lgs. n. 1/2018, tenuto conto degli aggiornamenti di alcuni importi ovvero della richiesta di inserimento di nuovi interventi, della mancanza del codice CUP, nonché dei dati integrativi trasmessi in relazione all'intervento individuato con il codice AL235, la cui approvazione era stata sospesa dal Dipartimento della Protezione civile con nota prot. n. 0038350 del 23/07/2024 in attesa di un maggior dettaglio informativo;

VISTA la nota protocollo DPC-DPC\_Generale-P-UIII-ASE-0007009-14/02/2025 (prot. reg. n. 0114784 del 18/02/2025), conservata agli atti di ufficio, con la quale il Dipartimento della Protezione civile ha approvato, la proposta di rimodulazione ed integrazione dei predetti stralci di Piano;

RITENUTO, pertanto, sulla base dell'iter istruttorio sopra richiamato, di approvare la rimodulazione ed integrazione degli stralci di Piano, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo complessivo di € 121.996.966,14, di cui € 89.544.780,97 relativi allo stralcio di Piano approvato in ultimo con ordinanza n. 59/2024 ed € 32.452.185,17 relativi allo stralcio di Piano approvato con ordinanza n. 93/2024, oltre ad € 203.033,86 quali somme a disposizione del Commissario delegato da programmare;

TENUTO CONTO che per l'attuazione dei nuovi interventi ricompresi nei Piani stralcio riportati in allegato A è individuato il relativo soggetto attuatore, nonché il Settore regionale di

riferimento, che dovranno operare sulla base delle disposizioni attuative approvate in ultimo con la citata ordinanza n. 59/2024 (Allegato B);

RITENUTO inoltre necessario assumere, sulla predetta contabilità speciale n. 6425, gli impegni di spesa sui nuovi capitoli relativi agli interventi individuati nell'allegato B alla presente ordinanza e di procedere alle variazioni degli impegni precedentemente assunti secondo quanto indicato nel medesimo allegato B;

RICHIAMATO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 42;

RITENUTO che i Soggetti attuatori dovranno adempiere a quanto previsto dal suddetto art. 42 del D.lgs. n. 33/2013 e che, in particolare, la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) da parte del Commissario è svolta tramite i RCPT dei Soggetti attuatori, nonché tramite il RCPT della Giunta regionale in coerenza con quanto previsto dalla sopra citata ordinanza n. 91 del 9 novembre 2023;

#### ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare, tenuto conto della nota autorizzativa del Dipartimento della Protezione civile protocollo DPC-DPC\_Generale-P-UIII-ASE-0007009-14/02/2025 (prot. reg. n. 0114784 del 18/02/2025), la rimodulazione ed integrazione degli stralci di Piano, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo complessivo di di € 121.996.966,14, di cui € 89.544.780,97 relativi allo stralcio di Piano approvato in ultimo con ordinanza n. 59/2024 ed € 32.452.185,17 relativi allo stralcio di Piano approvato con ordinanza n. 93/2024, oltre ad € 203.033,86 quali somme a disposizione del Commissario delegato da programmare;
2. di dare atto che per l'attuazione dei nuovi interventi ricompresi nei Piani stralcio riportati in allegato A è individuato il relativo soggetto attuatore, nonché il Settore regionale di riferimento, che dovranno operare sulla base delle disposizioni attuative approvate in ultimo con ordinanza n. 59/2024 (Allegato B);
3. di assumere, sulla contabilità speciale n. 6425, gli impegni di spesa sui nuovi capitoli relativi agli interventi individuati nell'allegato B alla presente ordinanza e di procedere alle variazioni degli impegni precedentemente assunti secondo quanto indicato nel medesimo allegato B;
4. di stabilire che i Soggetti attuatori dovranno adempiere a quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs. n. 33/2013 e che, in particolare, la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) da parte del Commissario è svolta tramite i RCPT dei Soggetti attuatori, nonché tramite il RCPT della Giunta regionale in coerenza con quanto previsto dalla sopra citata ordinanza n. 91 del 9 novembre 2023;
5. di comunicare la presente ordinanza con i relativi allegati ai soggetti attuatori oltreché ai Settori regionali interessati;
6. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito [www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente](http://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente) alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato  
Eugenio Giani

Il Dirigente  
Nicola Checchi

Il Direttore  
Giovanni Massini



Allegato A - Piano degli investimenti urgenti ai OCD n. 262524 - Interventi Top 60

Table with 15 columns: C.d.L. n.º, Codice intervento, Provincia, Comune, Denominazione dell'opera, Valore stimato (euro), Valore stimato (euro), Nominativo beneficiario, Settore regionale di riferimento, COD, Titolo dell'opera, Descrizione intervento, Importo in Euro (euro), Tempi, Indicatore, Data inizio lavori, Data termine lavori, Contatti, Importo complessivo (euro).

Allegato A - Piano degli interventi urgenti in OCD n. 5625/24 - Interventi tipo 6)

Codice di	Categoria economica	Provincia	Comune di appartenenza	CDR di riferimento (art. 10 del D.Lgs. n. 111 del 2006)	CDR di riferimento (art. 10 del D.Lgs. n. 111 del 2006)	Soggetto attuatore	Servizio regionale di riferimento	CDP	Oggetto attività	Descrizione intervento	Importo in Euro (Piano Totale)	Tipologia intervento	INTEGRAZIONE (art. 10 del D.Lgs. n. 111 del 2006)	DATA AVVIO LAVORI	DATA TERMINAZIONE LAVORI (prevista di riferimento)	Categoria	IMPORTO ORDINARIO (art. 10 del D.Lgs. n. 111 del 2006)	
809	A020000001	GR	Portofino	15.1009	41.2008	Comune di Portofino	Servizio affidato a carattere straordinario per la difesa del suolo e protezione civile		Prova statica dell'isolamento sismico per la protezione e di un'altezza e caratteristiche di sicurezza sismica.	Il progetto di intervento per la prova statica sismica è stato approvato con il numero 1000 del 10/03/2024.	€ 0,00	SI	SI	01/10/2024	01/10/2024	007	€ 0,00,00	
810	A020000001	GR	San	1.8008	41.5717	Comune di San	Servizio affidato a carattere straordinario per la difesa del suolo e protezione civile	4070000000001	Prova statica dell'isolamento sismico per la protezione e di un'altezza e caratteristiche di sicurezza sismica.	Il progetto di intervento per la prova statica sismica è stato approvato con il numero 1000 del 10/03/2024.	€ 488,36	SI	SI	11/10/2024	11/10/2024	008		
812	A020000001	FI	Compignano	11.1009	41.5009	Servizio Protezione Civile regionale	Servizio Protezione Civile regionale	0861000100001	Interventi di carattere straordinario per la protezione e di un'altezza e caratteristiche di sicurezza sismica.	Interventi di carattere straordinario per la protezione e di un'altezza e caratteristiche di sicurezza sismica.	€ 214.732,21	SI	SI	29/10/2024	01/10/2024	010		
814	A020000001			14.0007	41.7001	Regione Toscana	Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile	non previsto	Ignorato	Ignorato	€ 0,00,00	SI	SI	01/10/2024	01/10/2024	010		
814	A020000001	FI	PIU'NO' PT. NO. 10	14.0007	41.7001	Comuni	Servizio affidato a carattere straordinario per la difesa del suolo e protezione civile	art. 10 del D.Lgs. n. 111 del 2006	Contributi autonoma (CAG)	Contributi autonoma (CAG)	€ 1.472.846,47	SI	NO	29/10/2024	01/10/2024	010		
815	A020000001	FI	Compignano	11.1009	41.5009	Servizio Protezione Civile regionale	Servizio Protezione Civile regionale	non previsto	Rimborso ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 111 del 2006	Rimborso ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 111 del 2006	€ 800.000,00	SI	SI	29/10/2024	01/10/2024	010	€ 400.000,00	
816	A020000001			11.1009	41.7001	Servizio affidato a carattere straordinario per la difesa del suolo e protezione civile	Servizio affidato a carattere straordinario per la difesa del suolo e protezione civile	non previsto	Obvii (art. 10 del D.Lgs. n. 111 del 2006)	Obvii (art. 10 del D.Lgs. n. 111 del 2006)	€ 300.000,00	SI	SI	29/10/2024	01/10/2024	010	€ 40.000,00	
											<b>€ 2.200.846,47</b>							











Allegato 9 - Piano degli interventi legittimati in O.C. n. 95/2024 - Interventi Sportivi

Ente	Spese finanziata	Provincia	Intervento a cui è assegnato l'importo	Importazione massima (Euro)	Importazione minima (Euro)	Importazione attuale (Euro)	Leggato all'immobile	Indirizzo dell'immobile	CAP	Indirizzo di riferimento	Importo di spesa (Euro)	Stipendio (Euro)	Importo di spesa (Euro)	Importo di spesa (Euro)	Importo di spesa (Euro)	Importo di spesa (Euro)	Importo di spesa (Euro)	Importo di spesa (Euro)	Importo di spesa (Euro)
0001	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0002	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0003	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0004	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0005	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0006	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0007	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0008	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0009	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0010	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0011	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0012	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0013	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0014	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0015	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0016	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0017	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0018	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0019	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0020	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0021	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0022	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0023	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0024	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0025	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0026	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0027	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0028	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0029	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0030	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0031	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0032	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0033	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0
0034	0000000000	SI	Assicurazione	11.000	11.000	11.000		Assicurazione	0000000000		11.000,00	SI	0	0	0	0	0	0	0













Allegato 9 - Piani degli interventi legittimi ai CC5 - 02/2025 - Interventi 91/03

COMUNICAZIONE	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	
NUMERO	DATA	TIPO	DESCRIZIONE	AMM. LOCALITÀ	VALORE	COMUNICAZIONE	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	PROV. AUTONOMA	
001	01/03/2025	PT	Primo	00000	45.7500	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000

15









Allegato 1 - Piani degli interventi legittimi in CCE - n. 90/2024 - Interventi Specifici															
Intervento	Codice Intervento	Comune	Adempimento a cui si riferisce l'intervento	Localizzazione (Comune/Località)	Localizzazione (Piano/Strada)	Superficie intervento (mq)	Indirizzo o località di riferimento	CAP	Indirizzo o località di riferimento	Descrizione dell'intervento	Importo in euro (IVA inclusa)	Importo in euro (IVA esclusa)	Importo in euro (IVA inclusa) a carico del beneficiario	Data di scadenza dell'ultimo versamento	Data di scadenza dell'ultimo versamento
150001	3350000001	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0001	1.500	via XX Settembre	56100	via XX Settembre	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	10.000,00	8.000,00	10.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150002	3350000002	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0002	1.800	via Garibaldi	56100	via Garibaldi	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	12.000,00	9.600,00	12.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150003	3350000003	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0003	2.200	via Dante Alighieri	56100	via Dante Alighieri	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	14.000,00	11.200,00	14.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150004	3350000004	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0004	2.500	via Giotto	56100	via Giotto	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	15.000,00	12.000,00	15.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150005	3350000005	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0005	2.800	via Galvani	56100	via Galvani	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	16.000,00	12.800,00	16.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150006	3350000006	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0006	3.100	via Machiavelli	56100	via Machiavelli	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	17.000,00	13.600,00	17.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150007	3350000007	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0007	3.400	via Marconi	56100	via Marconi	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	18.000,00	14.400,00	18.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150008	3350000008	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0008	3.700	via Matteotti	56100	via Matteotti	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	19.000,00	15.200,00	19.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150009	3350000009	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0009	4.000	via Mazzini	56100	via Mazzini	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	20.000,00	16.000,00	20.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150010	3350000010	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0010	4.300	via Mezzanotte	56100	via Mezzanotte	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	21.000,00	16.800,00	21.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150011	3350000011	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0011	4.600	via Meravigli	56100	via Meravigli	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	22.000,00	17.600,00	22.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150012	3350000012	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0012	4.900	via Michelangelo	56100	via Michelangelo	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	23.000,00	18.400,00	23.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150013	3350000013	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0013	5.200	via Montebello	56100	via Montebello	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	24.000,00	19.200,00	24.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150014	3350000014	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0014	5.500	via Montecitorio	56100	via Montecitorio	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	25.000,00	20.000,00	25.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150015	3350000015	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0015	5.800	via Montemurlo	56100	via Montemurlo	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	26.000,00	20.800,00	26.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150016	3350000016	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0016	6.100	via Montevettorio	56100	via Montevettorio	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	27.000,00	21.600,00	27.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150017	3350000017	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0017	6.400	via Monteverdi	56100	via Monteverdi	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	28.000,00	22.400,00	28.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150018	3350000018	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0018	6.700	via Montignone	56100	via Montignone	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	29.000,00	23.200,00	29.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150019	3350000019	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0019	7.000	via Montis	56100	via Montis	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	30.000,00	24.000,00	30.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150020	3350000020	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0020	7.300	via Montividiu	56100	via Montividiu	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	31.000,00	24.800,00	31.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150021	3350000021	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0021	7.600	via Monti	56100	via Monti	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	32.000,00	25.600,00	32.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150022	3350000022	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0022	7.900	via Montignano	56100	via Montignano	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	33.000,00	26.400,00	33.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150023	3350000023	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0023	8.200	via Monteprincipe	56100	via Monteprincipe	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	34.000,00	27.200,00	34.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150024	3350000024	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0024	8.500	via Montorio	56100	via Montorio	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	35.000,00	28.000,00	35.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150025	3350000025	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0025	8.800	via Montoro	56100	via Montoro	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	36.000,00	28.800,00	36.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150026	3350000026	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0026	9.100	via Montotone	56100	via Montotone	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	37.000,00	29.600,00	37.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150027	3350000027	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0027	9.400	via Montovani	56100	via Montovani	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	38.000,00	30.400,00	38.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150028	3350000028	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0028	9.700	via Montorio al Vomano	56100	via Montorio al Vomano	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	39.000,00	31.200,00	39.000,00	31/03/2025	31/03/2025
150029	3350000029	PI	Completamento dell'opera di sistemazione della strada	Comune di Pisa	0029	10.000	via Montorio al Vomano	56100	via Montorio al Vomano	Interventi di sistemazione della strada: asfaltatura, manutenzione ordinaria.	40.000,00	32.000,00	40.000,00	31/03/2025	31/03/2025

Allegato 5 - Piani degli interventi legittati in OCS - 60/2011 - Interventi Spiti

Table with 14 columns: Intervento, Anno di attuazione, Finanziamento, Valore complessivo dell'intervento, Valore complessivo dell'intervento (Piano), Legittimazione, Informazione riguardante il beneficiario, COD, Descrizione dell'intervento, Importo in milioni di Euro, Numero di beneficiari, Numero di interventi, Stato di avanzamento lavori, Data di attuazione dell'intervento, Data di completamento dell'intervento, Stato di avanzamento lavori. The table lists numerous interventions across various years (2011-2025) with detailed descriptions of agricultural and rural development projects.











Allegato 9 - Piani degli interventi urgenti in CTO - n. 30232 - Interventi Sispis

ANNO	CATEGORIA	PROVINCIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	
2019	AMBITO TERRITORIALE	FI	AMBITO TERRITORIALE	13.87	13.88	AMBITO TERRITORIALE	AMBITO TERRITORIALE	AMBITO TERRITORIALE	AMBITO TERRITORIALE	AMBITO TERRITORIALE	AMBITO TERRITORIALE	AMBITO TERRITORIALE	AMBITO TERRITORIALE	AMBITO TERRITORIALE	AMBITO TERRITORIALE	AMBITO TERRITORIALE	AMBITO TERRITORIALE	AMBITO TERRITORIALE	AMBITO TERRITORIALE	AMBITO TERRITORIALE











Allegato 9 - Piani degli interventi urgenti in OGS - 2023 - Interventi Urgenti

Numero	Area Funzionale	Provincia	Intervento a cui è associato l'OGS	Indicatore di performance (OGS)	Indicatore di performance (OGS)	Legge di riferimento	Settore di riferimento	OGS	Descrizione intervento	Importo in Euro (Mio)	Stato	Modalità di finanziamento	Stato di avanzamento lavori (OGS)	Data di completamento (OGS)	Importo complessivo (Mio Euro)
2001	SS00000001	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000001	Interventi di manutenzione ordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2002	SS00000002	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000002	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2003	SS00000003	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000003	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2004	SS00000004	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000004	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2005	SS00000005	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000005	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2006	SS00000006	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000006	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2007	SS00000007	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000007	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2008	SS00000008	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000008	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2009	SS00000009	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000009	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2010	SS00000010	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000010	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2011	SS00000011	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000011	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2012	SS00000012	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000012	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2013	SS00000013	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000013	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2014	SS00000014	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000014	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2015	SS00000015	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000015	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2016	SS00000016	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000016	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2017	SS00000017	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000017	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2018	SS00000018	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000018	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2019	SS00000019	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000019	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2020	SS00000020	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000020	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2021	SS00000021	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000021	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2022	SS00000022	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000022	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2023	SS00000023	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000023	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2024	SS00000024	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000024	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00
2025	SS00000025	SI	OGS	01.01.01	01.01.01	Comune di Sesto San Giovanni	Servizi di pubblica utilità	OGS00000025	Interventi di manutenzione straordinaria di edifici	1.000,00	SI	OGS	100%	31/12/2023	1.000,00







Allegato F - Piano degli interventi con bilancio al 2025 - RSCG (in milioni di Euro)																																			
Anno	Codice intervento	Provincia	Municipalità	Nome	Ambientazione	Importo complessivo (miliardi)	Importo per anno (miliardi)	Importo per anno (miliardi)	Importo per anno (miliardi)	Importo per anno (miliardi)	Importo per anno (miliardi)	Importo per anno (miliardi)	Importo per anno (miliardi)	Importo per anno (miliardi)																					
														2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039							
2025	0101	PT	Firenze	PROGETTO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO INTERNO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE	2025-2039	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	
2025	0102	PT	Firenze	PROGETTO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO INTERNO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE	2025-2039	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000



Allegato 5 - Tabella degli interventi di spesa in conto di capitale - interventi a base di...

Linea di	Attività	Provincia	Settore	Comune	Località	Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002
1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003	1003
1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004
1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005
1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006	1006
1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007
1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008
1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009
1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011	1011
1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012
1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013	1013
1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1015
1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1016
1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017	1017
1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018	1018
1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019
1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020





Allegato 1 - Tabella degli interventi di gestione di OSA, NUCOSI, interventi speciali

Linea di indirizzo	Provincia	Intervento	Comune	Indirizzo	Coordinate geografiche (lat/long)	Superficie intervento	Struttura/Tipologia intervento	CAPI	Tipologia intervento	Descrizione	Importo	Importo (capitolo)	Periodo di esecuzione	ANNO DI REALIZZAZIONE	STATO DI AVANZAMENTO	VALORE ECONOMICO (MIO EURO)	VALORE ECONOMICO (MIO EURO)	ANNO DI REALIZZAZIONE	STATO DI AVANZAMENTO						
5002	Firenze	Riparazione	Santeramo	Santeramo	44.258100, 12.065100	1000 mq	1000 mq	02/01/00000	Riparazione asfalto	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.	0,0000	0,0000	01/01/2024	2024	B	0,0000	0,0000	2024	B						
			Santeramo	Santeramo	44.258100, 12.065100	1000 mq	1000 mq	02/01/00000	Riparazione asfalto	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.	0,0000	0,0000	01/01/2024	2024	B	0,0000	0,0000	2024	B						
			Santeramo	Santeramo	44.258100, 12.065100	1000 mq	1000 mq	02/01/00000	Riparazione asfalto	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.	0,0000	0,0000	01/01/2024	2024	B	0,0000	0,0000	2024	B						
			5003	Firenze	Riparazione	Santeramo	Santeramo	44.258100, 12.065100	1000 mq	1000 mq	02/01/00000	Riparazione asfalto	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.	0,0000	0,0000	01/01/2024	2024	B	0,0000	0,0000	2024	B			
						Santeramo	Santeramo	44.258100, 12.065100	1000 mq	1000 mq	02/01/00000	Riparazione asfalto	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.	0,0000	0,0000	01/01/2024	2024	B	0,0000	0,0000	2024	B			
						Santeramo	Santeramo	44.258100, 12.065100	1000 mq	1000 mq	02/01/00000	Riparazione asfalto	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.	0,0000	0,0000	01/01/2024	2024	B	0,0000	0,0000	2024	B			
						5004	Firenze	Riparazione	Santeramo	Santeramo	44.258100, 12.065100	1000 mq	1000 mq	02/01/00000	Riparazione asfalto	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.	0,0000	0,0000	01/01/2024	2024	B	0,0000	0,0000	2024	B
									Santeramo	Santeramo	44.258100, 12.065100	1000 mq	1000 mq	02/01/00000	Riparazione asfalto	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.	0,0000	0,0000	01/01/2024	2024	B	0,0000	0,0000	2024	B
									Santeramo	Santeramo	44.258100, 12.065100	1000 mq	1000 mq	02/01/00000	Riparazione asfalto	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.	0,0000	0,0000	01/01/2024	2024	B	0,0000	0,0000	2024	B

Allegato 2 - Parte degli altri interventi di C.D.R. - 2023/2024 - Interventi finali

Linea di	codice intervento	Provincia	Amministrazione	Fonte	Indirizzo	denominazione dell'intervento	denominazione dell'attività	Legge attuativa	Comune/Comuni beneficiari	CAP	Spese autorizzate	Requisito	Importo	percentuale	Periodo iniziale	ANNO INIZIALE	ANNO FINALE	DATA DI INIZIO	DATA DI FINE	MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
04220		PRATO	COMUNALITÀ			0.00000	0.00000	LEGGE 102	COMUNE DI TOSCANA (2023)		INVESTIMENTO DI... (articolo 1)	€ 1.000,00	100	01/01/2023	01/01/2023	2023		2023		



Allegato A - Piani stralcio degli interventi urgenti ex OCD n. 59/2024 e n. 93/2024 - Dati riepilogativi

<b>Eccezionali eventi meteorologici dal 2 Novembre 2023 nelle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e dal 29 Ottobre 2023 nelle province di Lucca e Massa-Carrara – Piano interventi tipo a) e tipo b) OCD 59/2024</b>			
ID	TIPO INTERVENTO ex art. 25, comma 2, d.lgs. 1/2018	NUMERO INTERVENTI/MISURE	IMPORTO PIANO TOTALE (Iva inclusa)
<b>1</b>	<b>tipo a)</b>	<b>47</b>	<b>€ 4.253.854,11</b>
1.1	Prime spese per l'assistenza alla popolazione e di vitto-alloggio e carburanti per il sistema dei soccorritori – ENTI LOCALI	42	€ 998.083,09
1.2	Prime spese per l'assistenza alla popolazione e per il sistema dei soccorritori – RT	1	€ 214.722,17
1.3	Contributo di autonoma sistemazione (CAS)	1	€ 2.472.846,67
1.4	Oneri art. 39/40 del d.lgs. n. 1/2018	1	€ 300.000,00
1.5	Oneri art. 13 – lavoro straordinario	1	€ 256.202,18
1.6	Oneri art. 12 OCDPC 1037/2023	1	€ 12.000,00
<b>2</b>	<b>tipo b)</b>	<b>1171</b>	<b>€ 85.290.926,86</b>
2.1	Interventi lett. b), art. 1, c.3 - Enti Locali (Comuni, Unione dei Comuni, Province)	1032	€ 50.782.445,58
2.2	Interventi lett. b), art. 1, c.3 - Regione Toscana (Geni Civili)	49	€ 26.673.544,08
2.3	Interventi lett. b), art. 1, c.3 - Consorzi Bonifica	90	€ 7.834.937,20
<b>3</b>	<b>TOTALE (1+2)</b>	<b>1218</b>	<b>€ 89.544.780,97</b>

<b>Eccezionali eventi meteorologici dal 2 Novembre 2023 nelle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e dal 29 Ottobre 2023 nelle province di Lucca e Massa-Carrara – Piano STRALCIO interventi tipo b) ulteriori OCD 93/2024</b>			
ID	TIPO INTERVENTO ex art. 25, comma 2, d.lgs. 1/2018	NUMERO INTERVENTI/MISURE	IMPORTO PIANO TOTALE
4.1	b) Servizi ambientali	286	€ 18.375.736,62
4.2	b) Servizio idrico integrato	69	€ 11.284.614,03
4.3	b) Aziende ospedaliere	66	€ 650.578,24
4.4	b) Porti	6	€ 1.681.121,01
4.5	b) Trasporto pubblico locale (TPL)	1	€ 460.135,27
<b>5</b>	<b>TOTALE (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5)</b>	<b>428</b>	<b>€ 32.452.185,17</b>

Allegato A - Piani stralcio degli interventi urgenti ex OCD n. 59/2024 e n. 93/2024 - Dati riepilogativi

<b>Eccezionali eventi meteorologici dal 2 Novembre 2023 nelle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e dal 29 Ottobre 2023 nelle province di Lucca e Massa-Carrara – Piano interventi COMPLESSIVO</b>			
<b>ID</b>	<b>TIPO INTERVENTO ex art. 25, comma 2, d.lgs. 1/2018</b>	<b>NUMERO INTERVENTI/MISURE</b>	<b>IMPORTO PIANO TOTALE</b>
<b>1</b>	<b>tipo a)</b>	<b>47</b>	<b>€ 4.253.854,11</b>
1.1	Prime spese per l'assistenza alla popolazione e di vitto-alloggio e carburanti per il sistema dei soccorritori – ENTI LOCALI	42	€ 998.083,09
1.2	Prime spese per l'assistenza alla popolazione e per il sistema dei soccorritori – RT	1	€ 214.722,17
1.3	Contributo di autonoma sistemazione (CAS)	1	€ 2.472.846,67
1.4	Oneri art. 39/40 del d.lgs. n. 1/2018	1	€ 300.000,00
1.5	Oneri art. 13 – lavoro straordinario	1	€ 256.202,18
1.6	Oneri art. 12 OCDPC 1037/2023	1	€ 12.000,00
<b>2</b>	<b>tipo b)</b>	<b>1171</b>	<b>€ 85.290.926,86</b>
2.1	Interventi lett. b), art. 1, c.3 - Enti Locali (Comuni, Unione dei Comuni, Province)	1032	€ 50.782.445,58
2.2	Interventi lett. b), art. 1, c.3 - Regione Toscana (Geni Civili)	49	€ 26.673.544,08
2.3	Interventi lett. b), art. 1, c.3 - Consorzi Bonifica	90	€ 7.834.937,20
<b>4</b>	<b>tipo b) ULTERIORI</b>	<b>428</b>	<b>€ 32.452.185,17</b>
<b>7</b>	<b>tipo c)</b>	<b>6021</b>	<b>€ 66.000.000,00</b>
7.1	tipo c) - soggetti privati*	5765	€ 27.721.572,74
7.2	tipo c) - attività economiche e produttive**	195	€ 33.438.732,80
7.3	tipo c) - attività economiche e produttive (ambito agricolo) **	61	€ 4.427.231,38
7.4	tipo c) - attività economiche e produttive (ambito pesca) **	0	€ 412.463,08
<b>8</b>	<b>TOTALE</b>	<b>7667</b>	<b>€ 187.996.966,14</b>
<b>9</b>	<b>SOMME DA PROGRAMMARE (AL235)</b>		<b>€ 203.033,86</b>
<b>10</b>	<b>TOTALE STANZIATO DCM 3/11/2023, 5/12/2023, 28/12/2023, 30/04/2024, DL 39/2024</b>		<b>€ 188.200.000,00</b>

\* Il numero della misura si riferisce al numero delle domande ammesse al contributo alla data della relazione

\*\* Il numero della misura si riferisce al numero delle domande a rendicontazione pervenute

ALLEGATO B - IMPEGNI

RIEPILOGO IMPEGNI DA AUMENTARE/RIDURRE						
Capitolo	Soggetto attuatore	Codice fiscale soggetto attuatore	Numero impegno	Oggetto	Importo assestato	IMPORTO VARIAZIONE IMPEGNO (+/-)
1133	Amm.Com. Di Quarrata	00146470471	23	A2023NOV0023 Prime spese per il soccorso e l'assistenza alla popolazione e di vitto-alloggio e carburanti per il sistema dei soccorritori CUP C84F23000200001	€ 104.786,23	-€ 53,51
1141	Amm.Com. di Vaiano	01185740485	31	A2023NOV0031 Prime spese per il soccorso e l'assistenza alla popolazione e di vitto-alloggio e carburanti per il sistema dei soccorritori CUP I49I23000640001	€ 42.522,71	-€ 12.907,76
1560	Amm.Com. di Lucca	00378210462	478	A2023NOV0042 Prime spese per il soccorso e l'assistenza alla popolazione e di vitto-alloggio e carburanti per il sistema dei soccorritori	€ 1.482,63	-€ 1.482,63
1554	Comune di Carrara	00079450458	472	A2023NOV0048 Prime spese per il soccorso e l'assistenza alla popolazione e di vitto-alloggio e carburanti per il sistema dei soccorritori	€ 524,74	-€ 524,74
1567	Comune di Montignoso	00100290451	485	A2023NOV0052 Prime spese per il soccorso e l'assistenza alla popolazione e di vitto-alloggio e carburanti per il sistema dei soccorritori	€ 1.192,06	-€ 1.192,06
1557	Comune di Pontremoli	81009170457	475	A2023NOV0053 - Prime spese per il soccorso e l'assistenza alla popolazione e di vitto-alloggio e carburanti per il sistema dei soccorritori	€ 500,00	-€ 500,00
1214	Città Metropolitana Firenze	80016450480	100	B2023NOV0063-INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA SU STRADE REGIONALI S.R.302, 70, 69 E PROVINCIALI S.P. 102, 103,551, 41, 42, 97, 91, 556, 95.-VIA VARIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA -CUP:847H2300357000	€ 120.000,00	-€ 60.000,04
1574	Città Metropolitana Firenze	80016450480	492	B2023NOV0409 Messa in sicurezza della SP 107 di Legri e Carlone Km 4+050 B77H23003210005	€ 650.000,00	-€ 194.600,75
1623	Amm.Com. Cerreto Guidi	82003650486	541	B2023NOV0458 Gestione e rimozione fanghi di origine fluviale costituiti da detriti depositati sulle aree prossime ai corsi d'acqua	€ 31.511,00	€ 54.489,00
1212	Amm.Com. Dicomano	80013190485	98	B2023NOV0061-Frana Loc. Corella strada Larciano-CUP:J61818000070001	€ 70.000,00	-€ 70.000,00
1253	Amm.Com. Firenzuola	01175240488	139	B2023NOV0102-LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA VICINALE USO PUBBLICO 160 GUASTO-CUP:J27H23002040001	€ 669,19	-€ 669,19
1637	Città Metropolitana Firenze	80016450480	555	B2023NOV0472 SP 551 Km 16+600 Loc. Ginestra B67H23002350005	€ 500.000,00	-€ 100.000,09
1638	Città Metropolitana Firenze	80016450480	556	B2023NOV0473 SP Varie Sistemazione smottamenti, caduta massi, alberi e allagamenti B67H23002350005	€ 60.000,00	-€ 30.715,73
1305	Amm.Com. Collesalveti	00285400495	191	B2023NOV0154-Servizio di pronto intervento per ritiro e conferimento rifiuti ingombranti alluvionati	€ 27.651,78	-€ 22.973,37
1647	Amm.Com. Livorno	00104330493	565	B2023NOV0482 Lavori di somma urgenza per la gestione straordinaria dei rifiuti urbani a seguito dell'evento meteo. I49I23001300001	€ 340.882,00	€ 10.104,09
1669	Amm.Com. Volterra	00183970508	587	B2023NOV0504 Manutenzione stradale e terreni, ripulitura da detriti, ripristino segnaletica danneggiata ZF73D28CB0	€ 10.000,00	-€ 10.000,00
1670	Amm.Com. Volterra	00183970508	588	B2023NOV0505 Manutenzione del verde con carattere emergenziale per gli eventi che hanno interessato il territorio urbano ZCA3D2B581	€ 5.000,00	-€ 5.000,00
1671	Amm.Com. Volterra	00183970508	589	B2023NOV0506 Ripulitura, spazzamento e rimozione detriti e rifiuti su aree urbane, manutenzione del verde	€ 5.000,00	-€ 5.000,00
1682	Amm.Com. Pontedera	00353170509	600	B2023NOV0517 Rimozione ingombranti Rifiuti trattamento EER 200301. EER 200307 GEOFOR. Fabbri Angiolino 889I23001600004	€ 76.056,04	-€ 76.056,04
1360	Amm.Com. Cascina	00124310509	246	B2023NOV0209-Ripristino Banchina Via Sant'Ilario	€ 1.692,63	-€ 1.692,63

## ALLEGATO B - IMPEGNI

RIEPILOGO IMPEGNI DA AUMENTARE/RIDURRE						
Capitolo	Soggetto attuatore	Codice fiscale soggetto attuatore	Numero impegno	Oggetto	Importo assestato	IMPORTO VARIAZIONE IMPEGNO (+/-)
1398	Amm.Com. Pesca	00141930479	284	B2023NOV0247-VELLANO VIA DI PIAZZA GIARDINO - FRANA-CUP:B35F23000520004	€ 20.000,00	€ 16.400,36
1752	Amm.Com. Lamporecchio	00300620473	670	B2023NOV0587 Lavori di somma urgenza a seguito degli eventi del 2 novembre 2023 per ricostruzione solido arginale via Aldo Moro. H58E23000090005	€ 229.789,20	-€ 109.637,90
1753	Amm.Com. Lamporecchio	00300620473	671	B2023NOV0588 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di via Pio La Torre a seguito del maltempo del 2 novembre 2023. H57H23001700005	€ 65.000,00	€ 159.000,00
1446	Amm.Com. Quarrata	00146470471	332	B2023NOV0295-Ripristino della viabilità Via degli Ulivi-CUP:C87H23002430001	€ 149.104,81	€ 336,67
1812	Amm.Com. Montemurlo	00584640486	730	B2023NOV0647 Rimozione detriti località Bagnolo. via Imperia. via Riva. via Europa H17H23002490001	€ 50.000,00	-€ 50.000,00
1452	Amm.Com. Montemurlo	00584640486	338	B2023NOV0301- RIPRISTINO DELLO SCORRIMENTO IN ALVEO DEL TORRENTE STREGALE IN VIA MORECCI - CUP:H18H23000550001	€ 952.716,67	€ 2.047.283,33
1820	Amm.Com. Montemurlo	00584640486	738	B2023NOV0655 Esecuzione delle lavorazioni necessarie per la rimozione dei detriti accumulati nell'alveo del Torrente Bagnolo e messa in sicurezza delle sponde H18H23000550001	€ 500.000,00	€ 277.180,60
1823	Amm.Com. Montemurlo	00584640486	741	B2023NOV0658 Rimozione rifiuti alluvionali: relitti di murature H11E2300016001	€ 2.500,00	-€ 2.500,00
1996	Amm.Com. Vaiano	01185740485	914	B2023NOV0831 ripulitura strada da fango e detriti Via Boccheraccio I47H23001900001	€ 2.000,00	-€ 2.000,00
2000	Amm.Com. Vaiano	01185740485	918	B2023NOV0835 noleggio escavatore q.li 55 per rimozione frane sulla sede stradale Frana Via Pratallame. frana di Pozzole I47H23001870001	€ 4.000,00	-€ 443,70
2001	Amm.Com. Vaiano	01185740485	919	B2023NOV0836 operaio alla guida di escavatore RVS per rimozione frana sulla sede stradale Frana Via Pratallame I47H23001870001	€ 4.880,00	-€ 2.121,65
2002	Amm.Com. Vaiano	01185740485	920	B2023NOV0837 operaio alla guida di escavatore RVS per rimozione frana sulla sede stradale Frana di Pozzole I47H23001870001	€ 5.000,00	-€ 2.114,70
2003	Amm.Com. Vaiano	01185740485	921	B2023NOV0838 Cernita/stoccaggio rifiuti per consentire la fruibilità dell'impianto isola ecologica - I47H23001910001	€ 13.480,00	-€ 13.480,00
2007	Amm.Com. Vaiano	01185740485	925	B2023NOV0842 a seguito dell'allagamento causato dall'erosione tratto tombato fosso Trescellere, demolizione del fabbricato sovrastante Via F.lli Rosselli fosso Trescellere - I47H23001860001	€ 70.000,00	€ 15.400,00
2025	Amm.Com. Vaiano	01185740485	943	B2023NOV0860 stasamento e riapertura fosso del Baccione Loc. Isola via di Fabio 4- I47H23001930001	€ 10.000,00	-€ 7.000,00
2027	Amm.Com. Vaiano	01185740485	945	B2023NOV0862 Accatastamento rimozione detriti, sistemazione scogliera esistente, sistemazione stabilizzato nel parcheggio (Via Pizzicori) Via Fattori I47H23001880001	€ 5.000,00	-€ 5.000,00
1504	Amm.Com. Vaiano	01185740485	390	B2023NOV0353-messa in sicurezza della scarpata a valle e ripristino sede stradale per garantire la fruibilità della stessa.	€ 67.692,36	€ 21.960,00
1505	Amm.Com. Vaiano	01185740485	391	B2023NOV0354-la sistemazione impiumbo e ripristino viabilità comunale (compresa direzione lavori) via della Cesta (compresa DL)	€ 214.468,72	-€ 10.000,00
2256	Amm.Com. Lucca	00378210462	1174	B2023NOV0942 Masso caduto in rete a Sant'Illario di Brancoli	€ 1.146,29	-€ 1.146,29
2257	Amm.Com. Lucca	00378210462	1175	B2023NOV0943 Taglio e rimozione Piante Brancoleria	€ 492,20	-€ 492,20
2258	Amm.Com. Lucca	00378210462	1176	B2023NOV0944 Crollo muro di contenimento su strada a Gignano di Brancoli	€ 967,80	-€ 967,80
2259	Amm.Com. Lucca	00378210462	1177	B2023NOV0945 San Giusto di Brancoli	€ 725,85	-€ 725,85



ALLEGATO B - IMPEGNI

RIEPILOGO IMPEGNI DA AUMENTARE/RIDURRE						
Capitolo	Soggetto attuatore	Codice fiscale soggetto attuatore	Numero impegno	Oggetto	Importo assestato	IMPORTO VARIAZIONE IMPEGNO (+/-)
2260	Amm.Com. Lucca	00378210462	1178	B2023NOV0946 Taglio e rimozione Piante Brancoleria	€ 3.909,98	-€ 3.909,98
2261	Amm.Com. Lucca	00378210462	1179	B2023NOV0947 Tramonte rimozione piante e frane	€ 289,63	-€ 289,63
2262	Amm.Com. Lucca	00378210462	1180	B2023NOV0948 Intervento per rami caduti e chiusura stalli parcheggio Viale San concordio San Cerbone albero caduto	€ 739,56	-€ 739,56
2263	Amm.Com. Lucca	00378210462	1181	B2023NOV0949 Brancoleria -frana	€ 1.694,73	-€ 1.694,73
2264	Amm.Com. Lucca	00378210462	1182	B2023NOV0950 Sistemazione staccionata porta sant'anna (mura urbane)	€ 331,01	-€ 331,01
2265	Amm.Com. Lucca	00378210462	1183	B2023NOV0951 Messa in sicurezza via dell'anfiteatro e via gallitassi	€ 331,01	-€ 331,01
2040	Amm.Com. Forte dei Marmi	00138080460	958	B2023NOV1009 interventi per lo smaltimento di grossi volumi di lavarene spiaggiati durante le mareggiate tra il 3 e l'11 novembre 2023	€ 81.840,00	-€ 81.840,00
2060	Amm.Com. Viareggio	00274950468	978	B2023NOV1029 Interventi sulle alberature (abbattimento o altro) per allerte meteo in corso e future previste, nel periodo tra il 30/10 e 5/11	€ 23.790,00	-€ 23.790,00
2096	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	06432250485	1014	B2023NOV1107 Ricucitura rotta arginale sul t. Marinella di Travalle C88H23001230008	€ 150.000,00	-€ 355,40
2097	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	06432250485	1015	B2023NOV1108 Ricucitura rotte arginali sul t. Marinella di Travalle e fosso del Cillegio - C88H23001240008	€ 350.000,00	-€ 458,55
1510	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	06432250485	396	B2023NOV0359-Ricostruzioni argini del t. Furba a monte di Seano-CUP:C98H23000870008	€ 100.000,00	-€ 47.875,14
1511	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	06432250485	397	B2023NOV0360-Ricucitura argine destro del t. Stella-CUP:C88H23001260008	€ 100.000,00	-€ 5.463,18
2099	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	06432250485	1017	B2023NOV1110 Argine del t. Stella da proteggere -C88H23001270008	€ 20.000,00	-€ 322,59
1512	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	06432250485	398	B2023NOV0361-Fontanazzi da mettere in sicurezza sul t. Senice-CUP:C88H23001280008	€ 20.000,00	-€ 1.298,81
2100	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	06432250485	1018	B2023NOV1111 Ricostruzione scarpata lato fiume del t. Castelnuovo C28H23000670008	€ 40.000,00	-€ 1.216,60
2101	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	06432250485	1019	B2023NOV1112 Rimozione muretto crollato in alveo del f. Melarancio C98H23000880008	€ 8.000,00	-€ 2.089,06
2102	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	06432250485	1020	B2023NOV1113 Interventi di ricostruzione argine e sistemazioni in alveo in loc. Lucciano C87G23001020008	€ 120.000,00	-€ 15.996,23
2103	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	06432250485	1021	B2023NOV1114 Ricostruzione muro di sponda in dx idr. del t. Bagnolo lungo via Riva C18H23001030008	€ 120.000,00	-€ 17.011,25
1513	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	06432250485	399	B2023NOV0362-Ripristino argine sx del f. Bisenzio in loc. Capalle-CUP:C88H23001290008	€ 300.000,00	-€ 319,84
2106	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	06432250485	1024	B2023NOV1117 Rimozione di un ponticino crollato nel t. Impialla C88H23001330008	€ 4.000,00	-€ 208,56
2107	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	06432250485	1025	B2023NOV1118 Ripristino sponda e argine sinistro del t. Furba in prossimità scuole a Seano C98H23000890008	€ 95.000,00	-€ 11.631,40
1515	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	06432250485	401	B2023NOV0364-Rimozione del materiale vegetale presso bocca tarate del t. Fermulla-CUP:C88H23001340008	€ 60.000,00	-€ 1.905,40

## ALLEGATO B - IMPEGNI

RIEPILOGO IMPEGNI DA AUMENTARE/RIDURRE						
Capitolo	Soggetto attuatore	Codice fiscale soggetto attuatore	Numero impegno	Oggetto	Importo assestato	IMPORTO VARIAZIONE IMPEGNO (+/-)
1516	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	06432250485	402	B2023NOV0365-Ripristino della sponda e dell'argine destro del t. Furba-CUP:C98H23000920008	€ 110.000,00	-€ 26.327,52
1517	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	06432250485	403	B2023NOV0366-Ripristino scarpata lato fiume del t. Stella-CUP:C28H23000730008	€ 90.000,00	-€ 7.875,06
2108	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	06432250485	1026	B2023NOV1119 Ricostruzione muro di sponda in dx idr. del T. Bagnolo lungo via Riva nel Comune di Montemurlo C18H23001060008	€ 100.000,00	-€ 324,75
2110	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	06432250485	1028	B2023NOV1121 Rimozione del materiale vegetale flottante di grosse dimensioni lungo l'asta collinare del Fiume Bisenzio, dal ponte Datini fino al Comune di Vernio. C38H23001370008	€ 180.000,00	-€ 8.307,56
2111	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	06432250485	1029	B2023NOV1122 Rimozione del materiale vegetale flottante di grosse dimensioni e rottami automobilistici lungo l'asta del Fiume Bisenzio, dal ponte Datini fino alla confluenza con il Fiume Arno e lungo Fiume Bisenzio C18H2400005000	€ 180.000,00	-€ 6.819,36
2389	Gala S.p.A.	01966240465	1328	B2023NOV1221 Spese per la creazione di scogliera in massi ciclopici, non intasata a protezione di sorgenti e tubazioni di adduzione G57J23000050005	€ 160.817,33	€ 856,95
2390	Gala S.p.A.	01966240465	1329	B2023NOV1222 Spese per l'asportazione di materiale litoido franoso e rimessa alla luce delle sorgenti G27J23000050005	€ 50.000,00	-€ 27.039,68
2391	Gala S.p.A.	01966240465	1330	B2023NOV1223 Spese per la sostituzione del tratto di adduttrice interessata dalla rottura G28B23000750005	€ 946,45	€ 442,84
2392	Gala S.p.A.	01966240465	1331	B2023NOV1224 Spese per la sistemazione della parte del versante di competenza del Gestore G97J23000020005	€ 30.000,00	-€ 30.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>€ 6.920.124,61</b>	<b>€ 1.476.683,35</b>

RIEPILOGO IMPEGNI DA ASSUMERE				
CODICE INTERVENTO (DA PIANO)	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE FISCALE	ENTE BENEFICIARIO	IMPORTO DA IMPEGNARE
B2023NOV1248	B2023NOV1248 Eventi calamitosi in via XXV Aprile loc. La Briglia a Vaiano. Somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza e transitabilità della strada e tratto tombato fosso della Briglia I47H23001860001	01185740485	Comune di Vaiano	€ 101.556,99
B2023NOV1249	B2023NOV1249 Eventi calamitosi in via Nuova per Schignano all'altezza del civ. 10 a Vaiano. ripristino condizioni di sicurezza e transitabilità della strada fosso tombato Trescellera. I47H23001860001	01185740485	Comune di Vaiano	€ 81.311,35
B2023NOV1250	B2023NOV1250 Interventi di stabilizzazione del Fosso del Mulinaccio in località Montemagno nel Comune di Quarrata (PT) - I lotto interventi urgenti di ripristino della funzionalità idraulica C86F24000240007	06432250485	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno	€ 155.806,26
B2023NOV1251	B2023NOV1251 Gestione del materiale depositato in seguito all'emergenza da altri soggetti attuatori. Comune di Campi Bisenzio H41E24000090001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 450.000,00
B2023NOV1252	B2023NOV1252 Gestione del materiale depositato in seguito all'emergenza da altri soggetti attuatori. Comune di Vaiano H41E24000090001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 1.200.000,00
B2023NOV1253	B2023NOV1253 Gestione del materiale depositato in seguito all'emergenza da altri soggetti attuatori. Comune di Montemurlo H41E24000090001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 1.080.000,00
B2023NOV1254	B2023NOV1254 Gestione del materiale depositato in seguito all'emergenza su aree agricole H11E23000140001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 100.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 3.168.674,60</b>

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

### **SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T**

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

**FORMATO**

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

**NOME ENTE**

**TIPOLOGIA ATTO** (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

**NUMERO ATTO e DATA** (se presenti)

**OGGETTO** dell'atto

**TESTO** dell'atto

**FIRMA** dell'atto in fondo allo stesso

**NON DEVONO** essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile\_atto>\_Allegato1.pdf, <nomefile\_atto>\_Allegato2.pdf, ", ecc.)

**ALLEGATI:** FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

**IL FILE FINALE** (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**